



Sent. 13/2019

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

Composta dai Sigg.ri magistrati:

Dott. Angelo Canale	Presidente
Dott.ssa Cristiana Rondoni	Consigliere
Dott. Marco Smioldo	Consigliere
Dott.ssa Patrizia Ferrari	Consigliere
Dott. Giovanni Comite	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza

a) sulla **citazione in appello**, iscritta al **n. 45.831**, del registro del Ruolo generale, **proposta dai sigg.ri: 1) Robasto Francesco** (C.F. RBS FNC 46T15 F723S), **2) Rossa Antonio** (C.F. RSS NTN 66T05 H727N), **3) Bedino Sebastiano Alberto** (C.F. BDN SST 82C18 I470N), **4) Giletta Celestino** (C.F. GLT CST 51D14 H633G), **5) Mainero Dario** (C.F. MNR DRA 57D01 B278F), **6) Cravero Mauro Giuseppe** (C.F. CRV MGS 63H08 H727S), **7) Forestiero Marilena** (C.F. FRS MLN 63B57 G674S), **8) Taricco Gianfranco** (C.F. GNF TCC 56M22 D742K), **9) Gallo Matteo** (C.F. GLL MTT 51M27 H150J) e **10) Barberis Andrea** (C.F. BRB NDR 54P25 L948O), rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine della medesima, **dall'Avv. Prof. Mirabelli Cesare** (C.F. MRB CSR 42T29 E031S) e **dall'Avv. Botasso Paolo** (C.F. BTS PLA 68P25 D205I), con domicilio eletto

presso lo studio del primo, a Roma (RM), via Riccardo Forster n. 174:

appellanti principali

Contro

la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale **per il Piemonte** e la **Procura generale** presso la Corte dei conti: **appellate principali**

e con il contraddittorio

dei sigg.ri: 1) Maero Denis (C.F. MRA DNS 72R30 I470D), **2) Mana Francesco** (C.F. MNA FNC 63S13 I470S), **3) Botta Marco** (C.F. BTT MRC 62M20 B791Q), **4) Ternavasio Giuseppe** (C.F. TRN GPP 67T16 B111Z), **5) Burzio Bernardino** (C.F. BRZ BNR 50M27 H150L), **6) Strumia Giuseppe** (C.F. STR GPP 55E27 H150S), **7) Morello Giuseppe** (C.F. MRL GPP 66A12 I470M), **8) Bono Giorgio** (C.F. BNO GRG 50L05 B720R), **9) Vicino Pierluigi** (C.F. VCN PLG 51T05 I490V), **10) Roccia Fausto** (C.F. RCC FST 61L30 D742A), **11) Parizia Sergio** (C.F. PRZ SRG 63T08 F723B), **12) Solavaggione Lorenzina** (C.F. SLV LNZ 57B58 C376I), **13) Giordana Luigi** (C.F. GRD LGU 63M24 D205X), **14) Battisti Giovanni Battista** (C.F. BTT GNN 60R06 H727X), **15) Lenta Giorgio** (C.F. LNT GRG 62R28 D742W), **16) Renaldo Angelo** (C.F. RNL NGL 56B13 L948Q), **17) Siccardi Giovanni** (C.F. SCC GNN 60B19 C860T), **18) Giordana Ferdinando** (C.F. GRD FDN 63A20 H150V), **19) Fogliato Antonio** (C.F. FGL NTN 59H25 D742Q), **20) Macario Ban Adriano** (C.F. MCR DRN 61A24 L219O), **21) Mosso Giacomo Domenico** (C.F. MSS GMD 53M20 I822Q), **22) Vignolo**

Elio Filippo (C.F. VGN LEI 62L21 C404D) e **23) Robusti Giovanni** (C.F. RBS GNN 51T27 G536O), rappresentati e difesi, in virtù di delega a margine di atto di costituzione (*ad adiuvandum*) prodotto il 19 febbraio 2016, anche disgiuntamente tra loro, **dall'Avv. Prof. Mirabelli Cesare** (C.F. MRB CSR 42T29 E031S) e **dall'Avv. Barbero Anna** (C.F. BRB NNA 70S45 I470R), con domicilio eletto presso lo studio del primo, a Roma (RM), in via Riccardo Forster n. 174: **appellati principali;**

b) sulla **citazione in appello**, iscritta al n. **45.835** del registro del Ruolo generale, **formulata dai sigg.ri: 1) Vicino Pierluigi** (C.F. VCN PLG 51T05 I490V), **2) Roccia Fausto** (C.F. RCC FST 61L30 D742A), **3) Parizia Sergio** (C.F. PRZ SRG 63T08 F723B), **4) Solavaggione Lorenzina** (C.F. SLV LNZ 57B58 C376I), **5) Giordana Luigi** (C.F. GRD LGU 63M24 D205X), **6) Battisti Giovanni Battista** (C.F. BTT GNN 60R06 H727X), **7) Lenta Giorgio** (C.F. LNT GRG 62R28 D742W), **8) Renaldo Angelo** (C.F. RNL NGL 56B13 L948Q), **9) Maero Denis** (C.F. MRA DNS 72R30 I470D), **10) Mana Francesco** (C.F. MNA FNC 63S13 I470S), **11) Botta Marco** (C.F. BTT MRC 62M20 B791Q), **12) Ternavasio Giuseppe** (C.F. TRN GPP 67T16 B111Z), **13) Burzio Bernardino** (C.F. BRZ BNR 50M27 H150L), **14) Strumia Giuseppe** (C.F. STR GPP 55E27 H150S), **15) Morello Giuseppe** (C.F. MRL GPP 66A12 I470M), **16) Bono Giorgio** (C.F. BNO GRG 50L05 B720R), **17) Giordana Ferdinando** (C.F. GRD FDN 63A20 H150V), **18) Fogliato Antonio** (C.F. FGL NTN 59H25 D742Q), **19) Macario Adriano Ban** (C.F. MCR DRN 61A24

L2190), **20) Airola Elio** (C.F. RLA LEI 55M14 H847L), **21) Mosso Giacomo Domenico** (C.F. MSS GMD 53M20 I822Q), **22) Vignolo Elio Filippo** (C.F. VGN LEI 62L21 C404D), **23) Siccardi Giovanni** (C.F. SCC GNN 60B19 C860T) e **24) Robusti Giovanni** (C.F. RBS GNN 51T27 G536O), rappresentati e difesi, giusta delega a margine della stessa, anche separatamente tra loro, **dall'Avv. Prof. Mirabelli Cesare** (C.F. MRB CSR 42T29 E031S) e **dall'Avv. Barbero Anna** (C.F. BRB NNA 70S45 I470R), con domicilio eletto presso lo studio del primo, a Roma (RM), in via Riccardo Forster n. 174: **appellanti incidentali**

Contro

la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale **per il Piemonte** e la **Procura generale** presso la Corte dei conti: **appellate incidentali**

e nei confronti

dei sigg.ri: 1) Robasto Francesco (C.F. RBS FNC 46T15 F723S), **2) Rossa Antonio** (C.F. RSS NTN 66T05 H727N), **3) Bedino Sebastiano Alberto** (C.F. BDN SST 82C18 I470N), **4) Giletta Celestino** (C.F. GLT CST 51D14 H633G), **5) Mainero Dario** (C.F. MNR DRA 57D01 B278F), **6) Cravero Mauro Giuseppe** (C.F. CRV MGS 63H08 H727S), **7) Forestiero Marilena** (C.F. FRS MLN 63B57 G674S), **8) Taricco Gianfranco** (C.F. GNF TCC 56M22 D742K), **9) Gallo Matteo** (C.F. GLL MTT 51M27 H150J) e **10) Barberis Andrea** (C.F. BRB NDR 54P25 L948O), tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine di atto di costituzione (*ad*

adiuvandum) prodotto il 19 febbraio 2016, anche disgiuntamente tra loro, **dall'Avv. Prof. Mirabelli Cesare** (C.F. MRB CSR 42T29 E031S) e **dall'Avv. Botasso Paolo** (C.F. BTS PLA 68P25 D205I), con domicilio eletto presso lo studio del primo, a Roma (RM), via Riccardo Forster n. 174: **appellati incidentali**

Verso e per l'annullamento/riforma

della **sentenza n. 14/13** - della Corte dei conti - **Sezione** giurisdizionale regionale per il **Piemonte** – **pubblicata** mediante deposito **il 24 gennaio 2013**, notificata nelle date del 18 e 25 marzo seguenti.

Visti: gli appelli, principale e incidentale, le conclusioni formalizzate dalla Procura generale, gli ulteriori scritti a difesa delle parti private, gli atti tutti di causa;

uditi alla pubblica udienza dell'11 luglio 2018, con l'assistenza del segretario Sig.ra Calabrese Gerarda, il Cons. relatore, dott. Comite Giovanni, gli Avv.ti Mirabelli Cesare, Barbero Anna e Botasso Paolo, per gli appellanti, e il V.P.G., dott.ssa D'Alesio Sabrina, per l'Ufficio del pubblico ministero.

Svolgimento del processo

1. Con **sent. n. 14/13, del 24 gennaio 2013**, la **Corte territoriale per il Piemonte ha condannato** gli epigrafati appellanti a **risarcire, in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura** (per il successivo trasferimento al bilancio dell'Unione Europea), la complessiva somma di **€ 203.232.109,47**, oltre rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze debitorie alla data di deposito della

decisione, e interessi di legge, da tale ultima data al soddisfo.

In particolare, la decisione poneva la seguente statuizione dispositiva di condanna: <<1. **ROBUSTI Giovanni, danno complessivo di € 182.434.661,83 del quale**

a. per € 4.293.031,29 deve rispondere individualmente,

b. per € 41.940.456,60 deve rispondere in solido con AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo Domenico, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

c. per € 16.910.114,02 deve rispondere in solido con BATTISTI Giovanni Battista, MAERO Denis, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

d. per € 10.369.065,23 deve rispondere in solido con BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;

e. per € 3.817.012,22 deve rispondere in solido con FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;

f. per € 2.543.877,56 deve rispondere in solido con MAINERO Dario, MANA Francesco, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

g. per € 6.343.991,48 deve rispondere in solido con GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe;

h. per € 6.015.605,19 deve rispondere in solido con BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA

Antonio;

i. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

j. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

k. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

2. AIROLA Elio, danno complessivo di € 112.219.218,82, del quale:

a. per € 41.940.456,60 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo Domenico, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

b. per € 20.797.447,64 deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

c. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI

Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

3. BARBERIS Andrea, danno di € 10.369.065,23, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;

4. BATTISTI Giovanni Battista, danno di € 16.910.114,02, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

5. BEDINO Sebastiano Alberto, danno complessivo di € 27.902.256,53, del quale:

a. per € 20.797.447,64 deve rispondere in solido con AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

b. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

6. BONO Giorgio, danno complessivo di € 46.737.798,85, del quale:

a. per € 6.015.605,19 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

b. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BURZIO Bernardino, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

7. BOTTA Marco, danno complessivo di € 49.481.314,58,

del quale:

a. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

b. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

8. BURZIO Bernardino, danno complessivo di €

46.737.798,45, del quale:

a. per € 6.015.605,19 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

b. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

9. CRAVERO Mauro Giuseppe, danno di € 10.369.065,23, di

cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;

10. FOGLIATO Antonio: danno di € 10.369.065,23, di cui

deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe e SICCARDI Giovanni;

11. FORESTIERO Marilena, danno di € 3.817.012,22, di cui

deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, STRUMIA

Giuseppe, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;

12. GALLO Matteo, danno di € 6.343.991,48, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MACARIO BAN Adriano, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe;

13. GILETTA Celestino, danno complessivo di € 87.188.876,24, del quale:

a. per € 16.910.114,02 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BATTISTI Giovanni Battista, MAERO Denis e ROCCIA Fausto;

b. per € 20.797.447,64 deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco

c. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

14. GIORDANA Ferdinando, danno complessivo di € 46.737.798,85 del quale:

a. per € 6.015.605,19 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino e ROSSA Antonio;

b. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con

ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis e ROSSA Antonio;

15. GIORDANA Luigi, danno di € 41.940.456,60, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo Domenico, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

16. LENTA Giorgio, danno di € 41.940.456,60, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, MOSSO Giacomo Domenico, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

17. MACARIO BAN Adriano, danno di € 6.343.991,48, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GALLO Matteo, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe;

18. MAERO Denis, danno complessivo di € 100.008.813,37, del quale:

a. per € 16.910.114,02 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BATTISTI Giovanni Battista, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

b. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

c. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

19. MAINERO Dario, danno di € 2.543.877,56, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MANA Francesco, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

20. MANA Francesco, danno di € 2.543.877,56, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

21. MORELLO Giuseppe, danno di € 6.343.991,48, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano e TERNAVASIO Giuseppe;

22. MOSSO Giacomo Domenico, danno complessivo di € 112.219.218,82 del quale:

a. per € 41.940.456,60 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

b. per € 20.797.447,64 deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

c. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

23. PARIZIA Sergio, danno di € 20.797.447,64, di cui deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio,

GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e TARICCO Gianfranco;

24. RENALDO Angelo, danno di € 41.940.456,60 di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo Domenico e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

25. ROBASTO Francesco, danno complessivo di € 49.481.314,58 del quale:

a. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e TARICCO Gianfranco;

b. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e TARICCO Gianfranco;

26. ROCCIA Fausto, danno di € 16.910.114,02, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BATTISTI Giovanni Battista, MAERO Denis, GILETTA Celestino;

27. ROSSA Antonio, danno complessivo di € 46.737.798,85 del quale:

a. per € 6.015.605,19 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino e GIORDANA Ferdinando;

b. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con

ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis e GIORDANA Ferdinando;

28. SICCARDI Giovanni, danno di € 10.369.065,23, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio;

29. SOLAVAGGIONE Lorenzina, danno di € 41.940.456,60 di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo Domenico, RENALDO Angelo;

30. STRUMIA Giuseppe, danno complessivo di € 6.360.889,78, del quale:

a. per € 3.817.012,22 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;

b. per € 2.543.877,56 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, MANA Francesco e VIGNOLO Elio Filippo;

31. TARICCO Gianfranco, danno complessivo di € 70.278.762,22, del quale:

a. per € 20.797.447,64 deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e PARIZIA Sergio;

b. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e ROBASTO

Francesco;

c. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e ROBASTO Francesco;

32. TERNAVASIO Giuseppe, danno di € 6.343.991,48, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano e MORELLO Giuseppe;

33. VICINO Pierluigi, danno di € 3.817.012,22, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

34. VIGNOLO Elio Filippo, danno complessivo di € 6.360.889,78, del quale:

a. per € 3.817.012,22 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe e VICINO Pierluigi;

b. per € 2.543.877,56, deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, MANA Francesco e STRUMIA Giuseppe>>.

I predetti erano altresì onerati, in solido tra loro (in parti eguali nel rapporto interno), del pagamento delle spese del giudizio, comprese quelle della fase cautelare, liquidate in € 105.633,35, oltre € 1.000,00 in favore dell'interveniente "Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte", per complessivi € 106.633,35.

2. All'origine della vertenza gli atti del procedimento penale, di

cui alla **richiesta di rinvio a giudizio del 29 luglio 2006 della Procura della Repubblica di Saluzzo**, nei **confronti di Robusti Giovanni e di altre numerose persone fisiche** - Amministratori e Sindaci delle Società Cooperative Produttori "*Latte Savoia*" (con numeri progressivi da Uno a Sei) e della Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A. – imputati di associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe continuate e aggravate in danno dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d'ora in avanti AG.E.A.), esitanti, tra l'altro, in ritenuto serio pregiudizio patrimoniale, siccome integrato dal mancato versamento dell'importo (quantificato in circa **200 milioni di euro**) **del c.d. prelievo supplementare**, dovuto per lo sfornamento dei contingenti di quote latte assegnate agli allevatori, in specie soci di alcune Cooperative operanti nel settore.

Il **Requirente penale** ascriveva agli odierni appellanti l'origine di un duplice, artificioso, meccanismo, volto ad occultare l'effettiva produzione di latte in eccesso.

Invero, **la riscossione del prelievo supplementare sul latte prodotto in eccedenza** (per conto della Comunità Europea, poi dell'Unione Europea) **era assicurata** in Italia attraverso la **figura, normativamente prevista e subordinata ad autorizzazione amministrativa**, dell'acquirente, noto anche come "**primo acquirente**", ruolo tradizionalmente rivestito dai caseifici presso i quali i produttori commercializzavano il latte, che vi provvedevano o attraverso l'escussione di fidejussione bancaria prestata dal produttore (dapprima prevista con D.M. 25 ottobre 1999, quindi

dall'art.1, comma 5, della legge n. 79 del 2000, infine dall'art. 2, comma 6, della legge n. 119 del 2003), oppure con trattenuta dal corrispettivo, dovuto al produttore medesimo, di quota parte dello stesso per prelievo supplementare (art. 5, comma 3, della l. 468/92).

Il meccanismo ingannevole in una prima fase si avvaleva delle Cooperative "*Latte Savoia*" s.c. a r. l. dal numero "*Uno*" al n. "*Cinque*", costituite tra il 1998 ed il 1999, che hanno sostanzialmente operato sino al marzo 2003 (campagna lattiera 2002/2003) nella vigenza della legge n. 468 del 1992 (la Cooperativa Savoia Cinque anche sino alla Campagna 2005 – 2006), e aventi come oggetto sociale "*Raccolta, conservazione prodotti agricoli*". La Cooperativa "*Latte Savoia Sei*", costituita il 15 maggio 2000, ha svolto, invece, la propria attività anche successivamente, quindi sotto la vigenza della legge n. 119/03. Delle suindicate cooperative Robusti Giovanni era il Presidente e (come gli atti penali certificavano) il promotore della complessiva organizzazione finalizzata alla sistematica violazione della disciplina comunitaria sul prelievo supplementare. Gli altri (odierni appellanti), facevano parte delle realtà associative nella qualità di amministratori.

Le indagini penali accertavano che le cooperative venivano costituite allo scopo di farle risultare quali "*primi acquirenti*", ma in realtà operavano come strumenti a servizio dei produttori al fine di creare un soggetto interposto tra questi e i caseifici. E in effetti, le predette non disponevano di strutture atte a ricevere il latte conferito, da destinare comunque ai caseifici senza però che questi ultimi,

come primi acquirenti, curassero la trattenuta del super prelievo.

Per ciò, sino alle campagne lattiere del 2001 e del 2002 le cooperative contabilizzavano tutto il latte conferito provvedendo all'integrale suo pagamento, parte del quale iscritto in contabilità come finanziamento al produttore (c.d. "*anticipo su compensazione*"), *id est* come un anticipo sulla futura ed eventuale ripartizione della compensazione su base nazionale tra produttori eccedentari e deficitari, o sull'esito favorevole delle controversie intentate per contestare la debenza del super prelievo.

Il sistema ideato consentiva, quindi, ai singoli produttori (che in parte aderivano alle Cooperative divenendone soci e in parte si servivano delle stesse, senza divenirne soci, quale "*primo acquirente*"), per raggiungere lo stesso risultato dei soci: ***evitare che fosse loro definitivamente trattenuto il prelievo supplementare sulle eccedenze di produzione***) di ricevere somme di danaro corrispondenti alla quantità totale del latte ceduto, anche se eccedente la "***Quota Individuale di Riferimento***" (***Q.I.R.***), una parte a titolo di pagamento del prezzo e il residuo come formale finanziamento, che tuttavia non aveva alcuna prospettiva reale di restituzione, siccome ritenuto dagli atti e decisioni penali.

In seguito, la legge n. 119 del 2003, varata in attuazione del Regolamento CE n. 1788 dello stesso anno, innovava la disciplina prima descritta, tra l'altro introducendo preclusioni alla possibilità di erogare somme a titolo di anticipo su compensazioni future.

A tale stregua, il sodalizio criminale (penalmente riconosciuto)

si adeguava ai mutamenti del quadro normativo, organizzandosi attraverso la costituzione, il 14 luglio 2003, di una società *ad hoc*, ossia della “*Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A.*”, con sede a Spregiano (TV), di cui Giovanni Robusti era amministratore unico, avente per oggetto sociale “*Attività di finanziamento sotto qualsiasi forma e attività di prestazione di servizi a pagamento*”.

In specie, la Savoia Latte Sei finanziava la F.G.R. con la cessione di crediti verso terzi (ossia verso i caseifici per il latte effettivamente loro trasferito) a tasso zero. In tal modo la Cooperativa non riceveva più pagamenti dagli industriali e i crediti verso questi ultimi erano ceduti alla Finanziaria che poi pagava ai produttori l'intero prezzo del latte, unitamente al prelievo supplementare da questi invece dovuto.

L'istruttoria penale culminava nel **decreto, del 09 maggio 2007, che disponeva il giudizio** nei confronti degli imputati.

2.1 La Procura contabile torinese, in ragione degli atti di indagine acquisiti - poiché riteneva che le Cooperative avevano ottenuto il riconoscimento, con provvedimenti amministrativi delle province di Cuneo e Torino, di “*Primo acquirente*”, e che gli Amministratori delle stesse avevano posto in essere un sistema illecito finalizzato ad eludere, con artifici contabili e di bilancio truffaldini, il regime delle quote latte e, in particolare, il versamento all'AG.E.A. del c.d. super prelievo da splafonamento quote - **con atto del 28 novembre 2008 chiedeva l'autorizzazione al sequestro conservativo ante causam** dei beni mobili, crediti e dei beni

immobili di pertinenza degli appellanti, a **cautela del credito erariale di € 203.232.109,47**, presuntamente vantato dallo Stato italiano e, in ultima istanza, dal bilancio eurounitario, per l'omesso versamento delle somme dovute a titolo di "*prelievo supplementare*" sull'eccesso di produzione relativo alle campagne lattiere dal 1998/'99 al 2005/'06, provvedimento autorizzato, *inaudita altera parte*, dal Presidente della Sezione giurisdizionale, con decreto del 20 gennaio 2009.

All'esito dell'udienza del 21 aprile 2009, in cui interveniva in adesione alle posizioni della Procura regionale, la Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte, **il Giudice designato, con ordinanza n. 37, del 29 giugno 2009**, revocava il sequestro per difetto dei presupposti di legge.

2.2 Il 30 giugno 2009, la **Procura** territoriale **depositava l'atto introduttivo del giudizio** in cui chiedeva - previa declaratoria di nullità di tutti gli atti negoziali (in specie degli atti di costituzione delle Cooperative "*Latte Savoia*" e della "*Società Finanziaria Giovanni Robusti*") posti in essere dai convenuti e ritenuti mezzi per eludere l'applicazione di norme imperative - la condanna dei predetti al ristoro, in solido con gli amministratori della singola cooperativa e ognuno con riguardo al rispettivo periodo di permanenza in carica, del (presunto) danno da omesso versamento del super prelievo.

Medio tempore, **il Tribunale di Saluzzo**, con **sentenza n. 411, del 21 agosto 2009**, assolveva gli imputati, per insussistenza del fatto, quanto al reato associativo; gli stessi, invece, erano condannati, per il reato p. e p. dall'art. 81 cpv., 61 n. 7 e 11, 110, 112 n. 1 e 640,

co. 2, n. 1, c.p., ossia per truffa pluriaggravata continuata in danno di ente pubblico (oltre che degli ulteriori reati di evasione fiscale, indebita restituzione di conferimenti di capitale sociale, abusiva attività finanziaria, falso ideologico in atto pubblico), a pene comprese fra anni tre e mesi sei ed anni uno e mesi due di reclusione (tra gli imputati, destinatari della condanna, non figurava Bedino Sebastiano Alberto del 18 marzo 1982, coinvolto invece nel giudizio erariale, bensì Bedino Antonino, nato a Fossano il 09 marzo 1966).

Per altri imputati, coinvolti nella vicenda sino alla data del 16 gennaio 2002, per i quali non ricorrevano ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., il Giudice penale dichiarava non doversi procedere per prescrizione.

Tutti erano condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili, Ministero delle politiche agricole e AGEA.

All'udienza del 10 febbraio 2010, la Sezione Piemonte, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore regionale, istanza alla quale si associavano le difese dei convenuti, con ordinanza a verbale, disponeva la sospensione del giudizio fino al "*deposito della sentenza penale di secondo grado*".

Con atto depositato l'8 marzo 2012 la Procura contabile, preso atto della **sentenza della Corte di Appello di Torino, n. 2437/11**, del **24 dicembre 2011**, riassumeva il giudizio, facendo rinvio alle domande ed ai motivi contenuti nella originaria citazione, rinunciando tuttavia all'accertamento della nullità degli atti privati.

La decisione penale di seconde cure, al tempo gravata in Cassazione, riformava parzialmente il primo grado, confermando in ogni caso le statuizioni assunte nei confronti delle parti civili.

Dichiarava, infatti, il signor **Robusti Giovanni** colpevole dei reati ascrittigli, ivi compreso il reato p. e p. dall'art. 416 e 112 n. 1, c.p., condannandolo alla pena di anni 4 e mesi sei di reclusione; i **signori Maero Denis, Robasto Francesco e Bedino Antonino**, parimenti dichiarati colpevoli dei reati ascritti, compreso il reato ex art. 416 c.p., e condannati ciascuno alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione. A favore dei medesimi è stata invece dichiarata la prescrizione per i fatti, integranti la truffa pluriaggravata, commessi fino al 31 dicembre 2003. I signori Mosso Giacomo Domenico, Airola Elio, Giletta Celestino, Botta Marco, Taricco Gianfranco, Gallo Matteo, Macario Ban Adriano, Morello Giuseppe, Ternavasio Giuseppe, Parizia Sergio sono stati riconosciuti colpevoli dei reati ascritti – artt. 416 c.p. e 640, co II, c.p., per quest'ultimo delitto, limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 dicembre 2003 - e condannati ciascuno alla pena di anni 1 di reclusione. Nei confronti degli altri appellanti, oggi a giudizio, è stata dichiarata l'estinzione dei reati loro ascritti per intervenuta prescrizione.

3. All'esito della pubblica udienza del 12 dicembre 2012, la Corte regionale condannava i prevenuti, ciascuno in solido con gli amministratori della singola Cooperativa, nei termini avanti descritti.

Il primo Collegio, pregiudizialmente: **a)** ha disatteso l'istanza di ulteriore sospensione del giudizio contabile, nelle more del

pronunciamento definitivo del Giudice di legittimità, per via della reciproca autonomia tra giudizio penale e giudizio contabile; **b)** ha respinto la richiesta di sospensione e/o differimento del processo, siccome correlata dalle parti private alle procedure di rateizzazione previste dalla legge n. 33, del 09 aprile 2009, atteso che solo l'eventuale accertato recupero del prelievo da parte dell'Amministrazione poteva produrre l'effetto di ridurre il presunto danno; **c)** ha rigettato la richiesta di differimento della discussione per via di indagini in corso su un ritenuto sistematico ricorso, da parte di alcuni funzionari di AGEA, addetti alla tenuta del S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), alla modifica, attraverso approssimazioni successive, dell'algoritmo utilizzato per il calcolo del numero dei capi potenzialmente da latte e dei numeri di giorni potenziali di lattazione, in maniera tale da far risultare un numero di capi compatibile con il livello produttivo dichiarato dalla stessa Agea all'Unione Europea. Ciò perché il procedimento penale, "*n. 33068/2010 I*", si era **concluso con richiesta di archiviazione datata 06 ottobre 2011**, non essendo state riscontrate condotte dolose finalizzate ad alterare i dati con intento truffaldino, mentre l'accertamento di qualsivoglia responsabilità di funzionari/dirigenti AGEA rendeva possibile l'esercizio delle relative azioni di regresso in favore degli odierni appellanti davanti al Giudice ordinario; **d)** ha disatteso l'eccezione di carenza di giurisdizione poiché la figura del "*Primo acquirente*" non era assimilabile a quella del sostituto d'imposta, assumendo egli un ruolo di più ampio rilievo nell'ambito

delle quote latte, così come delineato dalla normativa comunitaria e nazionale. Difatti, su di esso gravava la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime: è il destinatario di tutte le incombenze contabili, venendo individuato come il soggetto più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie per raggiungere l'obiettivo delle quote latte. Allo stesso competeva la contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte che gli venivano consegnati, è destinatario di sanzioni amministrative nel caso di omissioni o ritardi ed è soggetto a controlli da parte di vari enti (Regioni, Province, Ispettorato centrale repressione frodi, AGEA). Inoltre, diversamente dal sostituto d'imposta, il "*Primo acquirente*" è investito della relativa funzione con provvedimento amministrativo autorizzatorio. Ciò valeva a creare tra esso e la P.A. un rapporto di servizio, di cui ricorrevano tutti i requisiti previsti dalla giurisprudenza contabile e della Corte regolatrice. Delle similitudini, sosteneva il Collegio, potevano cogliersi con riguardo alla figura dell'esattore, in quanto "...**obbligato**..." a riscuotere il prelievo supplementare e a versarlo all'organismo competente (AIMA, AGEA) dello Stato membro, e a restituire al produttore il prelievo riscosso in eccesso, a seguito delle operazioni di compensazione nazionale. Dappoi, siccome il denaro che gestiva il "*Primo acquirente*" era pubblico o di pertinenza pubblica, egli rivestiva altresì la qualità di agente contabile, con assoggettamento al particolare regime di responsabilità di questi; **d.1)** ha respinto il difetto di giurisdizione, denunciato dall'Avv. Botasso (per una parte dei prevenuti) sotto altro

profilo, ossia per la sussistenza in materia della giurisdizione del Giudice Amministrativo, prevista dall'art. 2 *sexies* della legge n. 109 del 2005, competente anche per il risarcimento del danno. Il primo Collegio, evidenziava che sì a far tempo dal 26 giugno 2005 il complesso TAR-Consiglio di Stato aveva competenza esclusiva in materia di applicazione del prelievo supplementare, purtuttavia il Giudizio all'esame della Sezione non riguardava una controversia in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, ma aveva ad oggetto <<(…) *il danno conseguente (...) all'omesso versamento del prelievo*>> da parte del "Primo acquirente"; **d.2)** ha rigettato, senza validarla come "riserva di amministrazione", la questione relativa alla spettanza a Regioni e Province autonome dell'attività di recupero, mediante ruolo, in caso di mancato versamento del prelievo supplementare, siccome previsto dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 49, del 28 marzo 2003. Difatti, il recupero in via amministrativa e l'azione della Procura, tesa al reintegro del patrimonio nazionale ed eurounitario, si collocavano su piani diversi, almeno sino al completo ristoro delle somme; **e)** ha disatteso l'eccezione di inammissibilità della domanda attrice, ritenuta una duplicazione della costituzione di parte civile nel processo penale da parte dell'Amministrazione danneggiata, poiché solo l'integrale ed effettivo ristoro, al momento mancante, del danno erariale potrebbe indurre ad una declaratoria di improcedibilità e/o improponibilità della domanda attrice; **f)** e **g)** ha declinato, sulla nullità degli atti di costituzione delle persone giuridiche, la giurisdizione del Giudice

Ordinario; **h)** ha respinto l'eccezione di inammissibilità del libello per l'omessa audizione di Robusti Giovanni, giacché lo specifico potere (personale della parte) di chiedere l'audizione non poteva ritenersi conferito in via automatica al difensore, quale prerogativa *ex lege* dello *ius postulandi*; **i)** ha disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli amministratori delle cooperative poiché, avendo gli stessi agito con dolo, si era interrotto il nesso di immedesimazione organica tra persone fisiche (amministratori e rappresentanti legali) e società; **l)** ha respinto l'eccezione di incompetenza della Sezione giurisdizionale Piemonte, in relazione all'azione di responsabilità promossa nei confronti della "*Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A.*" e, per essa, nei confronti del suo Amministratore unico Robusti Giovanni, avente sede nella regione Veneto, in quanto l'attività della suddetta Società appariva <<...*strettamente intrecciata con quella della Cooperativa "Savoia Sei", rispetto alla quale si configurava come accessoria, come dato desumere dai meccanismi finanziari e contabili descritti dalla Procura...*>>; in sede preliminare, **m)** **rigettava l'eccezione di prescrizione**, sollevata dalle parti private con riferimento alle campagne lattiere dal 1998/1999 al 2003/2004, atteso che l'esordio della stessa era da ricondurre alla data del 26 (**recte**: 29) luglio 2006 di richiesta di rinvio a giudizio dei prevenuti da parte della Procura presso il Tribunale di Saluzzo; **n)** disattendeva il preteso supplemento istruttorio, atteso che gli accertamenti esperiti dal PM dovevano ritenersi esaurienti ai fini di una ponderata decisione nel merito; **o)** nel

merito, dopo ampia esposizione della normativa comunitaria e nazionale interessante i due segmenti temporali in cui è distinta la vicenda, con riguardo alle campagne lattiero – casearie dal 1997/’98 a quella del 2001/’02 e dal 2002/’03 a quella del 2005/’06, separate dall’entrata in vigore della legge n. 119 del 2003, la Corte regionale, primariamente, confermava che gli odierni appellanti erano stati tutti evocati nella loro qualità di amministratori delle Cooperative “*Savoia Latte*” da “*Uno a Sei*” e della Società “*Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A.*”, per ciò quali associazioni di produttori (le prime), aventi i requisiti necessari per la qualifica di “*Primo acquirente*”.

Non si trattava, quindi, di soggetti fittizi, ma di <<...*strumenti leciti nell’ambito del regime delle quote latte, quali primi acquirenti*>>.

Purtuttavia, come emergente dalle risultanze penali, si trattava di strumenti leciti piegati nondimeno a scopi illeciti, giacché <<...*i produttori aderivano alle cooperative per poter continuare a produrre tutto il loro latte, anche fuori quota, circostanza realmente verificatasi, senza subire le conseguenze patrimoniali negative imposte dai vigenti regimi normativi delle quote*>>.

Per ciò, il prelievo supplementare, “*autonomamente normato*” altro non era che danaro pubblico la cui acquisizione, benché obbligatoria (come di seguito), è stata elusa dalla concorrente condotta delle Cooperative e della Finanziaria F.G.R., con l’operato illecito e dolosamente preordinato dei propri amministratori.

La Sezione regionale, in perfetta corrispondenza con le emergenze penali, riteneva che in specie le cooperative e i loro

amministratori <<...erano comunque responsabili del versamento del prelievo supplementare per i produttori eccedentari, debitori finali>>.

Vi era poi, che dette persone giuridiche e i loro amministratori non effettuavano la ritenuta perché i versamenti relativi alle campagne 1998/'99, 1999/'00, 2000/'01 e 2001/'02 invece di essere trattenuti erano restituiti in forma di finanziamento su future compensazioni.

In ogni caso, con l'entrata in vigore della legge n. 119/'03, veniva <<rafforzato l'obbligo, già esistente a carico del primo acquirente, di riscuotere il prelievo supplementare e, a partire dall'innovazione normativa, attraverso la trattenuta sul prezzo del latte da pagare al produttore eccedentario, trattenuta che doveva essere effettiva e non solo annotata in contabilità, stante il ristretto termine per il versamento all'AG.E.A. (mensile e non più annuale)>>.

In sostanza, le cooperative avendo assunto la veste di primo acquirente, in tale qualità avrebbero dovuto provvedere ad effettuare la trattenuta del prelievo supplementare; che tuttavia non avveniva in termini reali, bensì in maniera fittizia, mediante artifici contabili. Difatti, le predette associazioni di produttori effettuavano solo contabilmente la ritenuta sul prezzo del latte pagato al produttore, mentre in realtà corrispondevano agli stessi il prezzo pieno, senza decurtarlo del super prelievo, e registravano in contabilità, in entrata, la ritenuta e, in uscita, un anticipo su compensazione di pari importo, il tutto evincibile dalle relazioni del C.T. del PM penale del 2005 e del 2007.

In seguito, gli artifici posti in essere dagli amministratori subivano una ulteriore evoluzione. Infatti, la Cooperativa "Savoia

Latte SeI s.c. a r.l. intrecciava rapporti con altra società, costituita *ad hoc* nel luglio 2003, la “*Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A.*”, che operava fittiziamente nel settore del credito.

Accadeva, invero, che con l'avvento della nuova disciplina comunitaria, che devolveva a ciascun Paese membro il modo in cui i primi acquirenti dovevano assicurare la riscossione del prelievo supplementare dai produttori, condizione assolta dall'Italia che, con la legge n. 119 del 2003, ha posto a carico degli acquirenti la trattenuta del prelievo entro trenta giorni, le Cooperative si sono trovate in difficoltà a persistere nel pregresso sistema del pagamento dell'intero prezzo in attesa di una ipotetica compensazione. Cosicché, la costituzione della “*Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A.*” <<*consentiva ai produttori di essere remunerati alle stesse condizioni*>>.

Il primo Collegio riteneva, in definitiva, tutto il materiale probatorio acquisito in sede penale idoneo a formare il proprio convincimento, quanto alle responsabilità dei prevenuti, risultando pacifico che gli stessi, quali acquirenti (di diritto o di fatto), hanno gestito danaro pubblico o di pertinenza pubblica e in quanto gestori di dette risorse (nella loro disponibilità se solo avessero osservato la disciplina comunitaria) erano agenti contabili soggetti alla relativa responsabilità.

Riguardo all'elemento psicologico, la Corte confermava l'ipotesi accusatoria del dolo, siccome emergente dalla minuziosa documentazione acquisita in sede penale a comprova del delitto di truffa aggravata, trattandosi di reato che presuppone artifici e raggiri

per ottenere un profitto illecito inducendo la controparte in errore.

Vi era poi che il comportamento doloso faceva sì che i prevenuti dovessero rispondere del danno *“...ciascuno in solido con gli altri amministratori della singola cooperativa per i mancati versamenti a questa riconducibili nel periodo di permanenza in carica. In particolare, gli amministratori di Savoia Latte Sei e di F.G.R. dovevano rispondere del danno in solido fra loro per il periodo in cui la finanziaria ha operato strumentalmente rispetto alla cooperativa”*.

Relativamente al danno, il Collegio giudicante ha ritenuto attendibile il conteggio eseguito dalla Polizia Tributaria di Torino (e di cui alla relazione del 24 novembre 2008), che ha analiticamente ricostruito - in base ai dati forniti dall'AGEA e tenendo conto delle concordanti risultanze del S.I.A.N. (Servizio Informatico Agricolo Nazionale) e dei premi P.A.C. (Piano Agricolo Comunitario) dovuti ai produttori in attuazione della politica comunitaria di sostegno agli allevatori - il pregiudizio alla finanza pubblica nella misura complessiva di **€ 203.232.109,47** (oltre accessori). Nulla poi escludeva che in sede esecutiva potesse tenersi conto di quanto nelle more recuperato dai produttori, a mente degli artt. 8 – *quater* e segg. del d.l. n. 5 del 2009, disciplinante forme rateali di estinzione del debito.

Da ultimo, elencava il danno addebitabile a ogni singola realtà associativa (a cui si rinvia), che provvedeva poi a ripartire tra i diversi amministratori oggi a giudizio (nel modo in epigrafe indicato), in ragione dell'incidenza causale e della operatività temporale.

4. Della sentenza de qua si gravavano, con appello principale iscritto al n. 45.831, i sigg.ri: 1) **Robasto Francesco**, 2) **Rossa Antonio**, 3) **Bedino Sebastiano Alberto**, 4) **Giletta Celestino**, 5) **Mainero Dario**, 6) **Cravero Mauro Giuseppe**, 7) **Forestiero Marilena**, 8) **Taricco Gianfranco**, 9) **Gallo Matteo** e 10) **Barberis Andrea**, che rassegnavano le seguenti conclusioni: **in via pregiudiziale**, accertare e dichiarare il **(1)** difetto di giurisdizione dell'adita Corte; in via istruttoria, **(2)** ammettere i mezzi di prova tutti non ammessi in primo grado e di cui al paragrafo III dell'impugnativa; **nel merito**, **(3)** prosciogliere da ogni pretesa i deducenti vuoi perché l'azione risarcitoria doveva ritenersi in parte estinta **(3.1)** per prescrizione, vuoi perché **(3.2)** l'azione stessa era infondata; **in subordine**, nell'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta una qualche responsabilità in capo agli appellanti, **(4)** ridurre il contestato danno erariale tenendo conto di quanto già recuperato dall'Amministrazione, con vittoria di spese ed onorari di ambedue i gradi di giudizio.

Con un primo motivo è contestato il: <<**I. 1. Difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori delle Cooperative Savoia. 2. Difetto del Giudice contabile sussistendo la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 2 sexies l. 109/05. 3. Difetto di giurisdizione in relazione all'art. 1, comma 9, della legge n. 119/2003. 4. Violazione del principio del ne bis in idem**>>.

Sostenevano che il ruolo affidato dall'ordinamento al primo acquirente era assimilabile a quello del sostituto d'imposta, chiamato,

per legge, a sostituire in tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi, successivamente versandole allo Stato. Ma un tale compito, affidato per legge e a titolo gratuito a dati soggetti privati, non era "*...sufficiente a trasformare il soggetto "responsabile della riscossione" in un agente contabile nemmeno di fatto*>>. E questo perché il sostituto d'imposta, in specie le Cooperative, si limitava <<*(...) ad effettuare una trattenuta e a versare tale somma per pagare un debito del sostituito (...) svolge(ndo) una funzione di delegato legale del debitore senza sostituire l'Amministrazione finanziaria nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio*>>.

Dappoi, il prelievo, come previsto dall'art. 4, comma 2, del Regolamento CE n. 1788/03, costituiva un debito del produttore e non una risorsa pubblica, a nulla rilevando la circostanza che tale somma sarebbe stata destinata a finanziare "*interventi tesi a regolarizzare i mercati agricoli*" e "*spese del settore lattiero-caseario*".

Pertanto, le Cooperative non svolgevano un'attività amministrativa, nemmeno in quell'ampia accezione – consistente "*nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio*" attraverso attività di "*diritto privato*" – che era ritenuta dalla Corte regolatrice come sufficiente a fondare la responsabilità contabile. A tale stregua, il richiamo alla sent. n. 20132 del 2004 della Suprema Corte non poteva ritenersi pertinente in quanto riguardante l'attività di gestione, da parte di un'associazione di produttori di latte bovino, di

danaro ricevuto dal Fondo agricolo di garanzia comunitaria a titolo di "indennità" spettante ai produttori associati, attività completamente diversa da quella di riscossione del prelievo supplementare.

Di talché, non ricorreva un rapporto di servizio ma neppure le fattezze giuridiche di un agente contabile, in mancanza di una investitura per lo svolgimento di una determinata attività in favore della P.A., "*...in assenza di un inserimento, quanto meno funzionale, nell'apparato organizzativo dell'amministrazione e, pertanto, in mancanza di una proposizione funzionale all'interno della medesima*".

E nel caso di specie, non vi era <<*...alcun rapporto di servizio tra il primo acquirente di prodotti lattiero caseari e la P.A. in quanto l'acquirente, nell'esercizio di tutte le attività connesse con la gestione del prelievo supplementare, non esercita alcun potere discrezionale o alcuna attività autonoma, realizzando una mera attività di esecuzione di adempimenti impostigli dalla legge, senza assumere alcuna concreta posizione nell'ambito della P.A.*>>. E ciò rinveniva conferma nella sent. n. 211, del 19 maggio 2001, della Corte regolatrice, che ha espressamente escluso la configurabilità di un rapporto di servizio tra l'AIMA (oggi AGEA) e l'UNALAT, alla quale era stato affidato il compito di provvedere all'"*attribuzione delle quote individuali ai produttori associati*", alla "*tenuta della contabilità relativa alle consegne e alle vendite del latte*", alla "*trasmissione della contabilità all'AIMA nei termini previsti*", oltre che "*alla riscossione e al versamento dei diritti di prelievo eventualmente dovuti dai singoli produttori associati*", id est "*tutti compiti che la legge oggi riconosce in*

capo al primo acquirente”.

Ciò premesso, i deducenti contestavano la giurisdizione anche perché le controversie sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari erano devolute, a mente dell'art. 2 – *sexies* della legge n. 109/05, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che in detta materia decideva anche sul risarcimento del danno (art. 7, della legge n. 1034/1971).

E la conferma di tale argomentare la si rinveniva nella perfetta coincidenza tra il danno azionato e il preteso credito del prelievo.

La giurisdizione era poi denunciata sotto altro profilo, atteso che l'art.1, comma 9, della legge n. 119 del 2003, prevedeva un sistema di controllo e di riscossione del prelievo eventualmente non versato, individuando il soggetto – le regioni – e le modalità – iscrizione a ruolo – per il recupero delle somme suddette. Cosicché, << (...) *finché la Regione non avrà posto in essere i necessari atti esecutivi per ottenere la soddisfazione del credito e prima che sia esaurito il suddetto procedimento coattivo lasciando eventualmente insoddisfatta l'Amministrazione creditrice, la sussistenza di un qualche danno erariale non è nemmeno prospettabile*>>.

Da ultimo, gli appellanti ponevano in rilievo che l'AGEA stava fattivamente procedendo al recupero delle somme oggi pretese, si era costituita parte civile nel procedimento penale, chiedendo, a titolo di risarcimento del danno, sempre le medesime somme già in via di recupero e anche oggetto di ristoro nel presente giudizio (con una sostanziale triplicazione della domanda stessa). Per tale ragione,

l'azione formulata dal Procuratore regionale era improponibile, stante il principio del "*ne bis in idem*".

Con un secondo motivo è denunciata: <<***Insussistenza delle violazioni contestate sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo quanto del dolo***>>.

Sostenevano che le presunte violazioni della normativa nazionale e comunitaria erano del tutto inesistenti e, sopra tutto, la fattispecie contestata non poteva integrare gli estremi della truffa aggravata in danno di ente pubblico. Difatti, previo richiamo delle interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali sull'elemento materiale della truffa, siccome integrato dagli "*artifici e raggiri*", era evidente la mancanza di esso laddove si sosteneva (come nelle sentenze penali) che le cooperative erano soggetti realmente esistenti ed operanti, non rappresentandosi sul piano oggettivo alcuna alterazione della realtà esterna, non potendosi per ciò ravvisare l'artificio nello scopo per cui tali soggetti sono stati utilizzati. Lo scopo per cui uno strumento lecito viene utilizzato, infatti, in assenza di alcuna alterazione della realtà richiesta dalla legge quale elemento oggettivo della truffa, è del tutto irrilevante, con la conseguenza che per questo specifico motivo **il predetto reato non è ravvisabile**.

Il fatto che le cooperative non operassero la reale trattenuta del prelievo (**peraltro non obbligatoria**) ed il relativo versamento in sé e per sé non costituisce alcun artificio, ma eventualmente il semplice illecito previsto dagli artt. 5 delle leggi 468/92 e 119/03.

Inoltre, le modalità contabili attuate dalle cooperative non erano

affatto sussumibili nell'applicazione della norma penale di cui all'art. 640 c.p. Infatti, la legge n. 468 del 1992 prevedeva che il versamento delle trattenute, operate dal primo acquirente con riferimento alla produzione eccedente la quota consentita, dovesse avvenire al termine della campagna lattiero – casearia, ossia una volta effettuata la compensazione nazionale e rilevato definitivamente il debito di ciascun produttore verso l'autorità statale.

Le sentenze delle Corti penali, su cui si sono adagiati i Giudici erariali, consideravano il finanziamento operato dalle Cooperative Savoia Latte ai produttori, che prestavano delle somme coincidenti con il super prelievo, un meccanismo artificioso in quanto il c.d. anticipo su compensazione era cosa diversa da un finanziamento, non era prevista la corresponsione di un interesse e la scadenza entro cui si sarebbe dovuto restituire, non era prevista la dazione di una qualche garanzia. In realtà, le cooperative avevano finalità mutualistiche e non di lucro, per ciò un finanziamento in favore dei soci non poteva essere a titolo oneroso; la scadenza dello stesso coincideva, ove il prelievo non era interamente compensato, con il termine entro cui sarebbe dovuto avvenire il versamento, ossia entro la fine di agosto dell'anno successivo.

La mancata restituzione di detti prestiti non dipendeva dalle Cooperative, bensì dalla circostanza che i produttori avevano impugnato le comunicazioni di prelievo avanti ai TAR, dai quali avevano ottenuto la sospensione dell'obbligo di versare il prelievo, con conseguente slittamento del termine entro cui effettuare il

versamento e, quindi, per la cooperativa del termine entro cui pretendere la restituzione di quanto anticipato.

Tuttavia, soggiungevano, le Cooperative avevano chiesto delle garanzie ai produttori per assicurarsi la restituzione dei crediti, siccome integrate dalle lettere di riconoscimento di debito che giuridicamente si definiscono fideiussioni.

Nella vigenza della legge n. 119/03, che aveva modificato i termini del versamento del prelievo, la trattenuta, divenuta con il nuovo regime normativo obbligatoria, doveva eseguirsi al momento del pagamento del latte conferito fuori quota, mentre il versamento doveva essere eseguito nei trenta giorni successivi. A questo punto inizia ad operare la società F.G.R. S.p.A. di cui era socio al 98% Giovanni Robusti, oltre che amministratore, la quale dopo aver ottenuto dalla Savoia Sei la cessione dei suoi crediti derivanti dalla vendita di latte conferito ai caseifici, finanziava i produttori tramite anticipazioni su fatture, che avrebbero dovute essere pagate, sulla base di un contratto di somministrazione stipulato con la Cooperativa.

In conclusione, si era al cospetto di attività del tutto trasparenti, non integranti alcun artificio, mentre le scritture contabili rappresentavano nulla di diverso da quello che avveniva nella realtà. Al più, le predette cooperative erano responsabili di un mancato adempimento sanzionato in via amministrativa.

Quanto al danno, *<<...lo stesso non era certo nella sua esistenza e tanto meno nel suo ammontare, posto che, definito il contenzioso in corso, potrebbe non sussistere perché le somme, o*

non erano dovute, o comunque dovranno essere pagate dai produttori, unici obbligati al versamento>>.

Veniva poi contestata la ricorrenza del dolo, caratterizzante il delitto di truffa.

Difatti, ricordavano che per le campagne dal 1998/'99 al 2002/'03, la materia risultava disciplinata a livello comunitario dal Reg. CEE n. 3950/'92, che istituiva il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, e dal Reg. CEE n. 536/'93, che stabiliva le modalità di applicazione del prelievo stesso; tale normativa faceva obbligo all'acquirente di versare, ogni anno, entro il primo settembre, il prelievo imputato ai produttori conferenti per le consegne del latte da loro effettuate in esubero rispetto al Q.R.I. assegnato, eventualmente trattenendo anticipatamente tali importi sul prezzo del latte. Nella vigenza di tale disciplina, gli acquirenti erano destinatari di una facoltà, non dell'obbligo di trattenere l'importo dovuto dal produttore a titolo di prelievo supplementare.

In sostanza, la << (...) *consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta sul versante dell'ingiustizia del profitto, così come ricostruito dalla Corte di merito*>>, non poteva ritenersi conciliabile con i contenuti del verbale in atti, del 17 aprile 2000, con il quale il Colonnello Zito, appartenente al Comando Carabinieri – Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari, chiamato a svolgere accertamenti sull'attività della Cooperativa "Latte Padano Sei", di cui era Presidente Robusti Giovanni, in merito all'osservanza dell'art. 5,

comma 4 della legge n. 468/92, si esprimeva in termini di assoluta liceità della condotta con cui la Cooperativa rendeva noto di non attuare alcun prelievo di somme, mantenendo le stesse nella piena disponibilità del produttore come acconto alla compensazione.

Identiche considerazioni risultavano esportabili alle campagne 2004/05 e 2005/06. Difatti, per tali periodi la materia è stata disciplinata a livello comunitario dal Reg. CE n. 1788/03 e dal Reg. CE n. 595/04; a livello interno dalla legge n. 119/03. Ebbene, anche con la nuova disciplina le Cooperative non procedevano al versamento del prelievo in ragione della sospensione giurisdizionale dei relativi provvedimenti impositivi.

Cò, per i deducenti, costituiva *<<...elemento certamente orientato nel senso di attribuire agli imputati uno scusabile difetto di consapevolezza dell'agire contra legem e, in particolare, di ricavare un ingiusto profitto, quello rappresentato dalla titolarità soggettiva dell'obbligazione nei confronti di AIMA e AGEA...>>*.

Con un terzo motivo sono denunciati vizi *<<III. Sull'istruttoria>>*. Gli appellanti invero contestavano la mancata ammissione della C.T.U. contabile e della prova per testi. A loro dire, l'istruttoria di prime cure si sarebbe rivelata tutt'altro che esauriente non avendo preso in considerazione la documentazione prodotta e giungendo così a quantificare il preteso nocumento erariale in misura di gran lunga superiore a quella potenzialmente dovuta. Ove fossero stati presi in esame tutti i provvedimenti giurisdizionali di annullamento del prelievo supplementare, le procedure di recupero

coattivo del credito già azionate dagli organi preposti alla riscossione, anche attraverso le compensazioni con gli aiuti comunitari (che per stessa ammissione dell'AGEA ha condotto a un recupero di ben € **10.536.047,30**), e gli esiti della sottoscrizione dei contratti di rateizzazione *ex lege* n. 33/09, ci si poteva avvedere che il presunto danno erariale sarebbe stato inferiore di almeno **42,5 milioni di euro**.

4.1 Nella **memoria conclusiva, versata** in atti il **04 febbraio 2016**, gli appellanti insistevano nelle conclusioni formulate, integrandole con la richiesta di sospensione del giudizio a mente dell'art. 295 c.p.c. In breve, ribadivano il difetto di giurisdizione e l'insussistenza del danno erariale così come statuito dalla Corte di legittimità (sent. n. 897, del 12 gennaio 2015) che, nel decidere un caso identico a quello in esame, ha esplicitamente escluso che *“il primo acquirente sia un soggetto pubblico (incaricato di pubblico servizio)”*, trattandosi di un *<<...commerciante che compra latte nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali e per proprio interesse, cui vengono attribuiti determinati obblighi (...); è evidente che il commerciante inserito nelle liste degli acquirenti autorizzati resta un comune privato (...); certamente il primo acquirente ha degli obblighi non comuni ma si tratta di obblighi non dissimili da quelli posti in altre situazioni, soprattutto a fini tributari, per facilitare i controlli della Pubblica amministrazione su versamenti a sé spettanti>>*.

Dappoi, chiedevano la sospensione del giudizio per aver proposto, il 24 aprile 2015, ricorso alla C.E.D.U. avverso la sentenza definitiva della Corte di Cassazione n. 44369/14, intervenuta nei

confronti degli odierni appellanti, che ha “...*confermato l’associazione a delinquere unitamente alla truffa aggravata e continuata per la parte non prescritta*”.

Il ricorso, che con comunicazione del 26 maggio 2015 la Corte ha dichiarato ammissibile, si fondava sul fatto che, ai sensi dell’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU, nessuno può essere “*processato o punito*” per una “*offesa*” per la quale sia già stato “*definitivamente assolto o condannato*”. In sostanza, <<...*la giurisdizione penale – nel processare e condannare i convenuti per il reato di truffa – ha apertamente violato il divieto di bis in idem (...), giacché i fatti posti a fondamento del processo che ha portato alla sentenza di condanna sono sostanzialmente identici a quelli già oggetto dei procedimenti amministrativi all’esito dei quali sono state irrogate sanzioni pecuniarie*>>.

Ora, poiché l’auspicato accoglimento del ricorso travolgerebbe gli effetti della sentenza di condanna e la conseguente pretesa risarcitoria oggi azionata, si imponeva la sospensione del giudizio.

4.2 Con memoria prodotta in atti il 19 febbraio 2016 si costituivano, in ambito impugnativa principale, gli appellati in preambolo indicati, che intervenivano <<...“*ad adiuvandum*” (...) *al fine di veder accolte le conclusioni formulate dagli appellanti*...>>.

5. Si gravavano della predetta sentenza, con appello incidentale iscritto al n. 45.835, i sigg.ri: 1) Vicino Pierluigi, 2) Roccia Fausto, 3) Parizia Sergio, 4) Solavaggione Lorenzina, 5) Giordana Luigi, 6) Battisti Giovanni Battista, 7) Lenta Giorgio, 8)

Renaldo Angelo, 9) Maero Denis, 10) Mana Francesco, 11) Botta Marco, 12) Ternavasio Giuseppe, 13) Burzio Bernardino, 14) Strumia Giuseppe, 15) Morello Giuseppe, 16) Bono Giorgio, 17) Giordana Ferdinando, 18) Fogliato Antonio, 19) Macario Ban Adriano, 20) Airola Elio, 21) Mosso Giacomo Domenico, 22) Vignolo Elio Filippo, 23) Siccardi Giovanni e 24) Robusti Giovanni, concludenti, **in via pregiudiziale per:** il **(1)** difetto di giurisdizione della Corte dei conti; **(2)** l'inammissibilità del libello introduttivo, per violazione dell'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994, avendo omesso l'audizione personale del sig. Robusti Giovanni; il **(3)** difetto di legittimazione passiva degli amministratori delle cooperative; **(4)** l'incompetenza per territorio in relazione alla "*Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A.*"; **in via istruttoria per:** **(5)** l'ammissione dei mezzi di prova di cui al paragrafo IX del gravame; **nel merito per:** **(6)** il proscioglimento degli appellanti dalla pretesa risarcitoria, <<...*sia perché l'azione (...) deve ritenersi (6.1) in parte estinta per prescrizione, (6.2) sia perché (...) infondata (...)>>; **in gradato subordine:** **(7)** per la riduzione dell'ammontare del danno richiesto, "*...secondo i criteri indicati infra al punto VIII*", con vittoria di spese ed onorari di ambedue i gradi di giudizio.*

Con un primo motivo è contestato il << ***Difetto di giurisdizione della Corte dei conti***>> vuoi perché non vi era alcun rapporto di servizio tra l'acquirente di prodotti lattiero – caseari e la P.A., in quanto il primo non esercitava alcun potere discrezionale o alcuna attività autonoma, ponendo in essere una mera attività di

esecuzione di adempimenti impostigli dalla legge; vuoi perché, il primo acquirente era equiparabile a un sostituto di imposta, divenendo debitore della P.A. unitamente al produttore, non potendo in alcun modo configurarsi come gestore del prelievo, siccome confermato nella decisione “UNALAT” del 2001, mentre la pronuncia della Cassazione del 2004 è stata resa in tutt’altro contesto. In sostanza, l’acquirente era esso stesso vero e proprio debitore, non un depositario o gestore del prelievo, ed obbligato in solido col produttore.

Con un secondo motivo ci si doleva della: <<***Erroneità ed ingiustizia della sentenza per violazione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 19/94. Inammissibilità dell’atto di citazione***>>.

Robusti Giovanni contestava l’ammissibilità del libello introduttivo per omessa audizione, siccome ritualmente chiesta con scritto difensivo depositato presso la Procura regionale il 03 marzo 2009. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, le difese in sede preprocessuale si articolavano in distinti canali, non alternativi ma congiunti: quello documentale e quello personale, su cui alcun potere discrezionale era rimesso al P.M. in ordine all’opportunità e utilità dell’audizione dell’incolpato. Pertanto, la sua omissione comportava l’inammissibilità dell’atto introduttivo, come ritenuto da consolidata giurisprudenza. La circostanza poi che fossero stati i difensori dell’allora convenibile e non quest’ultimo personalmente a chiedere l’audizione non toglieva vigore alla tesi, perché il Robusti aveva conferito mandato speciale ai Procuratori,

destinatari per ciò del relativo potere.

Con un terzo motivo è denunciata: <<**Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata in punto di difetto di legittimazione passiva degli amministratori delle Cooperative**>>.

In specie, il contestato rapporto di servizio, ove sussistente, si era instaurato tra l'amministrazione e le società cooperative, non già con i loro amministratori.

Con una quarta censura è rilevata: <<**Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata in punto (di) competenza per territorio della sezione giurisdizionale per il Piemonte (...) nei confronti della F.G.R. S.p.A.**>>.

Deducevano l'incompetenza territoriale della Corte piemontese poiché la Società Finanziaria Giovanni Robusti non solo non ha mai avuto alcun rapporto di servizio nell'ambito della Regione Piemonte, ma non ha mai operato, nemmeno in via di fatto, in quel territorio regionale. I legami tra la Cooperativa Savoia Sei, che svolgeva le funzioni di primo acquirente, e la F.G.R., non investita (almeno formalmente) di dette funzioni, erano esclusivamente di natura finanziaria e, in particolare, avevano ad oggetto la mera cessione di crediti vantati dalla Cooperativa e/o dai produttori di latte.

Con un quinto motivo è contestata: <<**Erroneità ed ingiustizia della sentenza in merito alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno**>>.

Ritenevano che in ipotesi non si era verificato alcun occultamento doloso del danno e, per ciò, il *dies a quo* della

prescrizione doveva decorrere dal verificarsi dell'omesso versamento del prelievo supplementare maturato per ciascuna campagna lattiero casearia, costituente il momento genetico dell'evento dannoso. Di conseguenza, il termine - atteso che sotto il regime del Reg. CEE n. 3950/92 e della legge n. 468/92 le Cooperative primi acquirenti erano tenute ad effettuare il versamento del prelievo entro il 1° settembre di ogni anno, mentre con la legge n. 119/03 è stato introdotto l'obbligo di provvedere mensilmente, entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento - risultava ampiamente decorso con riguardo ai versamenti correlati alle campagne dal 1998 al 2004, per tardività dell'invito a dedurre, intervenuto in febbraio 2009.

Ma vi era di più, poiché l'Amministrazione (in specie le province di Cuneo e Torino), a seguito di controlli, ha notificato alle Cooperative numerosi verbali di accertamento tra il 2001 e il 2003, mentre soltanto per la campagna 2002/03 non risultavano notificati atti per essere la documentazione oggetto di sequestro da parte della Guardia di Finanza. Per cui, attesa l'ampia conoscenza dei fatti da parte della Procura, il termine doveva ritenersi ampiamente decorso, senza che potessero ritenersi atti interruttivi idonei la costituzione di parte civile e l'invito a dedurre.

Con la **sesta, settima e ottava censura** i deducenti criticavano, in sintesi, la sussistenza dell'elemento oggettivo, soggettivo e l'erronea quantificazione del danno erariale.

In specie, non diversamente dal precedente gravame (al quale si rinvia) è evidenziato che la prima sentenza si è conformata a quelle

penali, con un argomentare contraddittorio in quanto le Cooperative non erano fittizie ma soggetti giuridici esistenti, per cui non aveva fondamento l'affermazione della ricorrenza di artifici e raggiri allo scopo di evitare ai produttori di pagare il prelievo. Infatti, la circostanza che le stesse non trattenessero le somme e, per ciò, non le versassero non integrava alcun artificio, ma semmai l'illecito di cui all'art. 5 delle leggi nn. 468/92 e 119/03.

Vi era poi che le violazioni contestate erano insussistenti, giacché i primi acquirenti avevano una mera facoltà, non un obbligo di trattenuta, sul prezzo del latte pagato al produttore, dell'importo dovuto da quest'ultimo a titolo di prelievo supplementare; il contrario avviso contrastava con l'interpretazione vincolante della Corte di Giustizia e doveva dunque essere disapplicato.

Alla luce di tale interpretazione le Cooperative erano tenute esclusivamente al versamento del prelievo all'AIMA, poi AGEA, entro il primo settembre di ogni anno della campagna lattiera. Tuttavia, con riguardo alle campagne dal 1998/99 al 2003/04 le Cooperative non avevano proceduto al versamento a seguito della sospensione giurisdizionale operata dal TAR Lazio, mentre ciascuno dei produttori aveva ottenuto la sospensione a mente dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 dai Tribunali ordinari antecedentemente al 31 agosto 2000.

Con riguardo alle campagne 2004/05 e 2005/06, il Reg. CE n. 1788/03, seguito dal Reg. n. 595/04 e dalla legge nazionale n. 119/03, avevano riformato il sistema delle quote latte, peraltro facendo rimanere invariato l'obbligo per l'acquirente di versare entro il

1° ottobre di ciascun anno il prelievo imputato ai produttori. In ogni caso, anche per tali annualità le Cooperative non avevano proceduto al versamento perché i provvedimenti impositivi erano stati sospesi e poi annullati. Per ciò, alcun “*inadempimento*” poteva configurarsi.

Era poi dedotta l'insussistenza del danno erariale, sia perché il contenzioso risultava ancora aperto, sia perché si trattava di rapporti obbligatori tra lo Stato italiano e i produttori e non coinvolgeva le Cooperative. Per ciò, il preteso nocumento non poteva dirsi certo nel suo ammontare a causa del contenzioso e delle azioni di riscossione per via esattoriale ancora in essere. Ponevano in rilievo per ciò la scusabilità del loro errore, alla luce della facoltatività della trattenuta, della sospensione dei provvedimenti positivi e della generale confusione determinata dalla cattiva gestione del regime delle quote da parte dello Stato.

Inoltre, non diversamente da quanto rilevato dagli altri appellanti veniva contestata l'erronea quantificazione del danno, in quanto lo Stato italiano aveva interamente pagato il prelievo supplementare per tutte le annate dal 1995 al 2007; non era certa la quantificazione degli importi di cui doveva essere assicurata la copertura poiché non risultavano concluse le procedure di riscossione (come chiarito dalla nota del 24 ottobre 2012 del Ministero per le politiche agricole). In sostanza, ritenevano che i dati forniti dall'AGEA alla Procura erariale per la determinazione del pregiudizio non erano affatto attendibili, essendo emerso (come da allegato prospetto) che almeno per l'importo di **€ 42.574.512,35** nulla era dovuto, per essere stati i

provvedimenti impositivi annullati da decisioni giurisdizionali e tale cifra rappresentava il 20% (circa) della pretesa erariale.

Da ultimo, è criticata la decisione per avere configurato apoditticamente la responsabilità solidale degli appellanti, senza ripartire la parte di ciascuno in sede esecutiva, per non avere preso in considerazione la responsabilità di ciascuno, il ruolo e l'intensità dell'elemento psicologico, l'evolversi delle vicende processuali e per aver disatteso le istanze istruttorie.

5.1 Nella memoria conclusiva, versata in atti il **04 febbraio 2016**, i Patroni, oltre ad insistere nelle conclusioni formulate, integrate dalla richiesta di sospensione della causa a mente dell'art. 295 c.p.c. (prima illustrata), instavano per **l'estinzione dell'azione nei confronti dell'incolpato Airola Elio**, in quanto deceduto nelle more del giudizio di appello (in data 03 ottobre 2014).

5.2 Con successiva memoria, prodotta il **19 febbraio 2016**, si costituivano in ambito gravame incidentale, gli appellanti principali, chiedendone l'accoglimento.

6. Con scritto del 29 gennaio 2016 **la Procura generale formalizzava le proprie argomentazioni difensive**, deponenti per il rigetto degli appelli.

In estrema sintesi, a supporto della giurisdizione contabile richiamava gli incombenti che gravavano sul primo acquirente, investito di funzioni pubbliche con provvedimento amministrativo di riconoscimento, in vista del perseguimento degli obiettivi del regime delle quote latte, competendogli la contabilizzazione di tutti i

quantitativi consegnati e la riscossione del prelievo supplementare, di cui non poteva disporre dovendolo obbligatoriamente riversare all'AGEA, elementi tutti che, per via dell'inserimento funzionale delle Cooperative, integravano un rapporto di servizio in senso lato.

Richiamava per ciò la decisione delle SS.UU del 2004 in materia di quote latte e la destinazione a fini pubblici del denaro gestito dal primo acquirente. Dappoi, la giurisdizione era da trattenersi, malgrado le competenze del G.A., poiché il giudizio in esame non aveva ad oggetto l'applicazione del prelievo supplementare, ma l'aver disposto indebitamente delle suddette somme senza versarle, come per legge, all'AGEA. Per ciò, i primi acquirenti erano assimilabili ad agenti della riscossione ed erano investiti dei relativi obblighi e responsabilità.

Anche la concorrente attività di recupero dell'Amministrazione non inficiava la giurisdizione contabile, almeno sino al completo ristoro della perdita patrimoniale.

Quanto all'inammissibilità del libello introduttivo, per omessa audizione dell'appellante Robusti, ne contestava la fondatezza per mancanza di una procura speciale notarile che ne cagionava l'inefficacia. Doveva poi confermarsi la citazione in giudizio dei singoli amministratori poiché le Cooperative erano mere "scatole vuote", fittizie, per cui le attività dolose degli appellanti avevano reciso il nesso di immedesimazione organica.

Con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale, osservava che l'attività di gestione della F.G.R., di mero supporto alla Cooperativa Savoia Latte Sei, si era svolta nella regione Piemonte,

non nel Veneto. Pertanto, in adesione al criterio individuato dall'art. 2, lett. b) della legge n. 658 del 1984 e della sentenza n. 4/QM del 2002 delle Sezioni Riunite, la competenza era dell'adita Corte territoriale.

Sull'entità del pregiudizio, sottolineava la completezza dei dati forniti dall'AGEA e dal SIAN e la sussistenza di un credito dell'U.E. attese le dichiarazioni del Commissario pro tempore all'agricoltura. Da ultimo, negava la necessità dell'attività istruttoria sollecitata.

7. Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2016, atteso che i Procuratori delle parti private dichiaravano l'avvenuto decesso dell'incolpato Airola Elio e che il P.G., ritenendo insussistenti i presupposti per attivarsi nei confronti degli eredi, chiedeva "*la cessata materia del contendere*", il Presidente disponeva la riunione in rito delle impugnative, dichiarava l'interruzione, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., del **giudizio n. 45.835**, per l'intervenuto decesso del sig. Airola Elio, e rinviava per il prosieguo all'udienza del 02 dicembre 2016, poi procrastinata al 20 settembre 2017 e quindi al 25 ottobre successivo.

8. Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2017, essendo pervenute due istanze di rinvio dei Procuratori degli appellanti, per impedimenti e concomitante impegno presso altro Tribunale, a fronte delle quali il PM. si dichiarava favorevole al differimento della trattazione, il Presidente, sentito il Collegio, disponeva il rinvio all'udienza del 16 febbraio 2018, poi procrastinata all'11 luglio successivo.

9. Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno ribadito il contenuto delle impugnative e delle conclusioni scritte, alle quali operavano ogni ritenuto rinvio. Al termine della

discussione la causa, considerata matura, è stata trattenuta in decisione.

Le ragioni della decisione

[1] Riunione dei gravami.

Le impugnative, proposte separatamente contro la medesima sentenza, devono riunirsi in un solo processo, e ciò in applicazione degli artt. 335 e 350 c.p.c. (ora art. 184, 1° comma, del d.lgs. n. 174, del 26 agosto 2016, recante il Codice di Giustizia Contabile).

[2] L'ordine delle questioni.

La Sezione è chiamata ad affrontare, nel rispetto della progressione logica stabilita dal Legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (cfr. Corte di Cass. S.U., 22 aprile 2013 n. 9693), <<...gradatamente le questioni pregiudiziali proposte...>> dalle parti (artt. 267, 2° comma, c.p.c., e 101, comma 2, in relazione all'art. 7, comma 1, C.G.C.). Il che autorizza ad indugiare nello scrutinio di quelle che costituiscono presupposto (logico – giuridico) delle altre e il cui accoglimento potrebbe rendere ultronea la disamina delle restanti e del merito.

[3] Carenza di giurisdizione nei riguardi delle Cooperative “Latte Savoia” – Eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle attribuzioni della Regione Piemonte – Ne bis in idem.

Nell'appello principale (n. 45.831) è contestata la giurisdizione della Corte erariale per variegati motivi involgenti l'insussistenza di un rapporto di servizio tra le Cooperative Savoia Latte e l'AG.E.A.,

l'inconfigurabilità della qualifica di agente contabile in capo alle stesse, le attribuzioni esclusive del Giudice amministrativo, a mente dell'art. 2 *sexies* della legge 109/2005, in materia di super prelievo, le competenze, evincibili dall'art. 1, comma 9, della legge n. 119 del 2003, degli Enti territoriali nella riscossione delle somme da splafonamento nella produzione lattiero – casearia - che priverebbero questo Giudice di ogni possibilità di intervento sino al loro esaurimento - la violazione del principio del *ne bis in idem*.

In breve, le parti private sostenevano che il ruolo affidato dall'ordinamento al primo acquirente era assimilabile a quello del "sostituto d'imposta", chiamato per legge a sottentrare in tutto o in parte al contribuente (sostituito) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi, successivamente versandole allo Stato. Un tale compito, affidato per legge e a titolo gratuito a dati soggetti privati, non era però <<...sufficiente a trasformare il soggetto "responsabile della riscossione" in un agente contabile nemmeno di fatto>>. E questo perché il "**sostituto d'imposta**", in specie "**le Cooperative**", si limitava <<... *ad effettuare una trattenuta e a versare tale somma per pagare un debito del sostituito (...)* svolge(ndo) una funzione di delegato legale del debitore senza sostituire l'Amministrazione finanziaria nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio>>. Inoltre, il prelievo, siccome previsto dall'art. 4, comma 2, del Regolamento CE n. 1788/2003, costituiva un debito del produttore e non una risorsa

pubblica, a nulla rilevando la circostanza che tale somma era destinata a finanziare *“interventi tesi a regolarizzare i mercati agricoli”* e *“spese del settore lattiero-caseario”*.

Sicché, le Cooperative non svolgevano un'attività amministrativa, nemmeno in quell'ampia accezione – consistente *“nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio”* attraverso attività di *“diritto privato”* – ritenuta dalla Corte regolatrice come sufficiente a fondare la responsabilità contabile.

E la conferma di quanto sostenuto la si poteva trarre dalla sent. n. 897/15, del 12 gennaio 2015, della sezione VI penale della Corte di legittimità, intervenuta su fattispecie peculatoria di primi acquirenti, che ha escluso la qualifica di *“incaricato di pubblico servizio”* in capo ad una Cooperativa *“La Lombarda”* operante quale primo acquirente, non definito soggetto pubblico. Il richiamo invece alla decisione n. 20132 del 2004 della Suprema Corte, operato dal primo Collegio, non poteva ritenersi pertinente in quanto riguardante l'attività di gestione, da parte di un'associazione di produttori di latte bovino, di danaro ricevuto dal Fondo agricolo di garanzia comunitaria a titolo di *“indennità”* spettante ai produttori associati, attività completamente diversa da quella di riscossione del prelievo supplementare.

Invero, *“U.n.a.lat. non aveva affatto il ruolo di primo acquirente bensì quello – poi assegnato all'AGEA – di gestione del sistema delle quote latte per conto dell'Ente pubblico AIMA”* (Cass. 897/15).

In conclusione, non era ricorrente un rapporto di servizio, né erano configurabili le fattezze giuridiche di un agente contabile, in

assenza di una investitura nello svolgimento di una data attività in favore della P.A., *id est* “...*dell’inserimento, quanto meno funzionale, nel suo apparato organizzativo e, pertanto, in mancanza di una proposizione funzionale all’interno della stessa*”, come ritenuto in Cass. n. 211/’01, che ha espressamente escluso l’evenienza di un rapporto di servizio tra AIMA (oggi AGEA) e UNALAT.

La giurisdizione veniva poi avversata per essere le controversie sull’applicazione del prelievo supplementare devolute, a mente dell’art. 2 – *sexies*, l. n. 109/’05, in esclusiva al giudice amministrativo, che in tali materie decide anche sul risarcimento del danno (art. 7, legge n. 1034/’71).

In ipotesi, <<...*il danno, pretesamente subito dall’amministrazione, deriva(va) in modo immediato e diretto dall’asserito inadempimento del produttore, debitore nei confronti dell’amministrazione esattrice*>>.

Vi era poi un ulteriore profilo di doglianza, una sorta di eccesso di potere giurisdizionale, atteso che l’art.1, comma 9, della l. n. 119/’03, prevedeva un sistema di controllo e di riscossione del prelievo eventualmente non versato, individuando il soggetto – le regioni – e le modalità – iscrizione a ruolo – per il recupero delle somme suddette. Cosicché, << (...) *finché la Regione non avrà posto in essere i necessari atti esecutivi per ottenere la soddisfazione del credito e prima che sia esaurito il suddetto procedimento coattivo lasciando eventualmente insoddisfatta l’Amministrazione creditrice, la sussistenza di un qualche danno erariale non era nemmeno*

prospettabile>>. Da ultimo, gli appellanti ponevano in rilievo che l'AGEA stava fattivamente procedendo al recupero delle somme oggi rivendicate e si era altresì costituita parte civile nel procedimento penale, chiedendo a titolo risarcitorio sempre i medesimi importi già in via di recupero e anche oggetto della presente domanda (con una sostanziale triplicazione della identica pretesa). Per tale ragione, l'azione formulata dal Procuratore regionale era improponibile, perché violativa del principio del "*ne bis in idem*".

Identiche censure figurano poi nell'appello incidentale (n. **45.835**) ove, con certo rigore argomentativo, è avversata l'affermazione della sentenza secondo cui la giurisdizione contabile si radicherebbe in funzione della detenzione di denaro pubblico, o comunque di pertinenza pubblica, rappresentato dal diritto di prelievo.

Tale assunto era invero ritenuto del tutto controverso tanto che dalla stessa documentazione depositata dalla Procura attrice risultava che la Regione Piemonte aveva dato avvio alle procedure di riscossione coattiva, ai sensi dell'art.1, comma 9, della l. n. 119/03, con notifica di 221 cartelle di pagamento. E ciò induceva al convincimento che <<...*l'acquirente è esso stesso vero e proprio debitore della P.A., non un "depositario" o "gestore" del prelievo*>>, obbligato in ogni caso in solido col produttore.

[3.1] *Trattenimento della giurisdizione – Proponibilità della domanda – Non ricorrenza allo stato di preclusioni in ragione del principio del "ne bis in idem".*

Il Collegio, preliminarmente, dichiara non scrutinabile, per via

del giudicato interno formatosi sul relativo capo della sentenza (circostanza evidenziata altresì dal P.G. in udienza e non opposta dalle parti private), l'eventuale carenza di giurisdizione di questa Corte con riguardo alla Società "*Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A.*", avente come Amministratore unico il medesimo Robusti, poiché i motivi di appello non investono detto ente ma le "*Cooperative Latte Savoia*", in specie, con riguardo al tempo di operatività della finanziaria, la "*Latte Savoia Srl*", quale "*Primo acquirente*" riconosciuto.

In breve, le Cooperative, su cui le parti private negano la giurisdizione contabile, figuravano quali "*primi acquirenti*" del latte prodotto da allevatori associati e non, avendo ottenuto il riconoscimento di tale qualità dalle province di Cuneo e Torino, previa verifica della sussistenza di alcune condizioni e previa assunzione, da parte delle stesse, di determinati impegni (art. 7 Reg. n. 536/93).

La Società F.G.R. non era invece primo acquirente, non avendo ricevuto alcuna investitura con provvedimento della P.A.

Come riconosciuto dalla Corte di legittimità (sent. penale n. 44369/14, avente efficacia nell'odierno giudizio, anche se parziale) la predetta società è stata costituita nel luglio 2003 per essere parte integrante del sistema fraudolento posto in essere mediante la costituzione delle Cooperative Savoia. Difatti, nel momento in cui il legislatore nazionale, con la legge n. 119/03, ha introdotto il regime del versamento mensile dei prelievi trattenuti, occorreva che un altro soggetto, in luogo della "*Latte Savoia Srl*", si interponesse fra

allevatori e reali acquirenti (ossia i caseifici), girando tempestivamente ai primi i pagamenti effettuati dai caseifici nel corso dell'anno. E per detta finalità veniva appositamente creata la società Finanziaria Giovanni Robusti, che perpetuava le condotte ingannevoli e subdole sul versamento del prelievo supplementare, sino a quel momento serbate dalle varie Cooperative, quali meri *“passanti cartolari per le compravendite del latte”*.

La finanziaria in questione operava invece fittiziamente nel settore del credito. Invero, la predetta Società veniva finanziata dalla Cooperativa Savoia latte sei in quanto le erano ceduti i crediti verso terzi (i caseifici) a tasso zero, invece di funzionare come normale finanziaria che avrebbe dovuto anticipare il pagamento dei crediti vantati dalla cooperativa nei confronti dei caseifici (veri destinatari del latte prodotto) dietro corresponsione di un congruo tasso di interesse. Tra la F.G.R. di Giovanni Robusti e la predetta Cooperativa la regolazione dei rapporti avveniva poi attraverso una compensazione del credito della seconda verso la prima con quelli vantati dai produttori verso la Cooperativa per il prezzo del latte conferito: di talché, la F.G.R. provvedeva a pagare l'intero prezzo del latte ai produttori in quanto (come accertato in sede penale), ***“...non essendo (...) un primo acquirente del latte, (...) non era tenuta ad effettuare il prelievo verso i produttori né ad inviare alcuna documentazione agli organi di controllo”***.

A tale stregua è da dichiarare il giudicato interno, quanto alla giurisdizione contabile sulla predetta Società finanziaria, mentre

l'imputazione dell'obbligazione risarcitoria agli amministratori delle Cooperative e della F.G.R., comportando un mero problema di legittimazione sfuggiva alla verifica dei limiti esterni della giurisdizione.

Per gli altri profili, tutti gli appellanti hanno riproposto la carenza di giurisdizione sia con riguardo al riparto tra Ordini giurisdizionali [G.A., avente giurisdizione esclusiva, a far tempo dal 26 giugno 2005, sulle controversie pertinenti <<*l'applicazione del "Prelievo supplementare" nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari*>>, e G.O., avente giurisdizione sui provvedimenti amministrativi, integranti sanzioni, relativi alle misure comunitarie, con conseguente regime di impugnazione ex lege n. 681 del 1981, siccome previsto dall'art.1, comma 551, della legge n. 311, del 30 dicembre 2004] sia con riferimento all'eccesso di potere giurisdizionale, per asserito sconfinamento nelle attribuzioni delle Regioni (in specie della regione Piemonte), aventi potestà di recupero del prelievo con ruolo, aspetto che, pur investendo il profilo eventuale della proponibilità dell'azione (Cass. S.U. n. 1034, del 16 gennaio 2019), ad avviso degli appellanti sconfinerebbe nel perimetro della giurisdizione, con annessa violazione del principio del "*ne bis in idem*".

Orbene, ravvisa il Collegio che le prospettazioni degli appellanti, ancorché sostenute da rigore logico argomentativo, traente forza persuasiva, nell'adattamento a volte forzato alla fattispecie di causa, da autorevoli pronunce della Suprema Corte e

del Consiglio di Stato, non sembrano prestarsi a sottrarre la giurisdizione alla Corte dei conti, che per ciò deve trattenerci.

Occorre, preliminarmente fare una premessa di sistema: non è infrequente nell'Ordinamento che da una data fattispecie concreta possano discendere conseguenze diverse incidenti su diritti conoscibili da differenti Ordini giudiziari. L'unico limite è rappresentato dal rispetto del principio del "*ne bis in idem*", siccome inteso dalla Corte E.D.U. (da ultimo Grande Camera sent. 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia, ric. n. 24130 e n. 29758 del 2011) e dalla Consulta (sent. 24 gennaio 2018, n. 43), che tuttavia qui investe un profilo afferente la proponibilità dell'azione e non involge il perimetro della giurisdizione della Corte, principio questo fermo nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 10774/18, id. n. 31107/17).

Per ciò, poteva succedere che, per una medesima fattualità, potesse ricorrere la giurisdizione del plesso Tar – Consiglio di Stato in ordine alla debenza del c.d. "*Prelievo supplementare*", ossia con riguardo alle controversie relative all'applicazione (assegnazione, quantificazione ecc.) del suddetto super prelievo nel settore del latte, giurisdizione conferita, con decorrenza 26 giugno 2005, dall'art.2 *sexies*, del d.l. n. 63/05, convertito dalla l. n. 109/05, ed estesa anche al risarcimento del danno.

In specie, << [...] *le controversie cui si riferisce la disposizione richiamata (...) vanno (...) intese come quelle direttamente inerenti al momento dell'applicazione (...) del prelievo supplementare, che non ha di per sé natura di sanzione (...)*>> (Cass. S.U. 11 novembre

2005, n. 22021, 18 novembre 2005, n. 23355), restandone escluse, in mancanza di una espressa estensione, le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni, anche se emesse per la violazione di norme dirette ad assicurare il versamento del prelievo stesso, a conoscere delle quali è il Giudice Ordinario.

Ora, anche prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione (26 giugno 2005) la Suprema Corte - atteso che <<I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (...), introdotti dal regolamento CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal Reg. n. 3950/92) al fine di riequilibrare tale settore di mercato [...] appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo e non hanno natura sanzionatoria, così come ha stabilito la Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell'art. 234 (già 177) del Trattato>> - aveva escluso che: << (...) l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli produttori sia regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario>>, affermando per ciò <<...la giurisdizione del giudice amministrativo>> (Cass., S.U., n. 23734/05).

E ciò tenendo conto che le <<...norme istitutive di un ambito di giurisdizione amministrativa esclusiva, dovendo concernere materie "particolari" per il disposto dell'art. 103 Cost., vanno interpretate restrittivamente, escludendo i settori nei quali le situazioni giuridiche

*fatte valere in giudizio hanno tutte e sempre consistenza di diritto soggettivo, come appunto quello delle sanzioni amministrative, che infatti è riservato di regola al giudice ordinario dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e segg. (Cass. S.U. 04 luglio 2006, n. 15222, 02 luglio 2008, n. 18040)>> (Corte di Cass. S.U., n. 13897, del 25 giugno 2009, *idem*, S.U. civili, 12 aprile 2016, n. 7113).*

Di tal ch , al Giudice amministrativo sono assegnate le controversie aventi ad oggetto l'applicazione, la debenza del c.d. prelievo supplementare, nei confronti del produttore, quale debitore dello stesso, atteso che il prelievo non configurava una sanzione amministrativa, ma una misura di riequilibrio del mercato (Corte di Cass. S.U. civili, 11 agosto 2009, n. 18195).

Per detta identica finalit  pubblica (a rilievo sovranazionale) non poteva escludersi la giurisdizione reintegratoria contabile nelle ipotesi in cui il "Primo acquirente", all'interno di un rapporto di servizio contraddistinto anche dalla gestione (*lato sensu*, perch  intesa come disponibilit ) di danaro pubblico o comunque di pertinenza pubblica, abbia indebitamente disposto e, quindi, omesso di versare somme per tale causale introitate.

La giurisdizione contabile non contraddiceva infatti la disposizione regolamentare, pi  volte affermata dal Giudice amministrativo, che individua il debitore del prelievo nel produttore, non quindi nel "*primo acquirente*" (non legato da vincolo solidale al socio produttore), quale depositario (sino al suo riversamento) del prelievo, poich  chiamata a tutelare l'integrit  dell'Erario statale ed

eurounitario nelle ipotesi, non di disputa sulla debenza del prelievo supplementare e, quindi, sul momento dell'applicazione, assegnazione, quantificazione dello stesso, ma nei casi di prelievo acquisito, indebitamente non accantonato e, per ciò, non riversato all'AIMA/AGEA.

Il che confermava che le Cooperative "*Savoia Latte*" avevano assunto un ruolo centrale nella riscossione e nel riversamento del super prelievo di cui erano gestori e non meri debitori.

Per ciò, coloro che ricevevano somme di spettanza di Enti pubblici (AG.E.A.) non potevano sottrarsi agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento, a questi ultimi, dei suddetti introiti, pena la responsabilità verso l'Erario dello Stato.

In sintesi, l'oggetto dell'azione odierna non è rappresentato dalla violazione di un obbligo sanzionato pecuniariamente (rientrante nella giurisdizione del G.O.) e neppure da una disputa sull'applicazione del prelievo supplementare e correlato (eventuale) danno patito dal produttore per l'illegittima applicazione del regime delle quote latte (rientrante dal 2005 nella giurisdizione esclusiva del G.A.), ma dall'illecito omesso riversamento [per averne disposto attraverso una partita di giro, quindi contabilmente (non con una materiale apprensione e gestione) ponendo in essere un'operazione di finanziamento che sottendeva però un vero e proprio pagamento della Cooperativa o della Finanziaria, per conto della prima, al produttore] delle somme acquisite a titolo di prelievo supplementare dalle Cooperative, riconosciute "*Primo acquirente*", e, quindi, gestite,

di fatto e di diritto, dagli amministratori oggi a giudizio, che è provato avere operato nel loro esclusivo interesse, in quanto soci – produttori destinatari del prelievo.

A tale approdo il Collegio perviene seguendo una metodologia procedimentale contraddistinta: **a)** dalla definitoria della figura del “*Primo acquirente*”, inteso quale operatore autorizzato (con provvedimento amministrativo) ad acquistare il latte presso i produttori e a trattenere il c.d. “*prelievo supplementare*” per le eccedenze di produzione; **b)** dallo stabilire in che rapporto esso si colloca con l’AIMA/AGEA, quali enti destinatari del super prelievo, nonché nei confronti della Regione Piemonte; **c)** dalla qualifica della natura pubblica o privata della risorsa acquisita dalle Cooperative (nella qualità di “*Primi acquirenti*”), tenute ad effettuarne il riversamento all’AG.E.A. a ragione di un vincolo di indisponibilità.

A tale schema contenutistico faceva da sfondo la disciplina comunitaria e nazionale succedutasi nel tempo.

A) Periodo precedente il 1° aprile 2004.

Per contenere la produzione di latte, e le conseguenti ricadute sui prezzi di un’offerta superiore alla domanda, la Comunità Europea (di allora) imponeva agli Stati membri un apposito sistema di controllo dal lato dell’offerta (*id est* dei produttori). A tale scopo, a ciascun Stato membro è stata attribuita una “*quota di produzione*”, vale a dire il quantitativo massimo di latte, espresso in chilogrammi, producibile da ogni azienda, il cui superamento comportava [atteso che a far tempo dal 1° aprile 2015 il regime delle quote latte è stato superato, e

i prodotti lattiero caseari commercializzati dopo tale data non sono assoggettati ad alcun meccanismo di contenimento della produzione, anche se restano degli adempimenti a carico di alcuni operatori della filiera, come il “*Produttore*”, siccome disposto dal Regolamento UE n. 1308/2013 che ha abrogato il regolamento CE n. 1234/2007] per il produttore il pagamento di un “*prelievo supplementare*” parametrato al *surplus* di quantità di latte prodotto. Cosicché, l’applicazione di tale “*contributo*” fungeva da deterrente, poiché funzionale a rendere antieconomica la sovrapproduzione di latte e a ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda di latte. Invero, la funzione della predetta “*esazione*” era ben evidenziata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in due importanti sentenze della Sezione VI, del 25 marzo 2004, ove si afferma che: <<*Il regime di prelievo supplementare mira a ristabilire l’equilibrio fra domanda ed offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera [...]. Il prelievo supplementare sul latte costituisce una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale*” e non, quindi, una sorta di penalità>>.

Per ciò, il Regolamento CE n. 856/84, fissava, per l’intera Comunità, un quantitativo globale garantito di latte, ripartito tra i Paesi membri in base ai quantitativi consegnati sul territorio durante l’anno 1981. Dappoi, il quantitativo di riferimento attribuito ai produttori o agli acquirenti era pari al quantitativo di latte che essi avevano prodotto o acquistato nel corso di un determinato arco temporale. Il superamento di tale quantitativo di riferimento, in un periodo di dodici

mesi (dal 1° aprile al 31 marzo), comportava per il produttore l'obbligo di corrispondere un prelievo supplementare pari ad almeno il 75% del prezzo di riferimento del latte, istituito a far tempo dal 02 aprile 1984 e *“che serviva a finanziare il costo di commercializzazione di detta eccedenza”*. Solo *ai fini della riscossione*, il pagamento del prelievo, secondo le modalità prescelte dai singoli Paesi, poteva gravare sul produttore ovvero sull'acquirente, che a propria volta si rivaleva sul primo.

Il regime del prelievo supplementare sul latte, istituito inizialmente per un periodo di cinque anni, è stato prorogato sino al 31 marzo 1992 e differito al 31 marzo 1993.

Il nuovo Regolamento CEE n. 3950 del 1992 ha mantenuto, per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, il prelievo supplementare (nella misura del 115% del prezzo indicativo del latte) **da porre a carico dei produttori sui quantitativi** (di latte o equivalente latte) consegnati ad un acquirente (c.d. “consegna”) o venduti direttamente per il consumo (c.d. “vendite dirette”) e che superavano un quantitativo da determinare (art. 1). In breve, il prelievo supplementare veniva ripartito (ex art. 2) tra i produttori che avevano contribuito al superamento del quantitativo globale determinato dal Consiglio della Comunità per ciascuno Stato membro (art. 3), ma l'importo dovuto da ognuno veniva determinato previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati da altri produttori (art. 2, comma 1 Reg. del 1992).

In ordine alle consegne, costituenti la quasi totalità dei

quantitativi commercializzati, **all'acquirente è fatto carico** (dall'art. 2) **di versare all'organismo competente dello Stato membro**, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l'importo dovuto dal produttore a titolo di prelievo supplementare.

Di fatti, lo stesso poteva trattenere tale importo sul prezzo di latte pagato ai produttori debitori del prelievo ovvero, in mancanza della ritenuta, poteva riscuotere il medesimo dai produttori "*con ogni mezzo appropriato*", eventualmente anche con polizze fideiussorie a prima richiesta.

L'art. 10 del citato Regolamento disponeva espressamente che il prelievo supplementare, <<*...considerato parte degli interventi intesi a regolare il mercato agricolo (...), sia destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero – caseario*>>.

Per l'operatività di detto Regolamento, la Commissione della Comunità Europea ha emanato il Regolamento n. 536, del 09 marzo 1993, disciplinante gli elementi complementari per il conteggio finale del prelievo a carico del produttore e dettando misure intese a garantire il pagamento del prelievo supplementare in tempo utile con le procedure di controllo, che avrebbero dovuto consentire la regolarità della riscossione di quest'ultimo.

Di tal ché, all'art. 7, al fine di rafforzare "*la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime*", è stato previsto che <<*Gli Stati membri adottano le necessarie misure di controllo per garantire la riscossione del prelievo supplementare sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in eccesso (...). A tal fine:*

a) ogni acquirente che operi nel territorio di uno Stato membro dev'essere riconosciuto da tale Stato...>>.

Il riconoscimento deve essere accordato solo dopo aver verificato la sussistenza di alcune condizioni e dopo che l'acquirente ha dichiarato di assumere determinati impegni, vale a dire l'impegno a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui alla lettera c) dello stesso art. 7, nonché l'impegno a trasmettere all'autorità competente dello Stato membro (per l'Italia prima AIMA e poi AGEA) le dichiarazioni afferenti le distinte dei conteggi effettuate per ogni produttore.

Per ciò, a mente dell'art. 3, comma 1, del Reg. della Commissione n. 536/93, l'acquirente è reso responsabile della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero – caseari che gli venivano consegnati. I commi 2, 3 e 4 (siccome modificati dall'art. 1 del Reg. CEE n. 1255 del 1998), affidano al medesimo operatore della filiera una serie di adempimenti, che altrimenti sarebbero gravati sugli organismi interni dei Paesi membri, quali la trasmissione <<...all'autorità competente dello stato membro interessato di una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore, o se del caso (...) comunica a detta autorità competente il volume totale, il volume rettificato a norma dell'art.2, paragrafo 2, e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli è stato consegnato da produttori (...)>>

Al comma 3 è poi previsto che lo <<...Stato membro può disporre che l'autorità competente notifichi all'acquirente l'importo del

*prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato – a seconda di quanto deciso dallo Stato membro stesso – la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, o direttamente ai produttori interessati od agli acquirenti affinché li ripartiscano tra i produttori stessi>>. In ogni caso <<**Ogni anno, anteriormente al 1° settembre, l'acquirente versa all'organismo competente l'importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro**>> (art. 3, comma 4 cit. Reg.).*

In seguito, il Regolamento della Commissione n. 1392, del 09 luglio 2001, ha dettato nuove disposizioni applicative del Regolamento CEE n. 3950/92, rimasto in vigore sino al 31 marzo 2004, statuendo che l'importo del prelievo dovesse essere versato ogni anno dall'acquirente prima del principio di settembre, mentre gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per garantire che il prelievo fosse “*correttamente riscosso...*” (art. 11.1).

In sintesi, nelle ipotesi di consegna il regolamento n. 3950 del 1992, ha previsto che il “*primo acquirente*” poteva trattenere l'importo dovuto dai produttori sul prezzo del latte, a loro corrisposto, in quanto debitori del prelievo ovvero, in mancanza della ritenuta, poteva riscuotere il medesimo importo dal produttore “*con ogni mezzo appropriato*”. Per ciò, tale operatore poteva dunque trattenere (quale esercizio di una facoltà) sul corrisposto prezzo del latte – e come anticipo sul prelievo complessivamente dovuto – un importo per ogni consegna del produttore che avesse superato il quantitativo di riferimento a sua disposizione.

Ora, le disposizioni dei Regolamenti richiamati sono rimaste in vigore sino al 31 marzo 2004.

Nel corso del predetto periodo le Cooperative Savoia Latte “*da uno a cinque*”, costituite tra il 1998 e il 1999 e aventi quale oggetto sociale <<*Raccolta, conservazione prodotti agricoli*>>, di cui gli odierni appellanti erano i Presidenti, gli amministratori e i rappresentanti legali, hanno operato sostanzialmente fino al marzo 2003, per ciò nella vigenza dei Regolamenti prima richiamati e della legge italiana n. 468/’92, che ha dato loro applicazione.

Il 15 maggio 2000 è stata poi costituita la “*Cooperativa Produttori Latte Savoia Sei*”, avente, come tutte le altre, quale Presidente Robusti Giovanni, che ha svolto la propria attività anche nel vigore della legge n. 119 del 2003.

Tutte le Cooperative tranne la Savoia Cinque sono state poste in liquidazione verso la fine del 2005. In specie, la Cooperativa Savoia Sei cessò di operare con la campagna 2005/’06 e venne posta in liquidazione il 28 dicembre 2005.

La stessa si trovò ad operare con la Società “*Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A.*”, costituita il 14 luglio 2003, avente come Amministratore Unico Giovanni Robusti e con oggetto Sociale <<*Attività di finanziamento sotto qualsiasi forma e attività di prestazione di servizi a pagamento*>>.

Orbene, la legge n. 468, del 26 novembre 1992, volta a dare regolamentazione alle quote latte e al prelievo supplementare, ha riprodotto sostanzialmente l’impianto normativo comunitario.

Detta legge individuava nell'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, soppressa con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165) l'organismo competente al governo del settore, governo che gestiva in cooperazione con le Regioni e le Province autonome.

All'A.I.M.A. è subentrata l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), istituita dalla legge n. 165, del 27 maggio 1999.

In specie, la legge n. 468 del 1992 demandava all'AIMA, e successivamente all'AGEA, la pubblicazione degli elenchi dei titolari di quota in appositi bollettini, articolati per provincia (art. 2, comma 1, art. 3, comma 4), nonché l'eventuale compensazione nazionale - fra le eccedenze riscontrate a carico di taluni e i quantitativi di riferimento inutilizzati accertati per altri produttori - a seguito della quale veniva disposta la restituzione, ove dovuta, delle somme trattenute dagli acquirenti ai produttori in eccedenza rispetto agli importi stabiliti in sede di compensazione (artt. 12 e 12 bis).

Alle Regioni era comunque affidata (art. 2, comma 7) l'attività di controllo sulla produzione del latte e (art. 8) sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e prelievo supplementare, nonché (art. 11) l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Lo Stato (l'allora Ministero del Tesoro) rimaneva il destinatario dei versamenti del prelievo supplementare, che gli acquirenti dovevano effettuare - in unica soluzione entro un termine (diverso secondo che le trattenute fossero state operate a carico di produttori

associati ovvero non associati) decorrente dalla chiusura della campagna lattiero – casearia, cui si riferiva – in apposita contabilità speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma.

Ora, poiché la legge n. 462 del 1992 aveva previsto (all'art. 4) che la normativa comunitaria sulle quote latte si applicasse in Italia secondo la formula "A" dell'art. 5 – *quater* del regolamento n. 468 del 1968, nel testo integrato dal Reg. n. 856, del 31 marzo 1984, il Legislatore Nazionale scelse tale formula, **in cui il prelievo veniva riscosso a cura dell'acquirente da ogni produttore**, in applicazione dell'art.9, comma 2, del regolamento n. 857, del 31 marzo 1984, che fissava le norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare.

Per ciò, il regime comunitario del prelievo supplementare non prevedeva la sostituzione dell'acquirente al produttore in quanto debitore, neppure qualora detto acquirente avesse commesso delle irregolarità nella fissazione dell'importo del prelievo della cui riscossione era incaricato, anche mediante il conferimento di funzioni proprie dell'AGEA.

Con il d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, il Governo italiano ha previsto disposizioni applicative e di dettaglio, con particolare riferimento alla responsabilità, ribadita espressamente, degli acquirenti in ordine alle contabilizzazioni necessarie per il riscontro degli enti controllanti, alle comunicazioni che dovevano effettuare agli enti (ex art. 7) nonché all'analitica documentazione a corredo dei versamenti, da trasmettere, insieme alle ricevute, alle Regioni e

all'AIMA poi AGEA. In specie, il regolamento precisava gli aspetti relativi alla contabilità degli acquirenti e dei produttori (art. 10), alle compensazioni (art. 11), ai versamenti del prelievo supplementare da effettuare entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con cui l'associazione di produttori comunica l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore, nella contabilità speciale (art. 12), ai controlli da parte delle Regioni (art. 16) e al riconoscimento della qualità di "*Primo acquirente*", a seguito di istanza, quindi con propria espressa domanda quale abbrivo per l'investitura allo svolgimento di un'attività in favore della P.A., e previa verifica dei presupposti, con specifico provvedimento autorizzatorio, demandando alle Regioni il compito di istituire un apposito albo degli acquirenti, di cui copia doveva essere trasmessa all'AGEA. Sicché, l'iscrizione, previa domanda di riconoscimento, in apposito albo (dei "*primi acquirenti*") era fondamentale per dar luogo alla delega di funzioni, altrimenti da svolgere direttamente dagli Enti pubblici coinvolti. Difatti, per questa prima parte di operatività dei Regolamenti comunitari e della legge italiana n. 468 del 1992, che aveva dato attuazione al regime delle quote latte, non poteva revocarsi in dubbio che le diverse "*Cooperative Savoia Latte*" per poter operare come "*Primi acquirenti*", con annessi obblighi di contabilizzazione, di rendicontazione e conseguenti controlli, inizialmente delle Province, poi delle Regioni e successivamente degli Organismi statali deputati alla gestione del mercato agricolo, dovevano essere riconosciute, in specie con determinazione delle province di Cuneo e Torino e per

tale via essere inserite nell'elenco ufficiale degli acquirenti.

Agli atti sussistono le diverse determinazioni di riconoscimento, ma anche i provvedimenti di successiva revoca per inadempienze agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di prelievo supplementare sul latte bovino, talune gravate dinanzi al Giudice Amministrativo (cui si rinvia).

Ora, poiché le predette Cooperative rivestivano tali funzioni gestorie, l'art.2, comma 2, del Reg. CEE, n. 3950 del 1992, ha previsto che *<<Per quanto riguarda le consegne, l'acquirente tenuto al pagamento del prelievo versa all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l'importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato>>*.

Per tale via risulta dunque l'importanza delle funzioni affidate al "Primo acquirente" che, sulla base di tali disposizioni, è destinatario, non dell'obbligo di riscossione dal "Produttore" (almeno per questa prima fase), *<<...bensì dell'obbligo di versare all'Autorità competente le quote eccedentarie riscosse per conto dello Stato>>* (Cons. di Stato, Sez. III, n. 6119/'17, del 27 dicembre 2017), accantonando, per ciò, il percepito, in quanto non era *<<...libero di restituire al produttore la somma acquisita a titolo di prelievo supplementare [...]>>* (così Cass., V Sezione penale, n. 44369/'14, del 24 ottobre 2014, che ha definito, con effetti parzialmente vincolanti per l'odierno giudizio, la vicenda penale di condanna di parte dei prevenuti per il

delitto associativo finalizzato alla truffa aggravata in danno dello Stato – Agea, commessa con abuso di relazioni d'ufficio).

Di fatti, se è vero che la Corte di Giustizia ha affermato che: <<L'art. 2 n. 2, del regolamento 28 dicembre 1992 n. 3950 Cee del Consiglio deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere sul prezzo del latte pagato al produttore l'importo dovuto da quest'ultimo a titolo di prelievo supplementare, e (...) tale disposizione non impone (...) loro alcun obbligo in tal senso>> (Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. II, sent. 29 aprile 1999, causa C-288/97, Corte di Cass., SS.UU. civili, 12 dicembre 2006, n. 26434/'06), non poteva essere men vero che una volta che le Cooperative Savoia Latte avevano acquisito il super prelievo (atteso che la rappresentazione dell'operazione di finanziamento, a mezzo del super prelievo trattenuto contabilmente, sottendeva in realtà un vero e proprio pagamento dalla Cooperativa al produttore) non potevano disporne, avendo l'obbligo di versare il danaro nel conto di AGEA alla data prevista, risorsa che, per via del vincolo di scopo ad essa impresso, doveva ritenersi pubblica. Conseguentemente, l'attività dell'acquirente e il controllo sulla stessa dovevano ritenersi << [...] essenziali per garantire il corretto funzionamento sull'intero territorio nazionale del complessivo meccanismo che presiede(va) al regime delle quote latte>> (Corte Cost. n. 272, del 07 luglio 2005).

L'essere investito (con provvedimento amministrativo e su richiesta della persona giuridica) dell'incarico di "Primo acquirente",

faceva di quest'ultimo, quindi delle Cooperative, il destinatario di un rapporto di servizio non solo con l'AIMA/AGEA, ma anche con gli Enti sul cui territorio si trovavano ad operare, costituente l'indefettibile presupposto per trattenere e versare le somme a titolo di prelievo supplementare all'organismo a ciò deputato dal Paese membro.

Ora, il Collegio è ben consapevole che non è sufficiente un qualsivoglia apporto causale alla funzione (pubblica) per aversi una qualificazione dell'investitura come rapporto di servizio, necessitando che il "*Primo acquirente*": risulti inserito nell'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale dell'Ente pubblico per il conseguimento di un fine di questo; svolga in modo continuativo la relativa attività a rilevanza pubblicistica; sia assoggettato ad ordini, istruzioni, direttive o vigilanza da parte dell'Ente pubblico proponente.

Questo, a parere del Collegio, era però ciò che ricorreva nella fattispecie di causa ove il primo acquirente, riconosciuto dallo Stato membro con procedura pubblicistica (come avvenuto per le Cooperative Savoia Latte), è tenuto a versare le somme trattenute a titolo di Prelievo supplementare all'AIMA/AGEA, a restituire al produttore il prelievo riscosso in eccesso, a rispettare una rigorosa contabilità da tenere a disposizione degli Enti pubblici preposti ai controlli, è soggetto a vigilanza e sanzioni, decade dalla qualità rivestita al ricorrere di particolari condizioni e a seguito di procedura pubblicistica. Il che era quanto dire della ricorrenza di una relazione funzionale tra le Cooperative Savoia Latte e AGEA – Regione Piemonte, tale cioè da collocare il soggetto esterno nell'iter

procedimentale di detti enti, come compartecipe fattivo dell'attività amministrativa, realizzando in vece della P.A. un compito suo proprio, non rilevando la natura privatistica e mutualistica delle Cooperative medesime, nel cui contesto si inquadrano penetranti e incisivi poteri di controllo, di verifica a consuntivo ed anche di revoca del provvedimento autorizzatorio.

In sostanza, << [...] è idonea a radicare la responsabilità contabile l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale – che ben può essere un soggetto privato – e l'ente pubblico danneggiato; e tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando **sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato**, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione>> (Corte di Cass. SS.UU. civili, n. 328/19, del 09 gennaio 2019, che ha confermato la giurisdizione contabile su illecito ascritto, in solido, a soggetto rivestente la qualità di arbitro di calcio, iscritto all'A.I.A, e ad altro, nella qualità di commissario della C.A.N. per avere causato un indebito esborso da parte del Comitato olimpico in relazione ad una partita di calcio il cui risultato rientrava tra quelli rilevanti per il concorso pronostici Totogol).

Per cui, non diversamente dal caso deciso di recente dalla Corte regolatrice, gli Amministratori delle diverse Cooperative Savoia, non erano pubblici ufficiali, ma in quanto delegati ad esercitare

funzioni dell'AG.E.A., in ambito prelievo supplementare, di cui erano chiamati ad assicurarne, a tutti gli effetti, la corretta gestione, risultavano <<...*investiti di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche...*>>, atteso che, per l'attività svolta continuativamente, dovevano ritenersi inseriti, <<...*ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'Ente, si da ritenere il primo compartecipe dell'operato del secondo*>> (v. sent. S.C. ultima).

Dappoi, il danaro che gestivano le Cooperative, primi acquirenti, era pubblico, ovvero di pertinenza pubblica, per via del vincolo teleologico che legava le somme dalle medesime riscosse alle pubbliche finalità perseguite dall'Ente, con necessario assoggettamento alla giurisdizione contabile (Corte di Cass. SS.UU. n. 6425, del 25 marzo 2005). In tale direzione il "*Primo acquirente*" poteva rientrare nel novero degli agenti contabili esattori, anche se non tenuto a taluni adempimenti a detti agenti ascritti.

La circostanza poi che per tale primo periodo l'art. 5, comma 4, della legge n. 468 del 1992, non avrebbe previsto l'accantonamento materiale delle somme trattenute a titolo di prelievo supplementare né che la trattenuta dovesse essere effettiva, ma che potesse avvenire mediante un'operazione contabile [partita di giro che sottendeva un vero e proprio pagamento], rientrava nei fini perseguiti dai prevenuti di contrastare con ogni mezzo il regime delle quote latte, siccome definitivamente accertato dal Giudice di legittimità, nella sent. n. 44369/14, del 24 ottobre 2014 (qui di interesse).

Di fatti, la Suprema Corte ha accertato che le Cooperative (ma anche la Finanziaria di Giovanni Robusti, comunque non interessata dalla contestazione della giurisdizione), **per il tramite dei propri amministratori**, avevano <<[...]. l'indiscussa obbligatorietà di operare il prelievo supplementare, anche se non di effettuare una formale trattenuta [...]>>, mentre la circostanza che << [...] fossero primi acquirenti fittizi risulta(va) in re ipsa, non rispettando esse l'obbligo menzionato né pretendendo garanzie dai produttori all'atto della concessione degli apparenti finanziamenti...>>.

In sintesi, per la Corte di legittimità, << [...], se non vi era l'obbligatorietà della trattenuta (da intendere semplice facoltà, come sancito dalla Corte di Giustizia), **era certamente da escludere che il primo acquirente, sia prima che dopo il 1° aprile 2004, fosse libero di restituire al produttore la somma acquisita a titolo di prelievo supplementare: ed era proprio questo il risultato che il sistema ordito dagli imputati veniva a determinare**>> [Cass. Sez. V penale, n. 44369/14, del 24 ottobre 2014, (neretto Nostro)].

Per ciò, **il super prelievo in tale arco temporale veniva ritualmente operato dalle Cooperative Savoia Latte**, che poi anziché trattenerlo lo cedevano <<...in prestito ai singoli produttori...>> omettendo per tale via <<...l'accantonamento nella percentuale prevista sul corrispettivo di forniture di latte che risultino "a priori" eccedentarie rispetto alla quota...>>, in violazione della finalità perseguita dall'ordinamento che era quella di avere una effettiva <<...garanzia per assicurarsi la immediata disponibilità delle

somme nella eventualità che dovessero risultare dovute alla Comunità europea>> (Cass. civ., sent. n. 24329/11, del 18 novembre 2011, resa con riguardo alla Cooperativa Savoia Sei s.c.a.r.l.).

Non era invece concretamente sostenibile la <<(…) tesi che, dietro le corresponsioni ai produttori di somme di importo pari al super prelievo (o comunque calcolate sulla base del latte eccedentario comunque conferito), vi fossero anticipi su compensazioni o finanziamenti: invero, se si fosse trattato di finanziamenti sarebbe stato indispensabile prevederne la restituzione, se non curarne la restituzione effettiva, a prescindere dalla esazione dei prelievi. E' anzi la stessa linea difensiva comune agli imputati, giustificando la mancata restituzione con gli esiti delle iniziative giudiziarie poi azionate (rectius, con gli esiti delle sole iniziative risoltesi favorevolmente ai privati ricorrenti), a dimostrare che il "finanziamento" trovava causa diretta proprio nella prospettiva del prelievo supplementare>> (sent. penale qui di rilievo della Suprema Corte), quale pubblico denaro di cui disponevano indebitamente, così venendo meno all'obbligatorio riversamento agli organismi statali.

La Corte regolatrice, nella sent. n. 20132 del 2004, nell'affermare la giurisdizione dei giudici contabili nei casi di violazione del vincolo di destinazione delle somme erogate dall'Unione Europea da parte di associazioni di produttori di latte bovino, ha affermato che: <<...la nozione di rapporto di servizio non è limitata ai rapporti organico o d'impiego pubblico, essendo sufficiente che un soggetto venga investito dello svolgimento, in modo

continuativo, di una determinata attività in favore della P.A., con inserimento nell'organizzazione della medesima, e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata, essendo, invece, irrilevante il titolo giuridico col quale avvenga tale investimento. Come è stato più volte affermato dalle Sezioni Unite (da ultimo sent. 09 ottobre 2001, n. 12367) è proprio la natura dei fondi e la loro destinazione originaria alla persecuzione di interessi pubblici (in questo caso si tratta di interessi la cui tutela è imposta dal diritto comunitario) a non consentire una utilizzazione da parte di soggetti diversi da quelli indicati dalla disciplina comunitaria [...] per fini diversi dalla destinazione loro assegnata nel bilancio comunitario...>> (neretto Nostro).

Cosicché, sul piano sistematico l'attrazione nella cognizione del Giudice contabile della fattispecie odierna (con riguardo alle condotte oggetto della disciplina precedente il 1° aprile 2004), doveva avvenire attraverso la configurazione dei rapporti, tra Primo acquirente e Amministrazione comunitaria e nazionale, come rapporto di servizio in senso ampio, configurabile tutte le volte in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo all'Ente, si trovi investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore dello stesso, venendo conseguentemente ad inserirsi nella sua organizzazione e ad assumere particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l'attività medesima, nel

suo complesso è preordinata (Corte di Cass. S.U., 19 maggio 2016, n.10324, 14 gennaio 2015, n. 473, 21 maggio 2014, n. 11229).

Aspetti questi confermati anche in sede penale. Infatti, la sent. n.2437, del 30 giugno 2011, della Corte di Appello di Torino con riguardo alla contestazione della truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.p.), aggravata dall'abuso di relazioni d'ufficio (art. 61 n. 11 c.p.), nel confermare la prima decisione, a fronte delle tesi degli appellanti sulla insussistenza di alcun rapporto di servizio o di inserimento funzionale delle cooperative nell'organizzazione pubblicistica preposta alla riscossione del prelievo supplementare, perché detti enti erano semplici titolari di obblighi o adempimenti come qualsiasi operatore economico (pag. 84), osservava - con argomentare che la Corte di legittimità non contraddiceva, solo ritenendolo superfluo, atteso che "*...le ragioni che dovrebbero portare a riconoscere la qualità di incaricati di pubblico servizio in capo ai primi acquirenti risultano semmai sovrabbondanti rispetto alla pur qui contestata ravvisabilità degli estremi dell'aggravante ex art. 61 n. 11 c.p.*" (pag. 45 sent. n. 44369/14) - che <<*...se forse non si può parlare di vero e proprio inserimento funzionale delle cooperative nell'organizzazione statale preposta all'accertamento e alla riscossione di una prestazione patrimoniale dovuta (...), certo è che tale soggetto è chiamato in virtù della sua qualifica ad eseguire a favore dello Stato una prestazione di riscossione e versamento di un contributo dovuto da altri soggetti alla P.A. **alla quale è quindi legato da una relazione di servizio...**>> (pag. 85 sent. Corte App.).*

Da ultimo, la più volte evocata “*relazione di servizio funzionale lata*” costituiva una endiadi con l’espressione maneggio (da intendere qui come disponibilità all’esito di mere procedure contabili) del pubblico denaro, atteso che il prelievo supplementare risultava effettuato, anche se poi trasferito indebitamente ai produttori (in gran parte soci delle Cooperative) quale finanziamento su futura compensazione, integrando una tale evenienza le fattezze giuridiche dell’agente contabile, con annesse responsabilità nei confronti dell’erario, in ordine alle quali era del tutto irrilevante l’insussistenza dell’ulteriore dovere di resa del conto giudiziale - quale obbligo giuridico non necessariamente previsto per l’intera categoria - e, quindi, l’avvenuta gestione del danaro secondo moduli contabili e procedure di rendicontazione pubblicistiche.

E questo non fosse altro perché la Suprema Corte ha affermato che <<...è consolidato nella giurisprudenza di queste SU il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, in materia di responsabilità contabile (...), sono soltanto il carattere pubblico dell’Ente per il quale tale soggetto agisca (in specie, province di Cuneo e Torino, che hanno riconosciuto alle Cooperative la qualifica di “*primo acquirente*”, e AIMA/AGEA, destinatari delle somme riscosse) e del danaro o del bene oggetto della sua gestione...>> (Corte di Cass. S.U. civili, 13330, del 1° giugno 2010, id. n. 14891 del 2010), in specie il danaro oggetto di gestione era il prelievo

supplementare trattenuto e da riversare all'AIMA/AGEA.

B) Periodo successivo al 1° aprile 2004.

Con il Regolamento CEE n. 1788 del 2003, viene stabilito: che per il prelievo gli Stati membri sono debitori verso la Comunità delle somme dovute, destinate al Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (F.E.A.O.G.); *“gli acquirenti sono responsabili per la riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo di prelievo...che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori...o che riscuotono con ogni mezzo appropriato”*; se *“il versamento non è stato effettuato entro la data fissata...la Commissione deduce una somma equivalente al prelievo non pagato dagli anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuato dallo Stato membro in questione...”* (art. 3.2).

Dalla successione delle suddette norme emergeva il ruolo ancora più pregnante dei *“Primi acquirenti”*, in specie delle Cooperative e dei loro Amministratori (che agivano in loro vece), quali responsabili del versamento del prelievo supplementare per i produttori eccedentari, debitori finali.

Con la legge n. 119/03 è stato così statuito (art.5, comma 1): *<<...gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare (...) relativo al latte consegnato in esubero>>*, nonché (art. 5, comma 2) *<<...entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 (...) provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito c/c acceso presso l'Istituto tesoriere dell'AGEA>>*.

Con tale innovazione, è affermato l'obbligo del primo

acquirente di riscuotere il prelievo attraverso la trattenuta sul prezzo del latte da pagare al produttore eccedentario, trattenuta che deve essere effettiva e non solo annotata in contabilità, stante il ristretto termine di versamento all'AG.E.A.

Il super prelievo operato (anche in forma meramente contabile) non poteva (senza veruna scusabilità delle condotte) darsi in prestito ai singoli soci – produttori, dovendosi versare sul conto corrente intestato ad AGEA; le disposizioni, nazionali e comunitarie del 2003 (vigenti dal 1° aprile 2004) prevedevano poi, in alternativa al versamento, che l'acquirente poteva prestare una fidejussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta dell'Amministrazione.

Per ciò veniva confermato essere essenziale e funzionale al sistema comunitario, dopo la modifica introdotta con la legge n. 119/03 all'istituto del prelievo supplementare, l'osservanza dell'obbligo dell'effettivo ed indilazionabile versamento del suddetto prelievo presso l'istituto tesoriere dell'AG.E.A. nel termine di giorni 30 dalla trattenuta del medesimo, obbligo e maneggio del pubblico denaro che unitamente alla disposizione primaria, disciplinante la figura del "*Primo acquirente*", conferita all'esito di un pubblico procedimento e sulla base di determinati requisiti, valeva a rendere questi ultimi protagonisti nella realizzazione delle finalità pubbliche.

In sostanza, se pur vero che << (...) *l'obbligo di corrispondere comunque il super prelievo (...) grava sì sul produttore stesso (...)>>, della sua osservanza è tuttavia << (...) *fatto responsabile l'acquirente*>> (sent. n.44369/14).*

Di talché, << (...) la funzione di garanzia esercitata dal primo acquirente (beninteso, quando sia effettivamente tale) serve ad evitare che lo Stato debba attendere l'esito di eventuali ricorsi dei debitori obbligati anziché riscuotere alle scadenze stabilite per far fronte agli obblighi verso l'U.E.: serve altresì ad evitare che si debba impegnare in un'attività frammentaria e faticosa di riscossione nei confronti dei singoli produttori [...]; **è in sostanza un vero e proprio bene, la cui privazione costituisce un danno suscettibile di essere valutato patrimonialmente**>> (sent. n. 44369/14 cit.).

E per via di tali risultanze deve escludersi << [...] la configurabilità, così come ermeneuticaente ipotizzata dai ricorrenti (i quali fondano su di essa la propria tesi difensiva), di una assimilazione tra la posizione del datore di lavoro, sostituto d'imposta con riguardo alle ritenute previdenziali, e quella del primo acquirente di latte con riferimento alla trattenuta dell'importo corrispondente alle consegne eccedenti la quota individuale consentita al singolo produttore: infatti, mentre il datore di lavoro è tenuto ad applicare la ritenuta, che contribuisce a formare la retribuzione, su tutti i compensi corrisposti al lavoratore, il corrispettivo del latte prodotto nei limiti della quota assegnata al singolo produttore spetta totalmente a quest'ultimo **e le consegne fuori quota costituiscono un corrispettivo destinato esclusivamente all'AG.E.A.** E dunque, mentre il datore di lavoro, in caso di mancato pagamento della retribuzione, non è tenuto al versamento delle trattenute, per il primo acquirente del latte non esiste alcuna connessione tra il pagamento

del corrispettivo al produttore e l'obbligo di versamento all'AGEA del prelievo supplementare, cui egli è tenuto per legge a prescindere dalla scadenza contrattuale eventualmente prevista per il pagamento: anche perché (...), il conferimento di latte in esubero – in relazione al quale è imposto il versamento all'AGEA delle percentuali di legge – non dà luogo a corrispettivo a favore del produttore>> (Corte di Cass. n. 8763/10, id. n. 24329/11).

Ne discende la conferma della giurisdizione contabile verso le Cooperative e, quindi verso gli amministratori e rappresentanti legali che per esse hanno agito, intromettendosi nella gestione del pubblico denaro e non rispettando l'obbligo di riversamento né pretendendo garanzie dai produttori, all'atto della concessione degli apparenti finanziamenti, né fornendo garanzie a prima vista ad AGEA, piegando l'assetto cooperativo tra produttori, perfettamente lecito, alla costituzione di una organizzazione preordinata ad eludere artificiosamente il pagamento del super prelievo (Cass 44369/14 cit.).

La giurisdizione erariale è poi da confermare anche in costanza delle concorrenti attribuzioni del Giudice amministrativo, previste dall'art. 2 *sexies* della legge n. 109 del 2005, atteso che il giudizio all'esame del Collegio non riguardava una controversia in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte, ossia la cognizione sull'eventuale danno patito dal produttore per l'illegittima applicazione del regime delle quote, bensì il danno conseguente all'omesso riversamento del prelievo supplementare a cui erano tenute le Cooperative Savoia Latte, nella loro riconosciuta

qualità di “*Primo acquirente*”. Per ciò, la sussistenza di un danno erariale coincidente con il preteso credito da prelievo, non precludeva al Procuratore regionale l'autonoma azionabilità del primo.

Da ultimo, le attribuzioni delle regioni, in specie della Regione Piemonte, aventi potestà di recupero del prelievo con ruolo, siccome previsto dall'art.1, comma 9, del d.l. n. 49, del 28 marzo 2003, più che sconfinare nel perimetro della giurisdizione, investono il profilo della proponibilità dell'azione (c.d. criterio della proponibilità dell'azione escludente, in via ordinaria, un vincolo di pregiudizialità tecnica), prospettabile tuttavia solo al cospetto, al momento insussistente, di una perfetta sovrapponibilità tra le poste (quelle recuperate e quelle integranti danno) e di un completo recupero delle somme spettanti all'Erario statale ed eurounitario.

Anche gli ulteriori aspetti, coinvolgenti l'operato dell'AGEA, che si era costituita parte civile nel procedimento penale, al fine di avere, come dichiarato dagli appellanti, le stesse somme oggi loro imputate, non riguardavano la carenza di giurisdizione, bensì l'eventuale proponibilità della domanda, ma che in specie non poteva produrre alcun effetto preclusivo o di condizionamento, tampoco per violazione del c.d. “*ne bis in idem*”, giacché la Corte di Appello di Torino (sent. n. 2437, del 24 dicembre 2011) ha confermato le statuizioni civili relative al risarcimento del danno conseguente alle patite truffe nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell'AG.E.A., con condanna generica e rimessione delle parti davanti al Giudice civile, statuizione ribadita poi dalla Corte di legittimità.

Di tutta evidenza che una condanna generica a risarcire il danno da mancato versamento del prelievo supplementare non equivale a condanna per l'equivalente oggi preteso, per cui alcuna duplicazione risarcitoria si è realizzata.

Nelle suddette ipotesi, di parziali incameramenti del prelievo con le iscrizioni a ruolo (ex art. 1, comma 9, del d.l. n. 49 del 2003) e di accoglimento di parte dei ricorsi in opposizione non si avevano poste pienamente coincidenti con quelle pretese a titolo di danno erariale, atteso che, *ratione temporis*, gli esiti favorevoli dei ricorsi e di dette iscrizioni (ove concluse) risultavano già detratti, nel prospetto contabile eseguito dalla Guardia di Finanza e fatto proprio dai primi Giudici, dal complessivo nocumento, per cui la prosecuzione dell'odierno giudizio reintegratorio non poteva in alcun modo costituire una violazione del "*ne bis in idem*" convenzionale.

Purtuttavia, il Collegio non mancherà di tener conto, già nella fase gravatoria, delle somme nelle more versate a titolo risarcitorio così come si darà il giusto peso ai recuperi nel frattempo operati dall'Amministrazione pubblica ed allegati dalle parti private, in tal modo sterilizzando eventuali effetti locupletatori ingiusti (*ex multis*, Corte conti, Sez. III di app., n. 183/06, id. n. 777/10).

[4] *Erroneità ed ingiustizia della sentenza per violazione dell'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994 - Inammissibilità del libello introduttivo quanto alla posizione di Robusti Giovanni.*

Nell'appello incidentale i patroni hanno riproposto l'inammissibilità della citazione, asseritamente da estendere anche

agli altri appellanti per via della natura solidale della responsabilità amministrativa invocata nei loro confronti rispetto a Robusti Giovanni, considerato che <<...a fronte dell'esplicita richiesta di audizione personale avanzata da quest'ultimo in occasione del deposito delle proprie deduzioni difensive, la Procura non vi ha dato corso (...)>>.

Né in senso contrario poteva valorizzarsi la circostanza che la richiesta di audizione fosse stata formulata dai legali - in forza di procura rilasciata a margine delle "osservazioni scritte" del 02 marzo 2009, contenente esplicito riferimento alle vicende del processo che si andava ad instaurare - e non già personalmente dal Robusti.

Invero, per il principio di libertà delle forme degli atti processuali, l'atto doveva ritenersi valido avendo raggiunto lo scopo di esternare al PM la volontà del convenibile di essere audito.

[4.1] La ritualità dell'azione.

Le argomentazioni svolte non colgono nel segno e non sono tali da scalfire le ragioni della prima sentenza e quelle che seguono.

L'art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, prevede testualmente che il Procuratore regionale "*Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente*".

Dalla lettera della norma, siccome interpretata dalla prevalente giurisprudenza contabile, è dato rilevare che l'audizione personale

dell'invitato, al pari dell'invito a produrre memorie scritte e documenti, è atto della fase preliminare al processo erariale, integrante una condizione di promovibilità della relativa azione, volto a soddisfare non solo esigenze difensive dell'invitato, all'evidenza per evitare la citazione, ma anche esigenze correlate alla massima possibile completezza dell'istruttoria, ambedue funzionali al perseguimento di obiettive finalità di giustizia (così Corte dei conti, SS.RR. n.7/1998/QM). Inoltre, il diritto del convenibile, di poter chiarire verbalmente la propria posizione, non solo non è previsto come alternativo ma congiunto a quello di presentare memorie scritte, ma una volta esercitato si poneva come adempimento obbligatorio del Pubblico Ministero precedente, che non poteva per ciò essere disatteso e la cui violazione inevitabilmente avrebbe viziato in radice l'atto di citazione, al pari della mancata emissione dell'invito a dedurre (Corte dei conti, App. Sicilia, n. 269/'12, Sez. II, n. 92/'08).

Orbene, la richiesta dell'incolpato, indirizzata al Procuratore regionale, di poter chiarire verbalmente la propria posizione a seguito delle contestate imputazioni, pur non essendo soggetta a formule vincolanti deve, di tutta evidenza, contenere la chiara manifestazione della volontà di voler esercitare le facoltà conferite dalla legge, non determinandosi alcun obbligo di procedere all'audizione ove la richiesta sia formulata in modo condizionato od eventuale o quale rimessione al Requirente della valutazione dell'opportunità o necessità di realizzarla. L'esercizio del suddetto potere, ove non gestito personalmente dalla parte, poteva poi essere espressamente

delegato.

In ipotesi, Robusti Giovanni ha prodotto, il 03 marzo 2009, unitamente ad altri sette convenibili, "Osservazioni" comuni all'invito a dedurre, tese ad escludere, sotto vari profili, la propria responsabilità nei fatti contestati. A dimostrazione di quanto sostenuto erano offerti in comunicazione diversi documenti, mentre le deduzioni concludevano (a pag. 40-41) con il seguente "P.Q.M.": si chiede: *<<ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge n. 19 del 1994, che il sig. Robusti Giovanni venga sentito personalmente; che i sigg.ri [...] vengano prosciolti da ogni addebito in merito alla contestata responsabilità amministrativa fin da questa fase contenziosa>>*, il tutto a firma dei Patroni destinatari di delega a margine, recante, per tutti i convenibili, identico contenuto: *<<Io sottoscritto (...) delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv. Barbero Anna e Roasio Elisa, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni ampio potere di legge (...)>>*.

Orbene, ravvisa il Collegio che l'audizione costituisce un diritto potestativo del tutto autonomo dell'invitato. Di tal ch , la sua richiesta pu  essere fatta s  tramite il difensore delegato purch  munito di incarico professionale supportato da specifica procura alle liti contenente un passaggio sulla stessa, a rappresentazione della facolt  personale della parte.

Di talch , il principio della libert  delle forme non esime la parte attinta dall'invito dal conferire espressa procura contenente la delega all'esercizio di detta facolt  personale.

In sostanza, sia le deduzioni all'invito rivolto dal Procuratore regionale, sia la richiesta di essere sentito personalmente (audizione), sono atti personali del convenibile. Conseguentemente, l'eventuale procura (da conferire per iscritto), ove riferita (come in specie) alla fase preliminare e, quindi, all'esercizio della facoltà dell'invitato di chiedere di essere audito personalmente, deve necessariamente essere circostanziata anche su detta facoltà, che poteva delegarsi ma con specifica postilla (Corte dei conti, Sez. I di app., n. 412/10, del 10 giugno 2010). Per ciò, atteso che con la procura rilasciata dal Robusti ai difensori, a margine delle "osservazioni scritte", è conferito un generico potere di rappresentanza e difesa nel procedimento, non un esplicito potere di richiedere l'audizione personale del loro assistito, la richiesta in oggetto, in quanto formulata e sottoscritta soltanto dalla difesa, è da dichiarare inammissibile come disposto dalla prima Corte.

[5] << [...] Incompetenza per territorio [...] nei confronti della F.G.R. S.p.A.>>.

Robusti Giovanni contestava la competenza territoriale della Corte regionale atteso che la omonima Società finanziaria non solo non aveva mai avuto alcun rapporto di servizio nell'ambito della Regione Piemonte, ma non avrebbe mai operato, nemmeno in via di fatto, in quel territorio. I legami tra la Cooperativa Savoia Sei, che svolgeva le funzioni di primo acquirente, e la F.G.R., priva (almeno formalmente) di tale riconoscimento, erano esclusivamente di natura finanziaria e, in particolare, avevano ad oggetto la mera cessione di

crediti vantati dalla Cooperativa e/o dai produttori di latte.

[5.1] La competenza della Corte regionale per il Piemonte, luogo di verifica del danno (foro del danno) e della condotta causalmente prevalente.

Come noto la riforma organizzativa della Corte dei conti ha tratto riferimento, quale criterio di competenza in tema di danno pubblico fra le varie Sezioni regionali, dalla legge 8 ottobre 1984, n. 658 (ora artt. 18, 19 e 20 del C.G.C.), istitutiva della Sezione Giurisdizionale regionale per la Sardegna, normativa alla quale fa esplicito rinvio l'art.1, comma 3, del d.l. n. 453, del 15 novembre 1993. A mente dell'art.2, comma 1, della richiamata legge <<Sono attribuiti alla sezione...**a)** i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali; **b)** i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno si sia verificato nel territorio della regione...>>.

Per consolidata giurisprudenza si tratta di una competenza avente natura funzionale e inderogabile [ex multis Sez. 1^a d'app., sent. 08 luglio 2005, n. 219] ex art. 28 c.p.c., che non ammette

deroghe per ragioni di connessione di cui agli artt. da 31 a 40 c.p.c. [così Corte dei Conti, Sezioni Riunite n. 4/2002/QM, del 13 febbraio 2002, e n. 10/2003 (in quest'ultima in forma incidentale), Sez. 1°, sent. n. 366/A, del 31 ottobre 2003, id. n.219/2005] e che è rilevabile anche *ex officio* (finché la causa non è decisa).

Dalla disciplina in rassegna emerge la preferenza del giudice regionale per la cognizione su tutte le vicende di responsabilità che coinvolgono agenti locali ovvero soggetti in rapporto di servizio con la regione o con gli enti locali o sub - regionali: viene valorizzato il criterio di origine civilistica, a carattere soggettivo, del luogo di residenza o di domicilio del convenuto delineato all'art. 18 c.p.c..

Il criterio previsto dall'art. 2, lett. b) della legge n. 658 del 1984, fa riferimento anch'esso alla territorialità della sede, con riguardo ad ipotesi di responsabilità di amministratori, funzionari, impiegati e agenti di uffici o organi dello Stato che abbiano sede o uffici nella regione, e alla territorialità della condotta, quest'ultimo concetto di origine penalistica connesso al <<*forum commissi delicti*>> (art. 8 c.p.p.), per le ipotesi in cui l'attività di gestione o il fatto da cui derivi il danno si siano svolti nell'ambito di un dato territorio regionale.

I predetti riferimenti, di per sé idonei a risolvere i problemi di competenza in casi di perfetta concorrenza tra loro, ingenerano non pochi dubbi e difficoltà applicative sia nel caso in cui siffatta concorrenza non si verifica, sia nell'ipotesi in cui alla produzione dell'evento dannoso concorrano o confluiscono più comportamenti illeciti di soggetti incardinati presso uffici o sedi di diverse ragioni.

Tale ultima ipotesi, non rinveniente specifici riferimenti normativi a suo governo, ha portato la Giurisprudenza di questa Corte ad elaborare un criterio ulteriore per l'individuazione del foro di competenza. Difatti, nella sentenza n. 4/2002/QM, del 13 febbraio 2002, il Giudice della nomofilachia ha dichiarato che <<...*criterio principale per l'attribuzione di competenza alle Sezioni regionali...è costituito **dall'incardinazione** del pubblico amministratore o dipendente supposto autore del comportamento illecito nella sede o ufficio ubicati nella Regione; **qualora** nella produzione dell'evento dannoso **concorrano o confluiscano più comportamenti illeciti** di soggetti incardinati presso uffici o sedi di diverse Regioni **criterio ulteriore per determinare il giudice competente è la individuazione del fatto giuridico** (o dell'attività gestoria) **necessariamente causativo del danno** e la sua ascrizione al soggetto che lo ha posto in essere, in forza della incardinazione presso una sede, un ufficio, un organo dello Stato o di un Ente pubblico, con conseguenti effetti sulla competenza...>>.*

Il principio di diritto, attesa l'inderogabilità della competenza funzionale, ha come logica chiusura l'affermazione della necessità della separazione delle cause <<...*in ipotesi di concentrazione di **più fattispecie di danno** in un unico atto di citazione, ove vengano individuati più giudici competenti...>>.*

In ipotesi invece di concorso di più condotte nella causazione del danno (**di uno stesso danno**) le Sezioni Riunite hanno ritenuto che il foro competente sia da determinare attraverso il riferimento al

fatto giuridico *necessariamente causativo del danno* (quindi prevalente).

Al cospetto per ciò di una pluralità di condotte (quelle della Cooperativa Savoia Latte Sei e della F.G.R. S.p.A. di Giovanni Robusti), realizzate in più ambiti regionali, il criterio per individuare la Sezione giurisdizionale territorialmente competente è quello del “...*fatto giuridico, o dell’attività gestoria, necessariamente causativo del danno*” (che l’art. 18, comma 5, del C.G.C. riproduce, mediante una differente formulazione lessicale, come “...*condotta causalmente prevalente*”), *id est* il criterio <<...*oggettivo che radica nell’attività o nel fatto ineliminabile ai fini dell’evento il momento fondante la competenza giurisdizionale, attribuito alla Sezione territoriale della ragione nella quale è ubicato l’ufficio, o la sede nella quale è incardinato il soggetto al quale è ascrivibile quella specifica attività o fatto di per sé causativo del danno*>> (così SS.RR. n. 4/2002/QM).

In ipotesi, il Collegio ritiene, in perfetta adesione alle motivazioni del primo Giudice, che l’attività ingannevole e subdola, sul versante del prelievo supplementare, realizzata dagli amministratori della Savoia Latte Sei, “*Primo acquirente*” riconosciuto, operante nella Regione Piemonte fittiziamente in quanto passante cartolare nella compravendita del latte, è da considerare ineliminabile nella produzione dell’evento pregiudizievole (mancato versamento all’AGEA del super prelievo), mentre le condotte attuate da Robusti Giovanni, amministratore unico della F.G.R. S.p.A., con sede a Spregiano (TV), in accordo doloso con i primi (quindi anche con se

stesso, quale Presidente del Cons. di Amm. della Latte Savoia Sei sino al 28 giugno 2004), sono state di supporto e concorrenti nella sistematica violazione del regime delle quote latte mediante la commissione di truffe e di falsi in bilancio.

A tale stregua, l'attività *contra legem* realizzata dall'amministratore unico della F.G.R. intrecciandosi, inscindibilmente, con quella principale attuata dagli amministratori della Cooperativa Savoia Latte Sei, radicava, per attrazione, la competenza della Corte regionale Piemonte, anche con riguardo alla condotta del primo.

Trovava per ciò conferma applicativa il criterio secondo cui la competenza spetta alla Sezione giurisdizionale in cui ha avuto luogo l'attività da ritenere necessariamente causativa del danno (Corte dei conti, Sez. III di app., 14 gennaio 2010, n. 23).

[6] << [...] Difetto di legittimazione passiva degli amministratori delle Cooperative>>.

Nell'appello incidentale (n. 45.835) è riproposta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva degli amministratori delle Cooperative, atteso che il riconoscimento della giurisdizione contabile nei confronti di dette persone giuridiche non ne comportava in automatico l'estensione della relativa responsabilità ai primi, <<...necessitando l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di servizio tra l'amministratore dell'ente (in questo caso tra gli amministratori delle Cooperative) e la P.A. danneggiata, idoneo a configurare una forma di corresponsabilità con l'ente stesso...>>.

Per ciò, <<...”se” di rapporto di servizio trattasi, questo si è instaurato tra le Cooperative acquirenti e l’Amministrazione, non certo tra gli amministratori (...) e quest’ultima, e ciò sia in considerazione del tenore dell’art. 2518 c.c. (il quale sancisce espressamente che “nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”), sia per effetto degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 08 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche...>>.

[6.1] La conferma della legittimazione passiva nei confronti degli amministratori e rappresentanti legali delle persone giuridiche per cui è causa.

Fermo quanto in precedenza statuito riguardo alla giurisdizione contabile sulle Cooperative Savoia Latte, mette conto osservare che la scelta del Procuratore regionale, condivisa anche da questo Collegio, di evocare in giudizio le persone fisiche, in luogo delle persone giuridiche con le quali erano in sicuro rapporto di immedesimazione organica, è dovuta al fatto che il loro operare era inteso a realizzare, con pervicace volontà, condotte associative tese alla perpetrazione di ripetute truffe in danno dello Stato, al fine di eludere fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione delle Cooperative e l’obbligo (di certo dal 1° aprile 2004) di operare la trattenuta del prelievo supplementare, seguito dall’impegno cogente (sia prima che dopo il 1° aprile 2004) di effettuarne il versamento all’Amministrazione preposta, agendo così nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, non certo degli enti di appartenenza.

Qui, invero, non è in discussione l'art. 2518 del codice civile, prevedente che nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, né tampoco sono controversi i contenuti disciplinari degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 231, dell'8 giugno 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ma l'applicazione (semmai) dell'art. 5, comma 2, di quest'ultimo decreto, statuente l'esclusione della responsabilità dell'ente ove i propri amministratori e rappresentanti legali abbiano agito, come in ipotesi commettendo plurimi delitti di truffa aggravata (art. 640, comma 2 c.p.), nel loro esclusivo interesse.

Invero, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti (con esclusione delle Amministrazioni Pubbliche) in conseguenza dell'attività penalmente illecita posta in essere dai soggetti che li impersonano. L'intento del legislatore riguardava ogni ente, dotato o meno di persona giuridica, avente o meno finalità lucrative.

L'art. 5 di esso pone a fondamento della responsabilità amministrativa degli enti due requisiti. Il primo, avente natura oggettiva, consiste nel fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse dell'ente o a vantaggio del medesimo. Il secondo, a carattere soggettivo, comporta che il crimine deve essere perpetrato da persone (fisiche) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, ovvero da persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo.

In specie, la dissociazione della responsabilità collettiva

dell'ente da quella individuale dei soggetti apicali che per essa hanno agito, poi tratti a giudizio erariale, è giustificata dalla circostanza che il cuore degli artifici e raggiri (riconosciuti dalla Corte di legittimità, nella sent. n. 44369 del 2014) posti alla base dell'operazione truffaldina non consisteva nell'operatività o meno delle Cooperative Savoia Latte ma nel fatto che si è procurato in capo alle medesime il riconoscimento amministrativo di "*primo acquirente*", ruolo che nella realtà le stesse non avevano come scopo principale di rivestire, il che ha spianato la strada alle successive manovre economiche che hanno portato alla distrazione delle somme di denaro, che dovevano invece essere versate all'AGEA da parte degli amministratori delle predette, diretti beneficiari del super prelievo trattenuto, in quanto produttori soci delle stesse.

In sostanza, i vertici delle cooperative erano collusi con i produttori invogliati, nel corso di riunioni ed assemblee degli ambienti della produzione lattiera, ad aderire alle società Savoia come sistema per frodare le regole del c.d. prelievo supplementare, reati non commessi nell'interesse delle Cooperative (o della F.G.R. S.p.A.) o a vantaggio di esse.

Per ciò, <<...l'assetto cooperativo tra produttori, perfettamente lecito, viene utilizzato e strumentalizzato per dar vita ad una organizzazione preordinata ad eludere artificiosamente il pagamento del super prelievo...>>; conseguentemente <<...la Corte di appello afferma correttamente ... "come nel caso in esame non si sia in presenza solo di una truffa o anche di un numero determinato di

truffe, bensì di un programma, aperto all'adesione di sempre nuovi soggetti, di sistematica violazione del regime delle quote latte, che di per sé non sarebbe sicuramente delittuoso (costituendo soltanto una violazione amministrativa), ma che lo diventa quando viene realizzato mediante la commissione di truffe e di falsi in bilancio, destinate a protrarsi indefinitamente nel tempo">>, osservazione <<...condivisibile, risultando vieppiù significativo il rilievo che il sodalizio fu capace di adeguarsi alle modifiche normative succedutesi nel tempo, elaborando prontamente un nuovo sistema di elusione degli obblighi...una volta divenuto impossibile...perpetuare il sistema con le modalità e le strutture iniziali>> (così Corte di Cass., V Sez. pen., n. 44369/14, del 24 ottobre 2014, che ha definitivamente condannato parte degli odierni prevenuti e dichiarato prescritte le posizioni di altri).

In una tale ipotesi, la condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice frontale violazione delle prescrizioni sul versamento del prelievo supplementare, serbata dagli amministratori e legali rappresentanti delle Cooperative Savoia Latte (e della F.G.R.), ha determinato l'interruzione del rapporto di immedesimazione organica, sicché la legittimazione passiva (*legitimatio ad causam*) di coloro che sono indicati nell'atto introduttivo come i titolari della posizione giuridica contrapposta a quella invocata dal Procuratore regionale (Cass. SS.UU., n. 2951, del 16 febbraio 2016), per avere agito per conto dell'Ente ma non nel suo interesse o a suo vantaggio, deve ritenersi (siccome avvenuto nel

libello e nella sentenza) autonomamente sostenibile sulla base di un ricorrente rapporto giuridico di contabile di fatto (*ex aliis*, Corte dei conti, Sez. I n. 324/08), essendo gestori effettivi di risorse pubbliche deviate però dalle finalità ad esse impresse dalle normative europee e nazionali, ferme in ogni caso le valutazioni, appartenenti al merito, sulla concreta incidenza causale dei comportamenti contestati.

[7] Ricorso alla Corte E.D.U. contro la sentenza definitiva della Corte di legittimità n. 44369/14 – Pretesa sospensione del giudizio erariale ex art. 295 del codice di rito civile.

Tutti gli appellanti, nelle memorie integrative prodotte il 04 febbraio 2016, hanno chiesto la sospensione necessaria del giudizio, per aver proposto, il 24 aprile 2015, ricorso alla C.E.D.U. avverso la sentenza definitiva della Corte di Cassazione n. 44369/14, intervenuta nei loro confronti, “(...) *che ha confermato l’associazione a delinquere unitamente alla truffa aggravata e continuata per la parte non prescritta*”.

Il ricorso, che con comunicazione del 26 maggio 2015 la Corte ha dichiarato ammissibile, fondava sul fatto che, ai sensi dell’art. 4 del protocollo n. 7 della C.E.D.U., nessuno può essere “*processato o punito*” per una “*offesa*” per la quale sia già stato “*definitivamente assolto o condannato*”. In sostanza, <<...*la giurisdizione penale – nel processare e condannare i convenuti per il reato di truffa – ha apertamente violato il divieto di bis in idem (...), giacché i fatti posti a fondamento del processo, che hanno portato alla sentenza di condanna, sono sostanzialmente identici a quelli già oggetto dei*

procedimenti amministrativi all'esito dei quali sono state irrogate sanzioni pecuniarie>>, argomentazioni queste ritenute rinvenire supporto validativo nella richiamata decisione della Cassazione penale, n. 897 del 2015.

Perciò, atteso che l'auspicato accoglimento del ricorso travolgerebbe gli effetti della sentenza di condanna e la conseguente pretesa risarcitoria oggi azionata, si imponeva la sospensione del giudizio erariale.

[7.1] *Non ricorrenza dei presupposti sostanziali della sospensione per pregiudizialità del processo erariale.*

Preliminarmente va sgomberato il campo da eventuali riserve impingenti sull'ammissibilità della richiesta di sospensione per pregiudizialità [propria o necessaria, ex art. 295 c.p.c., ora art. 106, comma 1, C.G.C.] dalle parti private avanzata solo con memoria aggiuntiva.

A tale stregua – e fermo in ogni caso che la sentenza della Corte di legittimità, n. 44369/14, del 24 ottobre 2014, che ha esaurito le vie di ricorso interne nazionali confermando “(...) *l'associazione a delinquere unitamente alla truffa aggravata e continuata per la parte non prescritta*”, poi impugnata dinanzi alla Corte EDU per asserita violazione del <<...*divieto di bis in idem garantito dall'art. 4 Protocollo 7 CEDU, (...)>>, è successiva sia alla sentenza oggi gravata (pubblicata il 24 gennaio 2013), sia alle formulate impugnative (iscritte a ruolo nel giugno 2013) - la sopravvenienza di una causa di pregiudizialità non preclude al Giudice, anche di appello, di*

sospendere *ex officio* il processo, trattandosi di provvedimento rientrante nel procedimento decisionale che allo stesso fa capo. Difatti, non si trattava di una esigenza della parte, che in specie ha meramente allertato il Giudicante su di una eventuale pregiudizialità propria, ma del Giudice e, quindi, del processo, non rientrante nelle eccezioni in senso stretto.

Per ciò, non è dato fare applicazione del principio di consumazione del potere di impugnazione, a mente del quale dopo la proposizione del gravame resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi, trattandosi di sopravvenienza rilevabile anche d'ufficio.

Ciò premesso, la vicenda erariale non è da ritenersi direttamente interessata dalla denunciata violazione dell'art. 4, comma 1, del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, rubricato "*Diritto di non essere giudicato o punito due volte*" (<<*Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura di tale Stato*>>), atteso quanto statuito dalla Corte di Strasburgo nella decisione "*Rigolio C-1 contro Italia*", depositata il 14 maggio 2014, che ha, in base alla riconosciuta natura essenzialmente risarcitoria della responsabilità amministrativa non qualificabile come avente natura "*penale*", dichiarato in parte irricevibile il ricorso di un cittadino italiano, ex assessore di un comune, indagato per concussione (il procedimento

penale si era concluso per prescrizione, ma il ricorrente era destinatario della misura della confisca di una somma di denaro correlata al prezzo del reato).

In breve, i giudici nazionali di appello avevano dichiarato la prescrizione del reato imponendo la riparazione dei danni al comune di Besozzo. In seguito, era stata avviata l'azione dinanzi alla Corte dei conti per il pregiudizio all'immagine causato all'amministrazione pubblica, liquidato secondo equità.

La CEDU giunge alla conclusione che il procedimento erariale non aveva natura penale e, quindi, l'art. 6 della Convenzione non poteva essere applicato nella parte in cui riguarda il procedimento penale. Difatti, la vicenda processuale erariale è qualificata come amministrativa e non penale; quanto alla natura della misura irrogata, la Corte rilevava che il processo dinanzi alla Corte dei conti mirava a garantire l'immagine della P.A. e non gli interessi generali della società propri del procedimento penale; inoltre, il risarcimento imposto non serviva a punire l'ex assessore comunale, anche per evitare la reiterazione del reato, ma unicamente a riparare un pregiudizio economico, avendo così natura risarcitoria e non punitiva. Da ultimo, il risarcimento non poteva essere sostituito da una misura privativa della libertà personale in caso di mancato pagamento, era proporzionale al danno causato e non aveva conseguenze patrimoniali importanti per il ricorrente tali da "*conferire una connotazione penale al procedimento in causa*" (così Rigolio c-1 Italia, del 14 maggio 2014).

Sulla natura essenzialmente risarcitoria della responsabilità amministrativa e sull'insussistenza della violazione del principio del "bis in idem" allorquando il prevenuto sia già stato condannato in sede penale si è altresì pronunciata in varie occasioni la giurisprudenza contabile, che ha escluso detta violazione in ragione della differenza ontologica, effettuale e finalistica tra l'azione penale e quella erariale (cfr. Corte dei conti, Sez. III, n. 68, del 06 febbraio 2015, id. n. 10, del 18 gennaio 2002, Sez. I di app., n. 364, del 20 maggio 2010, n. 256 del 2011, n. 80 del 2015).

Vi era poi che la Corte di legittimità si è ripetutamente pronunciata su fattispecie identiche a quella oggetto dell'azionato ricorso alla CEDU (Corte di Cass., Sez. II penale n. 38612 del 2014, n. 44369 del 2014, Sez. VI, n. 11441 del 2016, Sez. II pen., n. 9442 del 2017), ritenendo per i fatti riconducibili al reato di cui all'art. 640, comma 2 del c.p., l'insussistenza di *ne bis in idem* processuale con le sanzioni amministrative previste dall'art. 5 e 11 della legge n. 468 del 1992 e dall'art. 5 della legge n. 119 del 2003.

Difatti, << (...) questa Corte (Cass. n. 11441 del 2016) ha avuto modo di affermare che in tema di controllo della produzione lattiero – casearia, il principio di preclusione del "ne bis in idem" non opera, per diversità del fatto, tra il delitto di truffa e l'avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa conseguente alla violazione dell'art. 5 comma quinto...della legge n. 119 del 2003, avente ad oggetto l'inosservanza, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini previsti dalla stessa norma in tema di prelievi supplementari

dovuti sull'eccedenza delle quote latte. In motivazione la Corte ha chiarito che la diversità del fatto attiene alla presenza nel solo reato di truffa del requisito dell'elemento dell'artificio o del raggiro, assente invece nell'illecito amministrativo...>> (così Corte di Cass. Sez. II penale, n. 9442 del 2017, che ha altresì posto in evidenza la diversità della situazione disaminata in detto processo rispetto a quella valutata nella sent. n. 897 del 2015 della stessa Corte, richiamata dai prevenuti a sostegno delle proprie argomentazioni, atteso che le Cooperative, come nell'ipotesi a giudizio, non avevano una loro effettiva funzione).

Da ultimo, appare utile richiamare la recente pronuncia della Corte di Strasburgo (Grande Camera) su "*ne bis in idem*" e doppio binario sanzionatorio. La questione, di tutta evidenza, si riferiva a sanzioni qualificabili come di natura "*penale*", alla stregua dei criteri c.d. "*Engel*" elaborati dalla Corte Europea, in ragione della natura dell'illecito cui conseguivano e della loro assoluta gravità (cfr. Grande Stevens e altri c. Italia, sent. 04 marzo 2014).

Nei precedenti di legittimità in precedenza richiamati (con l'eccezione della sent. n. 897/15), le sanzioni pecuniarie per l'omesso versamento del prelievo supplementare non sono state invece riconosciute come aventi natura "*penale*".

Diversamente nella decisione CEDU (Grande Camera), del 15 novembre 2016 (*A. e B. c. Norvegia*), che ha tuttavia affermato non violare il "*ne bis in idem*" convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l'irrogazione della relativa sanzione, nei confronti

di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall'Amministrazione tributaria con una sovrattassa (nella specie pari al 30%), purché sussista tra i due procedimenti una "*connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta*". In tal modo è stato introdotto un nuovo parametro da tenere in considerazione (anche nel confronto tra i fatti oggetto del giudizio penale, a carico degli amministratori delle Cooperative Savoia Latte, e quelli oggetto delle sanzioni irrogate per la violazione degli obblighi, da parte dei primi acquirenti) nella valutazione circa il rispetto del divieto di cui all'art. 4, Prot. 7 CEDU, quello della medesimezza del fatto storico considerato nelle sue coordinate spazio – temporali.

Ora chiarito, sulla scorta delle suindicate premesse, che in specie non si poneva un problema di "*ne bis in idem*", il Collegio non ravvisa sussistenti le condizioni per la sospensione pregiudiziale, atteso che la decisione della Corte E.D.U., sul ricorso proposto dagli odierni appellanti, non potrebbe comunque avere conseguenze per il presente giudizio di appello.

Invero, le eventuali valutazioni critiche degli appellanti sulle prove raccolte in sede penale risultano mitigate dal principio del libero apprezzamento del Giudice, che può utilizzare, a tal fine, finanche le c.d. prove atipiche [ossia quelle non espressamente previste da alcuna norma, ma comunque ammissibili, quelle connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici ma con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (ad es. i chiarimenti resi dalle parti al CTU e le informazioni da lui assunte presso terzi)], e che

in mancanza di una “*norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova*” (si veda Cass. civ., n. 1593 del 2017), sono rimesse nella loro concreta ammissibilità e valutabilità alla discrezionalità del Giudice e concorrono, insieme a tutte le altre prove, al suo libero convincimento, da esprimere con motivazione adeguata e pertinente su tutti gli aspetti del giudizio.

Prove atipiche sono anche quelle che si caratterizzano per il fatto di dipendere dalla circostanza che la prova pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata, in specie in quella penale (in concreto le escussioni testimoniali, le informative della Guardia di Finanza, i verbali dei Consigli di Amministrazione delle Cooperative, gli esiti della Consulenza tecnica disposta dal P.M. penale, le relazioni e perizie prodotte dalle parti private, le audizioni dei predetti periti in sede dibattimentale), che il Giudice può utilizzare come elementi di prova ai fini del proprio convincimento, purché assunte in conformità alle regole proprie che le disciplinano (*ex aliis*, Corte dei conti, Sez. III di app., nn. 29 e 61 del 2018, Sez. I, n. 402/18).

Sotto un diverso profilo è poi da chiedersi cosa accade, con riferimento alla prova atipica, allorché il processo (dal quale la prova è tratta) di per sé non doveva essere neppure iniziato (nel caso si è visto tuttavia non essere così) perché in contrasto con il principio del “*ne bis in idem*” convenzionale. In fattispecie del genere si ritiene che il divieto di iniziare il processo non reagisce in senso negativo sulle prove assunte nel medesimo, in conformità alle regole che le

disciplinano, ai fini della utilizzazione nel differente processo erariale. Tanto considerando che il limite all'utilizzabilità di dette prove è costituito dalla violazione delle norme che riguardano il regime delle prove del giudizio *a quo* (penale), in specie, atteso il contenuto della pronuncia della Corte di legittimità, insussistente.

In conclusione, non ricorrono le condizioni sostanziali per accogliere la richiesta sospensione.

[8] “Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno”.

Gli appellanti incidentali (appello n. 45.835) ritengono in ipotesi non essersi verificato alcun occultamento doloso del danno e, per ciò, il *dies a quo* della prescrizione doveva decorrere dall'omesso versamento del prelievo supplementare, maturato per ciascuna campagna lattiero casearia, costituente il momento genetico dell'evento dannoso. Di conseguenza, il suddetto termine - atteso che sotto il regime del Reg. CEE n. 3950/1992 e della legge n. 468 del 1992 le Cooperative primi acquirenti erano tenute ad effettuare il versamento del prelievo entro il 1° settembre di ogni anno, mentre con la legge n. 119 del 2003 è stato introdotto l'obbligo di provvedere mensilmente, entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento – risultava ampiamente decorso con riguardo alle somme delle campagne dal 1998 al 2004, per tardività dell'invito a dedurre, intervenuto nel febbraio 2009.

Soggiungevano poi che l'Amministrazione (in specie Province di Cuneo e Torino), a seguito di controlli, aveva notificato alle

Cooperative numerosi verbali di accertamento tra il 2001 e il 2003, mentre soltanto per la campagna 2002/2003 non risultavano notificati atti perché la documentazione era oggetto di sequestro da parte della Guardia di Finanza. Sicché, attesa l'ampia conoscenza dei fatti da parte della Procura, il termine parrebbe ampiamente decorso, senza che possano ritenersi atti interruttivi idonei la costituzione di parte civile nel processo penale e l'invito medesimo.

Gli appellanti principali (gravame n. **45.831**) riproponevano invece la questione della prescrizione nelle sole conclusioni e con la seguente formulazione: <<*nel merito: assolvere i signori da ogni pretesa risarcitoria sia perché l'azione (...) deve ritenersi in parte estinta per prescrizione, sia perché (...) infondata nel merito*>>.

[8.1] L'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta nelle conclusioni del gravame principale, il rigetto, per infondatezza, di quella sviluppata nell'appello incidentale.

La prima sentenza ha disatteso, con riferimento alle campagne lattiero – casearie dal 1998/1999 al 2003/2004, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti private sia perché la “*discovery*” e conseguente conoscenza del fatto dannoso da parte dell'Amministrazione si è avuta, nella sua completezza, con la richiesta di rinvio a giudizio dei prevenuti [con l'eccezione sembrerebbe del sig. Bedino Sebastiano Alberto del 18 marzo 1982, Presidente del C.di A. della Cooperativa Savoia Cinque e Savoia Sei, rispettivamente, dal 1° dicembre 2005, e dal 1° novembre 2005, mentre nel procedimento penale figura Bedino Antonino del 09 marzo

1966, nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale della Savoia
Due dal maggio 1998 al 22 dicembre 2004], da parte della Procura
della Repubblica di Saluzzo, in data 29 luglio 2006, non rilevando
momenti antecedenti alla conclusione delle indagini penali per via
dell'occultamento doloso insito nelle condotte ingannevoli e subdole,
sia perché l'Amministrazione danneggiata (AG.E.A.) si era costituita
parte civile nel relativo procedimento penale.

A fronte di tale espresso pronunciamento della prima sentenza
è da dichiarare l'inammissibilità del gravame principale (in cui figura
anche il sig. Bedino Sebastiano Alberto) nella parte in cui censura
l'eccezione di prescrizione nelle sole conclusioni dell'atto e in
violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.

La legge invero non indica tassativamente i vizi della sentenza,
ma ne rimette la determinazione alla parte che impugna, la quale, a
pena di inammissibilità, nella redazione del proprio atto deve
chiaramente individuare i punti della decisione che intende
contestare, in fatto e in diritto, e le argomentazioni che confutano e
contrastano le ragioni adottate dal giudice, senza dover seguire una
determinata forma sacramentale o indicare un progetto alternativo di
sentenza (Corte di Cass., SS.UU. civili, 16 novembre 2017 n. 27199).

Ove gli appellanti (come in ipotesi) non specifichino i motivi di
appello, in specie con riguardo alla disattesa eccezione di
prescrizione, il gravame, relativamente a tale capo, va dichiarato
inammissibile e la sentenza passata in giudicato, senza che tale
effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi in corso

di causa (Cass. 27 settembre 2016, n. 18932).

Quanto invece alle argomentazioni formulate nell'appello incidentale, in ogni caso riprodotte degli opinamenti di prime cure, il Collegio ne ravvisa la loro inidoneità a scalfire le ragioni della sentenza impugnata, qui pienamente condivise.

A tal riguardo, l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, vigente con riguardo al tempo dei fatti e di esercizio dell'azione, ha previsto che: *<<Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, **ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta**>>.*

La regola generale ritiene per ciò che il fatto dannoso non si perfeziona con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle norme, circostanza questa attinente alla condotta, ma con il momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'*eventus damni* - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico - e si abilita il Requirente all'esercizio dell'*actio damni*. Una tale regola tuttavia va incontro a deroghe nelle non infrequenti ipotesi di "*occultamento doloso*", richiedenti lo spiegamento di accorte attività finalizzate al disvelamento, non mero, dei fatti. In tali evenienze, integranti di norma condotte penalmente rilevanti (come in ipotesi), il legislatore ha voluto affermare la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno a ragione del dolo, in luogo del principio della "*conoscibilità obiettiva*" dello stesso. E la

giurisprudenza contabile si è poi spinta oltre, ampliando il concetto di occultamento doloso del pregiudizio e facendo coincidere il comportamento causativo della lesione con l'occultamento stesso (*ex multis* Corte dei conti, Sez. III centrale di app., 15 marzo 2002, n. 98/A). In breve, volendo così valorizzare la regola espressa dalla Corte di legittimità (*ex multis* Corte di Cass., Sez. Lav., n. 12666, del 29 agosto 2003, id. n. 311/03, del 13 gennaio 2003, ripresa in Corte dei conti, Sezione I d'app., 12 maggio 2003, n. 427), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l'agente compie l'illecito – o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto – bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Di talché, la scoperta del “*doloso occultamento del danno*” non consiste nella conoscenza o conoscibilità ipotetica di un illecito anche a rilievo penale (da parte dell'Amministrazione danneggiata e del Procuratore regionale), ma presuppone che l'attività dolosa, e sopra tutto il danno, **siano delineati nelle loro linee essenziali, a seguito di specifiche attività investigative**. Invero, <<[...] nei casi di indebita percezione di denaro, collegata con la consumazione di fatti delittuosi, si deve ritenere in re ipsa la sussistenza di un doloso occultamento del danno e tale situazione, a sua volta, comporta un obiettivo impedimento ad agire, di carattere giuridico e non di mero fatto: ciò implica che l'azione contabile può essere iniziata solo allorché il fatto comportante responsabilità amministrativa viene non meramente

scoperto, ma quando esso assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa” (cfr. Corte dei conti, Sez. 2^a centr. di app., n. 416, 14 giugno 2013, id. n. 60, del 17 febbraio 2014, Sez. I, n. 107 del 2014).

Per ciò, se è vero che per integrare l'occultamento doloso è richiesto, nelle condotte commissive flettenti fatti dannosi perpetrati con dolo - quale elemento strutturale della fattispecie - un *quid pluris* teso al nascondimento dell'illecito, non meno vero è che detto occultamento risultava insito nelle concrete modalità di consumazione dei reati contestati agli appellanti [(incidentali) cfr. Corte dei conti, Sez. 3^a di app., n. 10, del 16 gennaio 2002, id. n. 199, n. 143 del 2009 e n. 305/'10, App. Sicilia, 22 aprile 2004, n. 66, id. 06 marzo 2013, n. 69, Sez. 2^a, 02 febbraio 2004, n. 29, Sez. 1^a, 18 marzo 2003, n. 103, id. 05 febbraio 2008, n. 64/'08, id. n. 809/'12].

In specie, come accertato dalla Corte di legittimità (si veda la sent. n. 44369 del 2014, qui di interesse) << [...] *l'elemento di frode deriva...dalla interposizione delle cooperative e della società finanziaria nell'ambito del fisiologico rapporto venditore/compratore (qui, tra produttori e caseifici), assegnando alle varie Savoia ed alla FGR una veste di primo acquirente che le stesse erano in concreto demandate a non assumere affatto, tanto da non disporre neppure della struttura necessaria allo scopo (...). Vista l'indiscussa obbligatorietà di operare il prelievo supplementare, anche se non di effettuare una formale trattenuta, il fatto che le Cooperative Savoia fossero primi acquirenti fittizi risulta in re ipsa, non rispettando esse*

l'obbligo menzionato né pretendendo garanzie dai produttori all'atto della concessione degli apparenti finanziamenti...>>.

Di talché, la costituzione delle Cooperative è avvenuta, da parte dei soci allevatori – produttori, con lo scopo di avvalersi di propri soggetti giuridici quale primi acquirenti, al fine di omettere il versamento delle somme dovute per la produzione di latte in eccesso rispetto alle quote assegnate a ciascun allevatore.

Il risultato finale di tali attività - il cui complesso di azioni ben poteva consentire di configurare il delitto di truffa e ciò in quanto anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze (nella specie il fatto che le società cooperative erano state create per scopi differenti rispetto a quello prospettato di primo acquirente, ruolo di cui non avevano intenzione di rispettare integralmente gli obblighi giuridici), integrava l'elemento oggettivo del predetto reato - era lo sviamento delle somme acquisite a titolo di prelievo supplementare rispetto alla destinazione stabilita dalla legge.

Dappoi le modalità di realizzazione degli artifici e raggi non permettevano agli organi preposti ai controlli di potersi rendere conto di quali movimentazioni finanziarie fossero intervenute tra produttori e cooperative. Invero, <<[...] I modelli di comunicazione al servizio Informatico dell'Agricoltura Nazionale attestavano infatti le sole produzioni eccedentarie, **non il fatto che i prelievi supplementari fossero stati versati (...)**; analogamente e a dirsi per i fatti successivi al 2003, giacché (...), la contabilità era tenuta in modo tale da registrare "la cessione di crediti verso i caseifici alla finanziaria,

*mentre non registrava la cessione dei crediti che i produttori vantavano verso di essa per il latte conferito (perché erano rapporti intercorsi tra produttori e finanziaria), sicché risultava sempre debitrice del prezzo del latte e **dalle sue scritture contabili (le uniche che gli organi preposti al controllo potessero esaminare) non risultava che i produttori erano stati integralmente pagati**". Il risultato era che il soggetto obbligato ad effettuare la trattenuta, non risultando aver pagato il latte, non registrava neppure il debito verso l'erario, corrispondente alla trattenuta che avrebbe dovuto curare>> [così Corte di Cass. Sez. V penale, n. 44369, del 24 ottobre 2014, id. n. 38612, del 22 settembre 2014].*

Sicché risultavano eseguite operazioni "tra loro variamente combinate, senza alcuna ragione plausibile di carattere economico sostanziale", quindi effettivamente di carattere elusivo, "...ma per accertare le quali sono state necessarie approfondite indagini con l'ausilio di cognizioni tecniche" (così Corte di App. di Torino, sent. n. 2437, del 24 dicembre 2011).

In ragione di tanto, il Giudice erariale di primo grado ha correttamente spostato in avanti il momento della concreta conoscenza della condotta illecita posta in essere dai prevenuti, *id est* alla data del 29 luglio 2006 della richiesta di rinvio a giudizio delle stesse (concretamente avvenuta con decreto del Tribunale di Saluzzo del 18 maggio 2007), con termine della prescrizione utilmente interrotto dall'invito a dedurre (atteso che legittimati attivi sono sia l'Ente pubblico danneggiato, sia il Procuratore regionale), notificato

alle parti private nel febbraio 2009, avente per costante giurisprudenza detta idoneità per contenere una rituale costituzione in mora, l'esatta individuazione delle condotte causative del pregiudizio, espressamente determinato al fine di consentire ai presunti debitori la corretta identificazione della richiesta (cfr. Corte dei conti, SS.RR. n.14/2000/QM, del 20 dicembre 2000, id. n. 6/2003/QM, n. 1/2004/QM, n. 4/2007/QM, Sez. III, nn. 1/'05, 237 e 335 del 2009, 132/'11, 7/'12 351/'15, Sez. II, nn. 10 e 342 del 2007).

Da ultimo, preme rammentare che sia l'AGEA che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si sono costituiti parte civile nel processo penale e in loro favore i giudici penali di merito hanno condannato gli imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, statuizione confermata dalla Suprema Corte.

La giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che la costituzione di parte civile interrompa la prescrizione con effetto permanente e detto orientamento è da ribadire in questa sede (Corte dei conti, SS.RR. n. 8/2004/QM, Sez. III di app., nn. 19 e 330 del 2007, id. n. 335 del 2010 e 372, del 18 ottobre 2018, Sez. I, nn. 200 e 392 del 2015, Sez. II, n. 393/'12, Sez. app. Sicilia n. 8/'15).

[9] *La denuncia di insufficiente istruttoria.*

Tutti gli appellanti si dolevano della mancata ammissione della richiesta di accertamento tecnico contabile e della prova per testi, ritenute invece giustificate dalla non esauriente istruttoria erariale che non avrebbe preso in considerazione l'intera documentazione prodotta, pervenendo così a quantificare il preteso pregiudizio in

misura di gran lunga superiore a quella potenzialmente dovuta. A tale stregua, ove fossero stati presi in esame tutti i provvedimenti giurisdizionali di annullamento del prelievo supplementare, le procedure coattive di recupero del credito già azionate dagli organi preposti alla riscossione, anche attraverso le compensazioni con gli aiuti comunitari, e gli esiti della sottoscrizione dei contratti di rateizzazione *ex lege* n. 33/09, ci si poteva avvedere che il presunto danno erariale sarebbe stato inferiore di almeno **42,5 milioni di euro**.

[9.1] L'adeguatezza del quadro probatorio ai fini della decisione.

Rileva il Collegio che le ampie allegazioni documentali agli atti del giudizio – poiché qualunque sia la parte ad iniziativa della quale sono state assunte concorrono indistintamente alla formazione del libero convincimento del Giudice (*ex pluribus*, Cass. n. 21909/13), senza che la loro provenienza possa condizionare tale decisione in un senso o nell'altro e senza che possa escludersi l'utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte - sono tali da non richiedere l'acquisizione di ulteriori mezzi di prova (in specie audizioni testimoniali, peraltro senza capitolarioni, se non in forma di generico rinvio, e per ciò con rilevanza meramente indiziaria, e CTU contabile) al ritenuto fine di determinare l'esatta consistenza del danno da omesso riversamento del prelievo supplementare.

In specie, la decisione gravata ha motivato facendo riferimento al complesso degli elementi istruttori e dibattimentali acquisiti dal

processo penale, perfettamente utilizzabili nel procedimento erariale, come affermato anche dalla costante giurisprudenza contabile (ex aliis, Corte dei conti, Sez. III di app. n.242/2000, id. nn. 29 e 61 del 2018, Sez. siciliana di app., n. 120, del 13 settembre 2000, Sez. I, n. 278, dell'8 settembre 2000, n. 96 del 2002 e n. 402/18).

In generale, gli atti prodotti dalla Polizia Giudiziaria (informative, verbali di perquisizione e di sequestro, sommarie informazioni testimoniali, ecc.) e quelli formati in sede penale quali le assunzioni di dichiarazioni di terzi, le perizie rese al PM, poi confermate nel dibattimento, non diversamente dalle allegazioni peritali delle parti private, costituiscono, ai fini del giudizio contabile, dei documenti, che vengono acquisiti con le forme della produzione del fascicolo d'ufficio e che, salva la possibilità di svolgere contestazioni e produrre controprove, costituiscono elementi di convincimento del Giudicante, liberamente valutabili, dovendosi in proposito (e *ratione temporis*) applicare la disciplina di rito civile che non contiene i limiti severi di utilizzabilità stabiliti per il processo penale dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Sebbene quindi raccolte fuori dal processo erariale, le predette prove tipiche e atipiche non violano il "*principio del contraddittorio, [che] si instaura [proprio] con la [loro] produzione in giudizio*" (Corte di Cass., Sez. I, n. 17392 del 2015).

Ora, nel procedimento di valutazione delle prove libere (come quelle acquisite nel processo penale e nel corso delle indagini preliminari), il prudente apprezzamento del Giudice, che consiste nel

“*corretto uso di massime logiche ed esperienza*”, deve essere guidato da taluni criteri quali, tra gli altri: la non sussistenza, al di fuori della prova legale, di una gerarchia delle prove per la quale i risultati di alcune debbano prevalere nei confronti di altre, risultando il Giudicante libero di scegliere gli elementi di prova dai quali trarre il proprio convincimento (*ex aliis*, Cass. n. 18644/’11); il potere del Giudice di arrestare l’istruzione quando gli elementi raccolti sono ritenuti sufficienti (per tutte, Cass. n. 18719/’03).

A tale stregua, la prima Corte ha ritenuto del tutto superflua, attesa l’istruttoria compiuta dal Requirente regionale, per come arricchita e completata dalle produzioni delle parti private, la formulata richiesta istruttoria, giacché, quanto alle audizioni, le condotte degli amministratori delle Cooperative e l’entità del super prelievo, erano ben delineati nelle sentenze penali (in parte vincolanti per il giudizio erariale) e nelle risultanze probatorie ivi acquisite [dichiarazioni rese dagli imputati – amministratori delle Cooperative Savoia Latte e della FGR, relazioni peritali delle parti, in specie, quella della Rag. Cardia Barbara e del Prof. Perini Andrea (quest’ultima resa per conto di Robusti Giovanni), confermate in sede dibattimentale dalla loro audizione (anche in sede di controesame), i provvedimenti amministrativi di riconoscimento della qualifica di primo acquirente, i conteggi eseguiti dalla Guardia di Finanza], integranti circostanze oggettive e concordanti suffraganti la credibilità dell’incolpazione.

Quanto invece alla CTU contabile, la valutazione della cui

opportunità (se disporla) rientrava nei poteri discrezionali del giudice di merito (*ex aliis*, Cass. n. 11013/04), se pur vero che le parti private non hanno contrastato in termini puntuali le esposizioni probatorie sul *quantum* addebitabile della domanda (all'origine del rigetto della richiesta), mentre la prima sentenza ha dato conto del perché sono stati ritenuti più attendibili o comunque preferibili alcuni elementi probatori rispetto ad altri (*ex aliis*, Cass. nn. 11932 e 6109 del 2006), è da ritenere (con anticipo sul merito) corretto e di giustizia valorizzare, ancor prima della fase esecutiva, in cui di norma vengono a comporsi i rapporti di dare/avere, anche in via di regresso, i provvedimenti giurisdizionali di annullamento del prelievo supplementare nonché le procedure di recupero coattivo del credito già azionate dagli organi preposti alla riscossione anche attraverso le compensazioni con gli aiuti comunitari, siccome allegate dagli appellanti e sintetizzate in un risultato debitorio inferiore per ***circa 42,5 milioni di euro***.

In detti termini, disponendo di elementi probatori e di altri idonei accertamenti di natura tecnica (provenienti dalle parti private) sufficienti a dar conto della soluzione adottata, la Sezione valorizzerà le richieste istruttorie degli appellanti, come altresì invocato dal P.G. in udienza che, sull'esatta quantificazione del pregiudizio, ha ritenuto di doversi rimettere alla Corte.

[10] Il merito. La parziale conferma della prima decisione.

L'impianto della prima sentenza merita convalida tranne che nel *quantum* da ristorare, poiché da diminuire sia degli importi

annullati da provvedimenti giurisdizionali ovvero *lato sensu* recuperati, come segnalati dalle parti private (in termini non avversati dal P.G. in udienza), sia (come di seguito) della quota di debito ascritta ad **Airola Elio**, deceduto nel corso del giudizio di appello, nei cui confronti il titolare dell'azione ha rinunciato alla corrispondente parte di credito.

[10.1] È utile, a fini di semplificazione, prendere le mosse da tale ultima posizione.

I fatti, siccome ricostruiti nelle decisioni penali e autonomamente valutati dal Giudice erariale (Cass. nn. 10055/'10 e 2200/'01), risultano connotati, e plausibilmente, da pervicace dolo, per avere gli amministratori delle Cooperative Savoia Latte e l'amministratore unico della F.G.R. (nella veste anche di Presidente, di diritto e di fatto, delle Cooperative) posto in essere condotte ingannevoli e subdole sul versamento del prelievo supplementare, integranti il delitto di truffa continuata, aggravata dall'abuso delle relazioni d'ufficio, in danno dello Stato (dell'AG.E.A.).

Le condotte dolose recavano che i predetti soggetti dovessero rispondere del danno, nella fase di esecuzione della condanna definitiva, in solido tra di loro, a mente della previsione, applicabile *ratione temporis*, dell'art.1, comma 1 – *quinqüies*, della legge n. 20 del 1994, statuenta che: << (...) *i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente.* (...).>>.

Ciò stante, osserva la Sezione che **Airola Elio**, Consigliere di

Amministrazione della Cooperativa Savoia Latte (per comodità indicata come Savoia Latte Uno) dal 23 aprile 1998 ad oggi, ossia sino alla campagna 2002/2003 (come da prima relazione peritale, del 2005, della Rag. Cardia Barbara), della Savoia Latte Sei, dal 29 giugno 2004 al 31 ottobre 2005, e della Savoia Latte Cinque, dal 1° dicembre 2005 (come da relazione peritale aggiornata il 22 maggio 2007), è stato condannato in solido con gli altri amministratori di detti enti, tutti concorrenti nella produzione del danno; inoltre, non avendo i Giudici piemontesi nulla statuito riguardo alle quote imputabili nel rapporto interno, le stesse devono ritenersi paritarie (salvo specifici addebiti in via esclusiva, come avvenuto per Robusti Giovanni, nella duplice qualità di Amministratore Unico della F.G.R. S.p.A. e di Presidente e liquidatore della Cooperativa Savoia Latte Sei).

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2016 i Procuratori degli appellanti incidentali dichiaravano l'avvenuto decesso (in data 03 ottobre 2014) del suddetto incolpato, mentre il rappresentante del PM affermava insussistenti i presupposti per attivarsi in riassunzione nei confronti degli eredi, proponendo conseguentemente una declaratoria di <<*cessata materia del contendere nei confronti del medesimo*>>.

Il Collegio del gravame, previa riunione delle impugnative, ha dichiarato interrotto il giudizio, rinviando a udienza fissa per il prosieguo dello stesso.

Non risultando nelle more intervenuta alcuna riassunzione nei confronti degli eredi, nel rispetto di quanto in allora previsto dagli artt. 26 del R.D. n. 1038 del 1933 e 305 c.p.c., ***l'azione di responsabilità***

formulata dal Requirente erariale è da dichiarare estinta nei confronti della parte deceduta, per la quota parte ad essa imputata, con estinzione del giudizio.

In sintesi, il carattere personale della responsabilità erariale produce l'intrasmissibilità agli eredi del debito, tranne per i casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi.

In ipotesi, l'azione non è più esercitabile nei confronti del primo, perché deceduto, e nei confronti degli eredi, per mancanza dei requisiti sostanziali per operare la riassunzione, siccome dichiarato dal P.G. in udienza, in cui formulava richiesta di cessata materia del contendere (cfr. Corte dei conti, Sez. III di app., nn. 400 del 2009 e 317 del 2010, Sez. II, n. 273 del 2011, Sez. I centr., n. 102 del 2002).

Con tale formula, e senza entrare in valutazioni impingenti nei rapporti interni appartenenti all'azione di regresso tra i condannati in solido, sulla quale peraltro il Collegio non avrebbe giurisdizione, il P.G. esprimeva, in conformità alla scelta operata dalla norma, rinuncia a quota parte del debito, quella dell'Airola, da decurtare, conseguentemente, dal risarcimento complessivo dovuto al creditore AGEA.

[10.2] Riguardo invece al merito della complessa vicenda, il Collegio ritiene di dover confermare la ricostruzione dei fatti, delle condotte - addebitabili alle singole realtà associative e, quindi, agli amministratori che per esse hanno agito, nel corso delle diverse campagne lattiero/casearie, con autonoma gestione di risorse

pubbliche e sfornamento dello schermo societario, determinato da comportamenti arbitrari ed illeciti - e le conclusioni alle quali è pervenuta la prima sentenza, che ha trovato conferma altresì nella decisione della Suprema Corte, n. 44369/14, del 24 ottobre 2014, di definizione del giudizio nei confronti degli odierni appellanti.

Invero, la pronuncia della Corte piemontese è intervenuta successivamente alla pubblicazione della **sentenza della Corte di Appello di Torino, n. 2437/11, del 24 dicembre 2011**, al tempo gravata in Cassazione, di conferma parziale del primo grado.

Quest'ultima dichiarava, infatti, il signor **Robusti Giovanni** colpevole dei reati ascrittigli, ivi compreso il reato p. e p. dall'art. 416 e 112 n. 1, c.p., condannandolo alla pena di anni 4 e mesi sei di reclusione; i **signori Maero Denis, Robasto Francesco e Bedino Antonino**, parimenti dichiarati colpevoli dei reati ascritti, compreso il reato ex art. 416 c.p., e condannati ciascuno alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione. A favore dei medesimi è stata invece dichiarata la prescrizione per i fatti, integranti la truffa pluriaggravata, commessi fino al 31 dicembre 2003.

I signori Mosso Giacomo Domenico, Airola Elio, Giletta Celestino, Botta Marco, Taricco Gianfranco, Gallo Matteo, Macario Ban Adriano, Morello Giuseppe, Ternavasio Giuseppe, Parizia Sergio sono stati riconosciuti colpevoli dei reati ascritti – artt. 416 c.p. e 640, co II, c.p., per quest'ultimo delitto, limitatamente ai fatti commessi dopo il 31 dicembre 2003 - e condannati ciascuno alla pena di anni 1 di reclusione. Nei confronti degli altri appellanti, oggi in giudizio, è

stato dichiarato non doversi procedere per essere tutti i reati loro ascritti estinti per intervenuta prescrizione.

La Suprema Corte, con la decisione poc'anzi richiamata, confermava, nei confronti di **Robusti Giovanni, Maero Denis, Robasto Giovanni, Giletta Celestino, Taricco Gianfranco** (e di altri non interessati dal giudizio erariale), le responsabilità penali limitatamente ai fatti *sub* 1) e 2), ossia per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate e continuate in danno dello Stato (AGEA), da intendere commessi tra il 24 agosto 2006 ed il 31 marzo 2007, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Annullava invece senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti degli altri imputati, con riferimento ai reati loro ascritti e non già dichiarati estinti nei precedenti gradi di giudizio, per intervenuta prescrizione. Rigettava poi tutti i ricorsi agli effetti civili.

Di talché, entro detti limiti la sentenza penale di condanna, trattandosi di decisione irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento, produce gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale ed al collegamento causale tra le condotte dei condannati e il fatto medesimo. Riguardo agli altri prevenuti, la sentenza di estinzione dei reati (*lato sensu* di proscioglimento) per intervenuta prescrizione, non spiegava invece effetto alcuno nell'odierno giudizio, perché non integrante una formula assolutoria di merito. Difatti, dalle sentenze penali emergeva incontestabilmente l'assoluta non ricorrenza di eventuali ipotesi di

proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p., poiché non risultanti dagli atti circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte degli imputati e la sua rilevanza penale, emergendo al contrario la certezza della pianificazione di un programma di sistematica violazione del regime delle quote latte, realizzato mediante la commissione di truffe e falsi in bilancio, destinato a protrarsi indefinitamente nel tempo (ove dal 1° aprile 2015 il regime delle quote eccedentarie non fosse venuto meno) e avente come risultato finale quello di sottrarre i soci (allevatori) aderenti alle Cooperative dal pagamento del prelievo supplementare e di nascondere la condotta elusiva agli eventuali controlli.

Difatti, gli Amministratori a giudizio (compreso il sig. Bedino Sebastiano Alberto) hanno tenuto condotte ingannevoli e subdole, di aggiramento e non di semplice "*frontale violazione delle prescrizioni*" sul versamento del prelievo supplementare, in tal modo arrecando un grave nocumento allo Stato italiano, chiamato a dover versare il super prelievo al FEAOG (per taluni miliardi di euro, così sottratti alle necessità generali), in luogo di produttori e primi acquirenti, adempimento che non ha poi escluso (e non poteva escludere) che la Repubblica Italiana fosse riconosciuta venuta meno (all'esito di procedura per infrazione promossa dalla Commissione Europea) agli obblighi ad essa incombenti, con inevitabili ulteriori risvolti risarcitori, per non avere effettivamente preteso l'importo a titolo di super prelievo <<...*dall'acquirente o dal produttore, in caso di vendite*

dirette, ovvero, qualora non pagato nei termini previsti, che fosse iscritto a ruolo ed eventualmente riscosso coattivamente presso gli stessi acquirenti o produttori...>> (Corte di Giustizia, IV Sezione, Causa C-433/15, del 24 gennaio 2018).

La prima Corte ha per ciò, con pienezza di cognizione, accertato autonomamente i fatti dedotti in giudizio, pervenendo a soluzioni e qualificazioni certamente non vincolate all'esito del processo penale, al tempo della decisione non ancora irrevocabilmente definito, senza che ciò però potesse comportare alcuna preclusione per il medesimo di utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte nei predetti giudizi e di basarsi quindi su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in detta sede, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli al proprio vaglio critico, anche (eventualmente) svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale (*ex aliis*, Cass., Sez. II, 14 maggio 2014, n. 10599, Corte dei conti, Sez. III di app., 371/05).

Per ciò, dato che il diritto entra nel processo attraverso le prove, nel rispetto del principio, di cui all'art. 116 c.p.c., della libera valutazione delle stesse da parte del Giudice (contabile), egli ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo, anche implicitamente, altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (Cass. SS.UU. civili, 14 dicembre 1999, n. 898), con il << (...) solo (...) limite legale di dover dare, delle

determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito>> (Cass. n. 6519 del 2004), potendo comunque le parti << (...) che vi abbiano interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie>> (Cass. n. 3102/'02 e n. 4239/'08), così realizzandosi << (...) l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo nel quale la prova viene utilizzata>> (Cass. n. 11555/'13, n. 12577/'14, id. Corte dei conti, Sez. III di app., n. 29 e n. 61 del 2018, Sez. I, nn. 516/'11 e 809/'12).

Invero, al Giudice non è chiesto di << (...) dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte [...] e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire un'adeguata motivazione logica dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla>> (Cass. SS.UU. civili, n. 7930 del 2008), il tutto non disgiunto dal dirimente principio che mentre il Giudice penale (dalla cui sede sono attinte le prove) afferma l'esistenza di un fatto qualora la prova ne fornisca la relativa evidenza "oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p., Cass. SS.UU. penali n. 30328/'02), quello contabile applicherà la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (artt. 94 e 95 del C.G.C., Cass. n. 21619/'07; Corte di Giustizia CE, n. 12, del 15 febbraio 2005, Corte dei conti, Sez. III di app., n. 346/'18, Sez. II n. 191/'17).

Ciò premesso, quanto alla disciplina nazionale e comunitaria regolamentante il regime delle quote latte (prima e dopo il 1° aprile 2004), il Collegio ritiene di poter fare rinvio a quanto già esposto al **capo 3.1)** della motivazione.

Mette conto evidenziare tuttavia, in termini di mera sintesi, taluni punti salienti della complessa vicenda.

A tale stregua, l'art. 2, del Reg. CEE n. 3950 del 1992, ha posto a carico dell'acquirente del latte l'obbligo di versare all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita, l'importo dovuto dal produttore a titolo di prelievo supplementare, trattenendolo (in tale periodo, quale facoltà) sul prezzo del latte pagato, ovvero riscuotendolo dai medesimi produttori *"con ogni mezzo appropriato"*, eventualmente anche con polizze fideiussorie a prima richiesta.

L'art. 7 del Reg. della Commissione n. 536, del 09 marzo 1993, nell'intento di rafforzare *"la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime"*, ha previsto che *<<Gli Stati membri adottano le necessarie misure di controllo per garantire la riscossione del prelievo supplementare sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in eccesso (...). A tal fine: a) **ogni acquirente che operi nel territorio di uno Stato membro dev'essere riconosciuto da tale Stato...>>**.*

Il riconoscimento deve essere accordato solo dopo aver verificato la sussistenza di alcune condizioni e dopo che l'acquirente ha dichiarato di assumere determinati impegni, vale a dire l'impegno a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui alla lettera c) dello stesso art. 7, nonché l'impegno a trasmettere all'autorità competente dello Stato membro (per l'Italia prima AIMA e poi AGEA) le dichiarazioni afferenti le distinte dei

conteggi effettuate per ogni produttore.

Per ciò, a mente dell'art. 3, comma 1, del Reg. della Commissione n. 536/93, l'acquirente è reso responsabile della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero – caseari che gli venivano consegnati.

I commi 2, 3 e 4 (siccome modificati dall'art. 1 del Reg. CEE n. 1255 del 1998), affidano all'acquirente una serie di adempimenti, che altrimenti sarebbero gravati sugli organismi interni dei Paesi membri, quali la trasmissione <<...all'autorità competente dello stato membro interessato di una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore, o se del caso (...) comunica a detta autorità competente il volume totale, il volume rettificato a norma dell'art.2, paragrafo 2, e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli è stato consegnato da produttori (...)>>

Nel corso del predetto periodo le Cooperative Savoia Latte “*da uno a cinque*”, costituite tra il 1998 e il 1999 e aventi quale oggetto sociale <<*Raccolta, conservazione prodotti agricoli*>>, di cui gli odierni appellanti erano i Presidenti, gli Amministratori e i Rappresentanti legali, hanno operato sostanzialmente fino al marzo 2003, per ciò nella vigenza dei Regolamenti prima richiamati e della legge italiana n. 468, del 26 novembre 1992, che ha dato loro applicazione.

Il 15 maggio 2000 è stata poi costituita la “*Cooperativa Produttori Latte Savoia SeI*”, avente, come tutte le altre, quale Presidente Robusti Giovanni, che ha svolto la propria attività anche

nel vigore della legge n. 119 del 2003.

Tutte le Cooperative tranne la Savoia Cinque sono state poste in liquidazione verso la fine del 2005. In specie, la Cooperativa Savoia Sei cessò di operare con la campagna 2005/2006 e venne posta in liquidazione il 28 dicembre 2005 (liquidatore Robusti Giovanni).

La stessa si trovò ad operare con la Società "*Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A.*", costituita il 14 luglio 2003, avente sede a Spregiano (TV), con Amministratore Unico Giovanni Robusti e con oggetto Sociale <<*Attività di finanziamento sotto qualsiasi forma e attività di prestazione di servizi a pagamento*>>

Orbene, la legge n. 468, del 26 novembre 1992, volta a dare regolamentazione alle quote latte e al prelievo supplementare, ha riprodotto sostanzialmente l'impianto normativo comunitario.

Detta legge individuava nell'A.I.M.A., poi AGEA (istituita dalla legge n. 165, del 27 maggio 1999) l'organismo competente al governo del settore, governo che gestiva in cooperazione con le Regioni e le Province autonome.

Ora, poiché la legge n. 462 del 1992 aveva previsto (all'art. 4) che la normativa comunitaria sulle quote latte si applicasse in Italia secondo la formula "A" dell'art. 5 – *quater* del regolamento n. 468 del 1968, nel testo integrato dal Reg. n. 856, del 31 marzo 1984, il Legislatore Nazionale scelse tale formula, **in cui il prelievo veniva riscosso a cura dell'acquirente da ogni produttore**, in applicazione dell'art.9, comma 2, del regolamento n. 857, del 31

marzo 1984, che fissava le norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare.

Per ciò, il regime comunitario del prelievo supplementare non prevedeva la sostituzione dell'acquirente al produttore in quanto debitore, neppure qualora detto acquirente avesse commesso delle irregolarità nella fissazione dell'importo del prelievo della cui riscossione era incaricato, anche mediante il conferimento di funzioni proprie dell'AGEA.

Con il d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, il Governo italiano ha previsto disposizioni applicative e di dettaglio, con particolare riferimento alla responsabilità, ribadita espressamente, degli acquirenti in ordine alle contabilizzazioni necessarie per il riscontro degli enti controllanti, alle comunicazioni che dovevano effettuare agli enti (ex art. 7) nonché all'analitica documentazione a corredo dei versamenti, da trasmettere, insieme alle ricevute, alle Regioni e all'AIMA poi AGEA. In specie, il regolamento precisava gli aspetti relativi alla contabilità degli acquirenti e dei produttori (art. 10), alle compensazioni (art. 11), ai versamenti del prelievo supplementare da effettuare entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con cui l'associazione di produttori comunica l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore, nella contabilità speciale (art. 12), ai controlli da parte delle Regioni (art. 16) e al riconoscimento della qualità di "*Primo acquirente*", a seguito di istanza, quindi con propria espressa domanda quale abbrivo per l'investitura allo svolgimento di un'attività in favore della P.A., e previa

verifica dei presupposti, con specifico provvedimento autorizzatorio, demandando alle Regioni il compito di istituire un apposito albo degli acquirenti, di cui copia doveva essere trasmessa all'AGEA.

Ora, per questa prima parte di operatività dei Regolamenti comunitari e della legge italiana n. 468 del 1992, che aveva dato attuazione al regime delle quote latte, non poteva revocarsi in dubbio che le diverse "*Cooperative Savoia Latte*" per poter operare come "*Primi acquirenti*", con annessi obblighi di contabilizzazione, di rendicontazione e conseguenti controlli, inizialmente delle Province, poi delle Regioni e successivamente degli Organismi statali deputati alla gestione del mercato agricolo, dovevano essere riconosciute (in specie con determinazioni delle province di Cuneo e Torino) e per tale via essere inserite nell'elenco ufficiale degli acquirenti.

Ne conseguiva che il "*Primo acquirente*" era destinatario, non di un obbligo di riscossione dal "*Produttore*", <<...*bensì dell'obbligo di versare all'Autorità competente le quote eccedentarie riscosse per conto dello Stato*>> (Cons. di Stato, Sez. III, n. 6119/17, del 27 dicembre 2017), accantonando, quindi, il percepito, in quanto non era <<...*libero di restituire al produttore la somma acquisita a titolo di prelievo supplementare [...]*>> (così Cass., V Sezione penale, n. 44369/14, del 24 ottobre 2014). In sostanza, una volta che le Cooperative Savoia avevano acquisito il super prelievo (atteso che la rappresentazione contabile dell'operazione di finanziamento, a mezzo del super prelievo trattenuto contabilmente, sottendeva in realtà un vero e proprio pagamento dalla Cooperativa al produttore) non

potevano disporre, avendo l'obbligo di versare il danaro nel conto di AGEA alla data prevista, risorsa che, per via del vincolo di scopo ad essa impresso, doveva ritenersi pubblica. A tale stregua, *<<l'attività dell'acquirente e il controllo sulla stessa è essenziale per garantire il corretto funzionamento sull'intero territorio nazionale del complessivo meccanismo che presiede al regime delle quote latte>>* (Corte Cost. n. 272, del 07 luglio 2005).

Quanto al periodo successivo al 1° aprile 2004, il Regolamento CEE n. 1788 del 2003, ha stabilito che per il prelievo gli Stati membri sono debitori verso la Comunità delle somme dovute, destinate al Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (F.E.A.O.G.); *"gli acquirenti sono responsabili per la riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo di prelievo...che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori...o che riscuotono con ogni mezzo appropriato"; se "il versamento non è stato effettuato entro la data fissata...la Commissione deduce una somma equivalente al prelievo non pagato dagli anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuato dallo Stato membro in questione..."* (art. 3.2).

Dalla successione delle suddette norme emergeva il ruolo ancora più pregnante dei *"Primi acquirenti"*, in specie delle Cooperative e dei loro Amministratori (che agivano in loro vece), quali responsabili del versamento del prelievo supplementare per i produttori eccedentari, debitori finali.

Con la legge n. 119 del 2003 è stato così statuito (art.5, comma 1): *<<...gli acquirenti devono trattenere il prelievo*

supplementare (...) relativo al latte consegnato in esubero>>, nonché (art. 5, comma 2) <<...entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 (...) gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito c/c acceso presso l'Istituto tesoriere dell'AGEA>>.

Con tale innovazione, è affermato l'obbligo del primo acquirente di riscuotere il prelievo attraverso la trattenuta sul prezzo del latte da pagare al produttore eccedentario, trattenuta che deve essere effettiva e non solo annotata in contabilità, stante il ristretto termine di versamento all'AG.E.A. Il super prelievo operato (anche in forma meramente contabile) non poteva (senza veruna scusabilità delle condotte) darsi in prestito ai singoli soci – produttori, dovendosi versare sul conto corrente intestato ad AGEA; le disposizioni, nazionali e comunitarie del 2003 (vigenti dal 1° aprile 2004) prevedevano poi, in alternativa al versamento, che l'acquirente poteva prestare una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta dell'Amministrazione pubblica.

Per ciò veniva confermato essere essenziale e funzionale al sistema comunitario, dopo la modifica introdotta con la legge n. 119 del 2003 all'istituto del prelievo supplementare, l'osservanza dell'obbligo dell'effettivo ed indilazionabile versamento del suddetto prelievo presso l'istituto tesoriere dell'AG.E.A. nel termine di giorni 30 dalla trattenuta del medesimo, obbligo e maneggio del pubblico denaro che unitamente alla disposizione primaria, disciplinante la figura del "*Primo acquirente*", conferita all'esito di un pubblico

procedimento e sulla base di determinati requisiti, valeva a rendere questi ultimi protagonisti nella realizzazione delle finalità pubbliche.

Siccome osservato nella sentenza penale n. 44369/14, del 24 ottobre 2014, che ha confermato l'impianto della Corte di Appello di Torino << (...) *se non vi era l'obbligatorietà della trattenuta (da intendere semplice facoltà, come sancito dalla Corte di Giustizia, prima della novella del 2003), è certamente da escludere che il primo acquirente, sia prima che dopo il 1° aprile 2004, fosse libero di restituire al produttore la somma acquisita a titolo di prelievo supplementare: ed era invece proprio questo il risultato che il sistema ordito dagli imputati veniva a determinare*>> (sent. n.44369/14).

In sostanza, << (...) *la funzione di garanzia esercitata dal primo acquirente (beninteso, quando sia effettivamente tale) serve ad evitare che lo Stato debba attendere l'esito di eventuali ricorsi dei debitori obbligati anziché riscuotere alle scadenze stabilite per far fronte agli obblighi verso l'U.E.: serve altresì ad evitare che si debba impegnare in un'attività frammentaria e faticosa di riscossione nei confronti dei singoli produttori [...]; è in sostanza un vero e proprio bene, la cui privazione costituisce un danno suscettibile di essere valutato patrimonialmente*>> (sent. n. 44369/14 cit.).

Diversamente, le Cooperative Savoia non erano in grado, al termine della campagna lattiera, di far fronte al loro debito verso lo Stato, anche perché le stesse confidavano, per non versare, nell'effetto dilatorio della massa dei ricorsi pendenti davanti alla Giustizia amministrativa ed ordinaria. La Corte di appello di Torino

ben evidenziava tale aspetto osservando, con piena condivisione di questo Collegio, che le Savoia Latte <<...si sarebbero dovute far rilasciare delle garanzie esperibili a semplice richiesta da parte dei beneficiari dei cc.dd. finanziamenti, ma neppure questo è mai stato fatto, non potendosi considerare tali le poche lettere di riconoscimento di debito dei produttori citate dal C.T. della difesa (...), trattandosi di una garanzia puramente apparente, perché costituita da una semplice assunzione di impegno del soggetto debitore e per di più vanificata dai ricorsi presentati puntualmente contro ogni provvedimento dell'Autorità amministrativa diretto ad applicare in concreto il prelievo>> (pagg. 63-64).

Orbene, la costituzione delle Cooperative Savoia Latte (da uno a sei), di cui Robusti Giovanni è stato il promotore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, quindi, l'amministratore, di diritto e di fatto delle stesse, oltre che della F.G.R. S.p.A., come emergente dagli accertamenti istruttori penali [informative e prospetti riepilogativi e circostanziati relativi al prelievo supplementare dovuto distinto per produttore della Guardia di Finanza, relazioni della Rag. Cardia Barbara, Consulente del PM (del 30 settembre 2005 e del 22 maggio 2007), del Prof. Perini Andrea, Consulente tecnico del Robusti e di diversi altri imputati, le cui posizioni sono state oggetto di audizione e di controesame in sede dibattimentale, deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle Cooperative, verbali di assemblee dei soci/produttori] risultava essere avvenuta al preciso scopo di eludere la normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte e di

prelievo supplementare.

Il medesimo Robusti Giovanni nelle dichiarazioni rese, in qualità di imputato (che poteva quindi anche non rendere), all'udienza del 25 maggio 2009, dinanzi al Tribunale di Saluzzo, affermava che <<...le cooperative svolgono tutte la stessa funzione e cioè quella di contrapporsi al prelievo>>.

Invero, appariva chiaro il carattere fittizio delle interposizioni delle Cooperative tra produttori e primi acquirenti e la sussistenza di una condotta fraudolenta tesa a creare una falsa rappresentazione, anche attraverso l'uso strumentale del registro informatico SIAN, di un'attività commerciale (acquisto e rivendita del prodotto) in realtà inesistente.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha sottolineato che << (...) *l'artificio da correlare alle operazioni sopra descritte non può incentrarsi sulla presunta natura fittizia delle cooperative e della finanziaria indicate nei capi di imputazione, essendo indubbio che si trattasse di soggetti giuridici reali: l'elemento di frode deriva invece dalla interposizione di quei soggetti nell'ambito di un fisiologico rapporto venditore/compratore (qui, tra produttori e caseifici), assegnando alle varie Savoia ed alla FGR una veste di primo acquirente che le stesse erano in concreto demandate a non assumere affatto, tanto da non disporre neppure della struttura necessaria allo scopo. [...]*>>. In sostanza, le Cooperative Savoia erano acquirenti fittizi perché non rispettavano <<(...) *l'obbligo menzionato né pretendevano garanzie dai produttori all'atto della*

concessione degli apparenti finanziamenti (...): il meccanismo posto in essere dal sodalizio faceva sostanzialmente venir meno il “naturale conflitto di interessi tra venditore ed acquirente>> (Cass. n. 44369/’14, e Cass. n. 2808/’09, su fatti analoghi che hanno interessato la Cooperativa Produttori Latte Savoia Cinque e il Presidente del C.d.A. Robusti Giovanni).

E le ragioni ultime della costituzione delle “Savoia” erano anche agevolmente ricavabili dalle dichiarazioni degli stessi imputati, come ad esempio quelle di **Cravero Mauro Giuseppe** (produttore e amministratore della Cooperativa Produttori Latte Savoia Tre, attiva nelle campagne lattiero/casearie dal 1999/2000 alla campagna 2002/2003) che, rispondendo alle domande del suo difensore, affermava che <<...*la Cooperativa oltre a garantirmi di continuare la mia attività, mi consentiva di rinunciare ai ricorsi che avevo fatto negli anni precedenti*>>; di **Ternavasio Giuseppe** (produttore e amministratore della Cooperativa Latte Savoia Cinque, in carica dal 19 ottobre 1999 al 30 novembre 2005, cui vanno imputati in solido agli altri amministratori, gli omessi riversamenti del prelievo supplementare per le campagne dal 2001/2002 al 2002/2003), attestante che oltre ai ricorsi giurisdizionali, utilizzati strumentalmente al sistema artificioso elaborato, l'imputato si risolveva ad aderire alle neocostituite cooperative Savoia. Nel giustificare detta scelta, ha dapprima dichiarato, analogamente a Robusti Giovanni, che la Cooperativa “...*mi dava una mano a trattare il prezzo del latte con il caseificio*”, soggiungendo: “*Siamo andati in Savoia, in quanto sentivo*

anche gli altri, che almeno si cercava di dare una soluzione al problema [...]. Come sentivo parlare prima l'anticipo sulle fatture (...), che io intanto incasso i soldi del latte...consapevole però che la multa l'aver sempre dovuta pagare io se c'era". Dappoi, in sede di controesame, dichiarava che *"...i caseifici precedenti primi acquirenti...pretendevano la fideiussione per il fuori quota..."*, pertanto la Cooperativa, con riguardo al prelievo supplementare, sopperiva a questa situazione, con l'anticipo su compensazione.

In sede di controesame del PM il **Ternavasio**, a proposito del suo duplice ruolo di titolare di azienda agricola e di consigliere di amministrazione della Savoia Cinque soggiungeva: *<<Si, ma gli amministratori di questa cooperativa erano tutti agricoltori con tutti il problema delle quote, che alla fine devono sempre pagare loro (...). Allora (...) pagherò quando sarò nel momento che mi chiederanno i soldi>>* (pag. 42 delle trascrizioni dell'udienza penale di primo grado del 10 giugno 2009).

In sostanza, come confermato dalle risposte date da **Robasto Francesco** (Consigliere di amministrazione della Savoia Latte Sei, in carica dal 29 giugno 2004 al 31 ottobre 2005, cui vanno imputati, in solido con altri, gli omessi versamenti del prelievo supplementare dovuto per le campagne 2004/2005 e 2005/2006, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2005) emergeva che i Caseifici pretendevano, come da disposizioni vigenti, o di praticare la trattenuta o di pretendere la garanzia fideiussoria a prima richiesta sul fuori quota, esclusa invece dalle Cooperative.

Il perito del PM penale da parte sua descriveva con precisione come sia le Cooperative sia la Società F.G.R. S.p.A. impostarono giuridicamente e contabilmente la loro attività, riportando le tipologie di registrazioni contabili via via utilizzate per far risultare fittiziamente in contabilità i fatti, attraverso i quali realizzarono la frode accertata dalla Guardia di Finanza.

Dall'esame poi dei numerosi verbali dei Consigli di Amministrazione delle Cooperative (operato dal Consulente del PM), emergevano espresse conferme dell'intenzionalità dell'operato dei componenti dei Consigli di Amministrazione (rivestenti anche la qualità di produttori), nel senso che *<<Il Consiglio decide di mettere a disposizione la liquidità corrispondente al super prelievo ai conferenti, al fine di non aggravare una situazione finanziaria dei produttori già molto critica e similari>>* (pagg. 31 e 36 prima relazione del perito PM del 2005).

Il contenuto dei verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione delle prime cinque Savoia era uniforme, atteso che il **Presidente Robusti Giovanni**, individuato dalle sentenze penali come l'ispiratore e l'artefice delle condotte truffaldine e ingannevoli, illustrava la situazione nei seguenti termini: *<<Tra le varie il Presidente sottopone al consiglio il problema del super prelievo relativo ai soci che hanno superato la propria quota di produzione. Il consiglio decide all'unanimità di procedere accantonando un idoneo fondo di bilancio per l'ammontare corrispondente al prelievo supplementare di ciascun socio splafonato. Allo stesso tempo, su*

assunzione di responsabilità di ciascun socio, il consiglio decide di mettere a disposizione la liquidità corrispondente al super prelievo ai conferenti...>> (brano del verbale riportato a pag. 24 della consulenza).

Di contenuto analogo erano poi le relazioni sulla gestione degli amministratori allegate ai bilanci annuali delle Savoia (pag. 25 e ss. della **perizia Cardia**), ove l'organo amministrativo ribadiva la scelta di tenere a disposizione dei soci la liquidità che altrimenti sarebbe stata loro sottratta per lo splafonamento, specificando che le somme in questione erano anticipate all'azienda produttrice "*...in funzione di una prevedibile compensazione*", in modo tale da consentirne addirittura la sopravvivenza (sent. Tribunale di Saluzzo, n. 411/09).

In conclusione, l'annotazione anticipo su compensazione, come posto in rilievo dai Giudici penali, *<<...lungi dal costituire la rappresentazione contabile di un'operazione di finanziamento, sottende in realtà un vero e proprio pagamento dalla cooperativa al produttore, e conferma pertanto la strumentalizzazione dell'ente agli interessi dei soci di continuare a produrre latte fuori quota senza esborsi patrimoniali>>* (sent. cit. pag. 42).

Di talché, le restrizioni delle quote assegnate al singolo produttore, motivo di manifestazioni di protesta (anche eclatanti) contro il sistema, sono state poi convogliate dal **Robusti** verso il movimento cooperativo, con la costituzione (come confermato dalle concordi deposizioni testimoniali e dai verbali delle numerose riunioni organizzate per risolvere il problema) delle Sei Savoia, quali primi

acquirenti *ad hoc*, al fine di evitare la trattenuta o la fideiussione a semplice richiesta che i Caseifici avrebbero invece preteso da loro.

In estrema sintesi, siccome posto in rilievo nella decisione oggi gravata, gli esami peritali confermavano che: **a)** *<<le ritenute contabilizzate venivano successivamente versate ai produttori e che, quindi, in realtà, non sono mai state materialmente operate>>*; **b)** *<<i prestiti concessi sotto forma di “Anticipi su compensazione” non avvenivano solo talvolta, come affermato dalle cooperative, ma sempre e nei confronti di tutti i produttori soci e non>>*; **c)** *<<i produttori hanno dichiarato di non aver mai chiesto prestiti alle cooperative>>*; **d)** *<<non avvennero mai compensazioni a diminuzione di quanto contabilizzato come anticipi su compensazione>>*; con riguardo all'operatività della Savoia Sei, **e)** *<<alla chiusura contabile della campagna intervenivano delle compensazioni interne, per cui risultavano azzerati i crediti della cooperativa verso F.G.R. (derivanti dalla cessione dei crediti della Cooperativa verso i caseifici) e i debiti della Cooperativa verso i produttori (la cooperativa nelle scritture contabili figurava debitrice dei produttori, in quanto non aveva mai contabilizzato la intervenuta cessione a F.G.R. del credito dei produttori verso la cooperativa medesima)>>*; **f)** *<<il mancato prelievo e il relativo mancato versamento erano comportamenti precostituiti>>*.

E ciò valeva ancor di più all'esito dell'introduzione dell'obbligo del versamento del prelievo a cadenza mensile, tanto era vero che l'Assemblea dei soci aderenti alle Cooperative, guidata dal sempre

presente Robusti Giovanni, nella seduta del 07 ottobre 2003, si riservava *“una nuova operatività”* (poi sfociata nella costituzione della Finanziaria Giovanni Robusti), che *“consenta ai produttori di essere remunerati alle stesse condizioni”*.

Il perito del Tribunale penale confermava che la FGR era finanziata dalla Cooperativa Savoia Latte Sei, in quanto le venivano ceduti i crediti verso terzi a tasso zero, senza quindi funzionare come normale finanziaria che avrebbe dovuto anticipare il pagamento dei crediti vantati dalla cooperativa nei confronti dei caseifici dietro corresponsione di un congruo tasso di interesse. Tra la FGR e la Cooperativa la regolazione dei rapporti avveniva attraverso una compensazione del credito della seconda verso la prima con quelli vantati dai produttori verso la Cooperativa per il prezzo del latte conferito: ciò dato che la Finanziaria di Giovanni Robusti provvedeva al pagamento dell'intero prezzo del latte ai produttori, non ritenendosi tenuta ad effettuare il prelievo supplementare né tampoco ad inviare alcuna documentazione agli organi di controllo, pur avendo una veste di primo acquirente di fatto (perché non riconosciuto) con annessi obblighi e responsabilità (Cass. SS.UU. civili n. 18195/09).

In sostanza (e di ciò fanno fede le stesse ammissioni degli imputati raccolte in sede di dibattimento penale), la costituzione delle Cooperative Savoia Latte è avvenuta al preciso scopo di eludere la normativa comunitaria e nazionale (in allora vigente) in materia di quote latte e di super prelievo, poiché con esse si voleva evitare che l'ammontare del prelievo supplementare fosse trattenuto dagli

industriali durante il tempo intercorrente tra il pagamento ed il successivo versamento all'erario (che doveva avvenire, in un primo momento, solo al termine della campagna lattiera, vale a dire nel mese di settembre, e dopo, entro sessanta giorni) e fare in modo che invece tali ingenti somme restassero nella disponibilità dei produttori.

Per ciò, la Suprema Corte riteneva non essere sostenibile la tesi che dietro le corresponsioni ai produttori di somme di importo pari al super prelievo (o comunque calcolate sulla base del latte eccedentario conferito), vi fossero anticipi su compensazioni o finanziamenti, atteso che << [...], se si fosse trattato di finanziamenti sarebbe stato indispensabile almeno prevederne la restituzione, se non curarne la restituzione effettiva, a prescindere dall'esazione dei prelievi. E' anzi la stessa linea difensiva agli imputati, giustificando la mancata restituzione con gli esiti delle iniziative giudiziarie poi azionate (rectius, con gli esiti delle sole iniziative risoltesi favorevolmente ai privati ricorrenti), a dimostrare che il finanziamento trovava causa diretta proprio nella prospettiva del prelievo supplementare>> (pagg. 42 – 43 della sent. n. 44369/'14).

Con riguardo a dette iniziative risulta dagli atti (dichiarazioni testimoniali innanzi al PM, in data 08 giugno 2007, di **Cumino Pierangelo**, e in data 30 dicembre 2005 di **Baralis Gianmatteo**), che negli anni 1997 – 1998 vennero tenute, da Robusti, Bedino Sebastiano Alberto, Robasto, Maero e numerosi altri, diverse assemblee pubbliche nelle quali agli allevatori (soci e amministratori delle Cooperative) venivano spiegate le ragioni per le quali era giusto

non pagare il super prelievo e ivi gli stessi venivano sollecitati ad opporsi fattivamente, con ricorsi, all'applicazione delle disposizioni sul regime delle quote latte, strategia definita da AGEA alla stregua di una "*guerriglia giudiziaria*", strumentalmente preordinata e necessaria per poter reggere il comportamento nel tempo delle cooperative, su cui altrimenti si sarebbero abbattuti i provvedimenti dell'Autorità amministrativa.

I motivi principali contenuti nella gran massa dei ricorsi erano essenzialmente due: la tardiva comunicazione da parte dell'Organismo AIMA/AGEA ai produttori del quantitativo individuale di riferimento (**Q.I.R.**) e il fatto che la compensazione nazionale seguisse dei principi contrastanti con la normativa comunitaria.

Per ciò, i ricorsi ai TAR concernevano le comunicazioni che a fine campagna lattiera l'AIMA prima e l'AGEA poi rivolgevano ai primi acquirenti circa il prelievo ancora dovuto da ogni produttore a seguito della compensazione nazionale; le impugnative davanti al Giudice ordinario afferivano alle sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata trattenuta. Ciò malgrado, la sospensione dei versamenti o del pagamento delle sanzioni mai hanno cancellato il debito delle Cooperative verso lo Stato, che risulta tuttora esigibile, anche se da diminuire degli importi corrispondenti agli esiti delle sole iniziative risoltesi favorevolmente (siccome evidenziate dagli appellanti).

In definitiva, e ferma (in via di principio) la liceità di dette forme di dissenso, i reiterati ricorsi non possono che apparire strumentali rispetto a finalità che in sede penale sono state definitivamente

giudicate come integranti condotte truffaldine e subdole anche per non appuntarsi mai sulla esattezza dei calcoli e/o della misura del prelievo, giacché recanti doglianze in realtà volte a contestare il sistema. In conclusione, <<...a produttori e cooperative poco importava in fondo cercare di pagare il giusto, quello che loro interessava era non pagare né al momento né mai e di sabotare il sistema vigente>> (Corte di app. di Torino, sent. 2437/'11).

Tali conclusioni hanno ovviamente indotto il Giudice penale a ritenere non convincenti gli elementi ricavabili dalla relazione del 17 aprile 2000, a firma del Col. Zito, Comandante CC Tutela Norme Comunitarie ed Agroalimentari, che, a seguito di accertamenti compiuti sulla Cooperativa Latte Padano Sei, di cui era Presidente Robusti Giovanni, si esprimeva in termini di assoluta liceità del comportamento del predetto primo acquirente di mantenere nella disponibilità del produttore il super prelievo come acconto sulla futura compensazione. In realtà, nella suddetta relazione (particolarmente enfatizzata dagli appellanti, ma definita dalla Corte di Appello di Torino “*involuta documento*” connotato da “*desolante prosa*”) venivano espresse personali opinioni del redigente sulle “*ineccepibili forme di gestione amministrativa – contabile*” adottate dalla Cooperativa Latte Padano Sei, mentre restava <<...assodato che tale società si comportava esattamente come le Savoia Latte nella vigenza della legge n. 468/'92...>> (Corte di app. di Torino, sent. n. 2437/'11, Corte di Cass. sent. n. 44369/'14).

Conseguentemente non poteva condividersi quanto sostenuto

dagli appellanti che le violazioni della normativa nazionale e comunitaria erano del tutto inesistenti e sopra tutto che la fattispecie contestata non poteva integrare gli estremi della truffa aggravata in danno di ente pubblico, giacché “ [...] *l'elemento della frode deriva (...) dalla interposizione di quei soggetti nell'ambito del fisiologico rapporto venditore/compratore (qui, tra produttori e caseifici), assegnando alle varie Savoia ed alla FGR una veste di primo acquirente che le stesse erano in concreto demandate a non assumere affatto, tanto da non disporre neppure della struttura necessaria allo scopo*>> (sent. cit. pag. 41).

A fronte della conclamata assunzione fittizia, da parte delle Cooperative Savoia, della qualità di primo acquirente, la Corte di legittimità ha ritenuto configurato il delitto di truffa, in ordine al quale l'atto di disposizione patrimoniale (negato dagli appellanti), “...*quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa..., potendo essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una traditio, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno*>>. In ipotesi, l'atto di disposizione patrimoniale era derivato da un comportamento omissivo, <<...*nel senso che la vittima, indotta dall'errore ingenerato da artifici o raggiri, omette un comportamento inteso a far acquistare al proprio patrimonio una concreta utilità economica alla quale essa ha diritto e che rimane invece acquisita al*

patrimonio altrui>>.

Da ultimo, la Suprema Corte chiariva essere palese, siccome confermato dalla circostanza che il legislatore era dovuto intervenire *ad hoc* nel 2009 per istituire presso l'AGEA un registro nazionale dei debiti, con meccanismi di definizione agevolata mediante la rateizzazione previa rinuncia al contenzioso pendente, il presupposto di un pregiudizio a carattere patrimoniale derivante dai ricordati, *<<...omessi versamenti, e la cui entità (...) è senz'altro tale da rendere ictu oculi ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p....>>* (sent. penale definitiva, pagg. 45 – 46).

Quanto accertato in sede penale, reso definitivo dalla Corte di legittimità, smentiva dappoi la ricostruzione operata dal **Prof. Perini Andrea**, perito di Robusti Giovanni (e di altri imputati), escusso in sede dibattimentale e di controesame, che nell'affermare di non *<<...contestare i numeri cui arriva la Rag. Cardia, nel senso che non ci sono, sotto il profilo dei fatti materiali, degli aspetti che io ritengo di dover rettificare...>>*, dissentiva da alcune conclusioni della stessa in merito alla valutazione che veniva fatta delle attività di contabilizzazione sotto il profilo dell'inidoneità ingannatoria.

Ad avviso del professionista, le modalità di contabilizzazione dell'acquisto del latte, vale a dire le modalità attraverso le quali le cooperative inserivano nella loro contabilità le operazioni relative all'acquisto e poi alla successiva cessione agli stabilimenti caseari di queste quote latte, non erano manipolative e, per ciò, non realizzavano una modalità frodatrice ma solo elusiva e del tutto

trasparente dell'operato finanziamento, poiché indicata in contabilità, sicché non vi era alcun artificio, tesi questa che non ha incontrato il favore della Corte, atteso che le Cooperative costituivano un mero "*passante cartolare per le compravendite del latte*".

Orbene, ravvisa il Collegio, siccome statuito dal primo Giudice, che le maggiori responsabilità di detta complessa modalità frodatoria del prelievo supplementare, siano da attribuirsi a **Robusti Giovanni**, sia per la posizione di Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Cooperative Savoia Latte, sia per le conoscenze specifiche del settore, presupponenti una "*qualificata diligenza*" e comunque più significativa rispetto agli altri componenti dei Consigli di Amministrazione - che sono per la maggior parte gli imprenditori agricoli ai quali veniva restituito il super prelievo - e che dalla lettura dei verbali si presentava come l'ideatore di ogni strategia posta in essere dalle cooperative.

Difatti, nelle diverse assemblee dei soci egli ha sempre ribadito la correttezza del comportamento delle cooperative evidenziando (se non enfatizzando) qualsivoglia avvenimento favorevole, o presunto tale, a conforto dell'operato delle stesse, senza tuttavia evidenziarne gli aspetti sfavorevoli relativi alle gravissime irregolarità delle procedure utilizzate.

Una tale consapevolezza era presente poi in tutti i componenti dei diversi Consigli di Amministrazione delle Savoia Latte, che erano (come detto) i beneficiari della restituzione, sotto diverse forme contabili, del prelievo supplementare. Nei verbali di assemblea dei

soci del 15 aprile 2003 il Robusti nell'ammettere che le Cooperative "stanno pagando il latte a tutti..." chiedeva che i soci, con atto di manleva, liberassero gli amministratori da ogni responsabilità derivante dalle irregolarità commesse.

Di talché, sull'elemento soggettivo del dolo non possono esservi dubbi di alcun genere, atteso che << [...] sono le stesse censure difensive a dare sostanzialmente per ammesso che il fine perseguito dagli imputati – certamente consapevoli degli obblighi su loro gravanti, vista la complessità del meccanismo ordito per eluderli – era quello di contrastare il regime delle quote latte, inteso come vessatorio e iniquo: e non è logicamente ammissibile che la chiara volontà di vanificare gli immediati effetti economici di una previsione normativa si accompagni a dubbi interpretativi sulla portata precettiva della previsione medesima>>, e ciò anche al fine di disattendere l'affermazione degli appellanti circa << [...] uno scusabile difetto di consapevolezza dell'agire contra legem e, in particolare, di ricavare un ingiusto profitto [...]>>.

Quanto invece al danno, il Collegio, non diversamente da quanto accertato in sede penale ed erariale, ne ravvisa l'ontologica propria sussistenza, trattandosi di minori entrate per il bilancio comunitario, anticipate dallo Stato italiano, avente tuttavia l'obbligo di recuperare gli importi dagli allevatori o dai primi acquirenti.

Il contenzioso giudiziario e le azioni di riscossione per via esattoriale, così come la facoltà consentita ai produttori (dagli artt. 8 – quater e segg. del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5) di estinguere

ratealmente il loro debito, di cui è cenno nelle impugnative, non ostavano all'attualità e alla concretezza del pregiudizio, atteso che una volta risoltesi favorevolmente ai prevenuti consentivano la riduzione dello stesso, anche in fase esecutiva.

Riguardo alla sua entità, sia le perizie penali (della Rag. Cardia, non contestate dal Prof. Perini), sia il prospetto redatto dalla Guardia di Finanza [allegato n. 82, relazione in data 24 novembre 2008], che ha analiticamente ricostruito, in base ai dati forniti dall'AGEA e alle concordanti risultanze del SIAN (Servizio Informatico Agricolo Nazionale), il dettaglio per singolo produttore (324 posizioni), sono pervenuti a determinare il prelievo supplementare, di cui è stato ommesso il riversamento a quella data all'AGEA (che a propria volta avrebbe dovuto trasferirlo al bilancio comunitario, oggi già ristorato con i denari dei contribuenti), nella misura di **oltre 200 milioni di euro**, per l'esattezza **€ 203.232.109,47**, somma diminuita delle restituzioni che avrebbero dovute essere effettuate dalle stesse Cooperative a titolo di compensazioni nazionali, ma anche delle diverse compensazioni disposte *medio tempore* dall'AGEA fra il super prelievo dovuto dai produttori con i c.d. premi "PAC", spettanti ai medesimi in attuazione della politica comunitaria di sostegno agli allevatori.

Ora, una tale ricostruzione tiene conto delle risultanze contabili alla data degli accertamenti eseguiti dal perito penale (2005 – 2007) e dalla Polizia Tributaria (2008).

Per tale ragione il Collegio ravvisa dover assegnare il giusto

peso, sin da ora, a quanto allegato e provato dagli appellanti, il cui prospetto contabile faceva emergere ulteriori procedure di riscossione conclusesi nelle more (aspetto evidenziato anche nella nota del 24 ottobre 2012 del Ministero per le politiche agricole), provvedimenti impositivi annullati da decisioni giurisdizionali, oltre al recupero attuato a seguito della sottoscrizione dei contratti di rateizzazione, di cui alla legge n. 33 del 2009, con una riduzione del complessivo danno **del 20%** (per l'esattezza **del 20,949 per cento**, con calcolo percentuale approssimato alla terza cifra decimale dopo la virgola).

Di talché, il complessivo danno erariale contestato nella domanda e riconosciuto in sentenza, pari ad **€ 203.232.109,47**, è da diminuire di **€ 42.574.512,35** (pari al 20,949 per cento, ottenuto moltiplicando $€ 42.574.512,35 \times 100 = € 4.257.451.235,00$: $€ 203.232.109,47 = 20,949$ per cento), per un totale complessivo di **€ 160.657.597,12**, rimodulato per via dell'approssimazione alla terza cifra decimale in **€ 160.657.014,86**, con riduzione corrispondente di tutte le quote imputate agli appellanti.

Conseguentemente, il danno ripartito per Cooperativa (al netto chiaramente degli accessori) risultava essere il seguente: 1) **“Cooperativa Produttori Latte Savoia Soc. c. a r.l.”**, ora **“Latte Savoia Società Cooperativa a r.l. in liquidazione”**, attiva dalla campagna lattiero/casearia 1998/1999 a quella 2002/2003, **€ 33.154.350,35** (in luogo di **€ 41.940.456,60**); 2) **“Cooperativa Produttori Latte Savoia Due Soc. Coop. a r.l.”**, ora **“Latte Savoia Due Soc. Coop. a r.l. in liquidazione”**, attiva dalla campagna

1999/2000 a quella 2002/2003, pregiudizio complessivo da omesso versamento del prelievo supplementare € **13.367.614,23** (invece di € **16.910.114,02**); 3) “**Cooperativa Produttori Latte Savoia Tre a r.l.**”, ora in liquidazione, attiva nelle campagne dal 1999/2000 a quella 2002/2003, danno complessivo € **8.196.849,75** (in luogo di € **10.369.065,23**); 4) “**Cooperativa Produttori Latte Savoia Quattro a r.l.**”, in liquidazione, attiva nelle campagne dal 1998/1999 al 2002/2003, danno complessivo per € **5.028.346,98** (invece di € **6.360.889,78**); 5) “**Cooperativa Produttori Latte Savoia Cinque a r.l.**”, per quanto di interesse attiva nelle campagne lattiero/casearie 2001/2002, 2002/2003 e 2005/2006 dal mese di dicembre 2005, danno complessivo € **21.453.998,02** (al posto di € **27.139.439,12**); 6) “**Cooperativa Produttori Latte Savoia Sei a r.l.**”, in liquidazione, attiva con riguardo alle campagne dal 2001/2002 a quella 2005/2006, danno complessivo € **79.455.855,51** (invece di € **100.512.144,70**).

Il totale complessivo assommava ad € **160.657.014,86**.

Dappoi, atteso che il vincolo di solidarietà dichiarato dai primi Giudici non poteva affatto dirsi enunciato apoditticamente, poiché discendente direttamente dall’art.1, comma 1 – *quinquies*, della legge n. 20 del 1994, statuente che: << (...) *i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente.* (...)>>, mentre la mancata ripartizione, ai fini del rapporto interno, significava solo che il contributo causale, tra tutti gli Amministratori delle persone giuridiche, doveva ritenersi paritario (tranne che per il Robusti), il Collegio, risultando provate le

condotte dolose degli stessi e l'incidenza causale sul pregiudizio inflitto dagli stessi alla finanza pubblica, ritiene di dover rideterminare l'importo da ristorare in favore di AGEA (poiché il bilancio comunitario è stato già risarcito dallo Stato italiano), da imputare con il vincolo della solidarietà passiva agli appellanti nei termini di seguito esposti, siccome diminuiti della quota parte imputata all'Airola:

1. <<1. ROBUSTI Giovanni, danno complessivo di € 134.592.235,53 del quale:

a. per € 3.393.684,17 deve rispondere individualmente, quale amministratore unico del tempo della Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A. e amministratore e liquidatore della Cooperativa Savoia Sei (dal 1° gennaio 2006), al quale va imputato in esclusiva l'omesso versamento del prelievo supplementare dovuto per la mensilità di novembre 2006;

b. per € 28.418.014,59 (in specie € 33.154.350,35 diminuito della quota Airola) **deve rispondere in solido con GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo Domenico, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina,** quali Presidente (Robusti Giovanni) e Consiglieri di Amministrazione (gli altri) della Cooperativa Produttori Latte Savoia a r.l., colpevoli dell'omesso versamento del prelievo supplementare delle campagne 1998/1999 sino al 2002/2003;

c. per € 13.367.614,23 deve rispondere in solido con **BATTISTI Giovanni Battista, MAERO Denis, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto,** quali Presidente (Robusti) e Consiglieri di Amministrazione della Cooperativa Produttori Latte Savoia Due a r.l.

(gli altri), responsabili dell'omesso riversamento del prelievo supplementare relativo alle campagne dal 1999/2000 al 2002/2003;

d. per € 8.196.849,75 deve rispondere in solido con BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni, quali Presidente (Robusti) e Consiglieri della Cooperativa Produttori Latte Savoia Tre a r.l. (gli altri), colpevoli del mancato versamento relativo alle campagne dal 1999/2000 al 2002/2003;

e. per € 3.017.386,33 deve rispondere in solido con FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo, nella qualità di Presidente (Robusti Giovanni) e di Consiglieri di Amministrazione (gli altri) della Cooperativa Produttori Latte Savoia Quattro a r.l., in carica dal 14 gennaio 1999 al 21 ottobre 2002, e con riferimento alle quote del prelievo supplementare dovuto per le campagne 2000/2001 e 2001/2002;

f. per € 2.010.960,65 deve rispondere in solido con MAINERO Dario, MANA Francesco, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo, nella qualità di Presidente (Robusti) e di Consiglieri (gli altri), carica mantenuta dal 22 ottobre 2002 al 31 dicembre 2005, della Cooperativa Produttori Latte Savoia Quattro a r.l., con riguardo agli omessi versamenti dovuti per la campagna 2002/2003;

g. per € 5.014.988,70 deve rispondere in solido con GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe, quali Presidente (Robusti) e Consiglieri della Cooperativa Produttori Savoia Latte Cinque a r.l. (gli altri), in

carica dal 19 ottobre 1999 al 30 novembre 2005, per gli omessi versamenti relativi alle campagne dal 2001/'02 e 2002/'03;

h. per € 4.755.396,06 deve rispondere in solido con BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio, quali Presidente (Robusti) e Consiglieri (gli altri) della Cooperativa Produttori Latte Savoia Sei a r.l., in carica dal 15 maggio 2000 al 16 ottobre 2003, per gli omessi versamenti delle campagne 2001/2002 e 2002/2003;

i. per € 32.191.301,31 deve rispondere in solido con BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio, quali Presidente (Robusti Giovanni) e Consiglieri di Amministrazione (gli altri) della Cooperativa Produttori Latte Savoia Sei a r.l., in carica dal 07 ottobre 2003 al 28 giugno 2004, per gli omessi versamenti della campagna 2003/2004 (per intero, atteso che il versamento del super prelievo dovuto per le mensilità del 2003 andava effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2004);

j. per € 29.311.670,07 (in quanto l'importo di € 33.499.051,51 è diminuito della quota dell'Airola) deve rispondere in solido con MAERO Denis, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco, quali Amministratore Unico della "Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A." (Robusti), Presidente (Maero Denis) e Consiglieri di Amministrazione della Cooperativa Produttori latte Savoia Sei a r.l. (gli altri), in carica dal 29 giugno 2004 al 31 ottobre 2005, responsabili

degli omessi versamenti delle campagne 2004/'05 e 2005/'06 (per quest'ultima annata per il prelievo supplementare dovuto per i mesi di aprile – agosto 2005, che andava effettuato entro il 31 ottobre 2005);

k. per € 4.914.369,67 (in quanto l'importo di **€ 5.616.422,48** è diminuito della quota dell'Airola) *deve rispondere in solido con* **BEDINO Sebastiano Alberto, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco**, quali Amministratore Unico della "Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A." (Robusti), Presidente (Bedino Sebastiano Alberto) e Consiglieri di Amministrazione della Cooperativa Produttori latte Savoia Sei a r.l. (gli altri), in carica dal 1° novembre al 31 dicembre 2005, responsabili degli omessi versamenti delle mensilità di settembre e ottobre 2005;

2. BARBERIS Andrea, danno di € 8.196.849,75, di cui *deve rispondere in solido con* **ROBUSTI Giovanni, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni** (Cooperative e campagne come dianzi indicate);

3. BATTISTI Giovanni Battista, danno di € 13.367.614,23, di cui *deve rispondere in solido con* **ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto** (come da Cooperative e campagne già tratteggiate);

4. BEDINO Sebastiano Alberto, danno complessivo di € 18.614.861,61, del quale:

a. per € 13.700.491,94 (in quanto l'importo di **€ 16.440.590,33** è diminuito della quota dell'Airola) *deve rispondere in solido con*

GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco, quali Presidente (Bedino) e Consiglieri di Amministrazione (gli altri) della Cooperativa Produttori Latte Savoia Cinque a r.l., in carica dal 1° dicembre 2005 al 2008, cui vanno imputati gli omessi versamenti del prelievo supplementare dovuto per la campagna 2005/2006 (in ogni caso relativo al periodo successivo al 1° dicembre 2005, durante il quale ha ripreso l'attività a seguito della contemporanea cessazione dell'attività della Savoia Sei);

b. per € 4.914.369,67 (in quanto l'importo di **€ 5.616.422,48** è diminuito della quota dell'Airola) *deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco*, nella qualità di Amministratore Unico della "Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A." (Robusti), di Presidente (Bedino Sebastiano Alberto) e di Consiglieri di Amministrazione della Cooperativa Produttori latte Savoia Sei a r.l. (gli altri), in carica dal 1° novembre al 31 dicembre 2005, responsabili degli omessi versamenti delle mensilità di settembre e ottobre 2005;

5. BONO Giorgio, danno complessivo di € 36.946.697,37, del quale:

a. per € 4.755.396,06 *deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;*

b. per € 32.191.301,31 *deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BURZIO Bernardino, MAERO Denis,*

GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

6. BOTTA Marco, danno complessivo di € 34.226.039,74,

del quale:

a. per € 29.311.670,07 deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;*

b. per € 4.914.369,67 deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;*

7. BURZIO Bernardino, danno complessivo di € 36.946.697,37, del quale:

a. per € 4.755.396,06 deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;*

b. per € 32.191.301,31 deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;*

8. CRAVERO Mauro Giuseppe, danno di € 8.196.849,75, di cui deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;*

9. FOGLIATO Antonio, danno di € 8.196.849,75, di cui deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe e SICCARDI Giovanni;*

10. FORESTIERO Marilena, danno di € 3.017.386,33, di cui deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, STRUMIA Giuseppe, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;*

11. GALLO Matteo, danno di € 5.014.988,70, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MACARIO BAN Adriano, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe;

12. GILETTA Celestino, danno complessivo di € 61.294.145,91, del quale:

a. per € 13.367.614,23 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BATTISTI Giovanni Battista, MAERO Denis e ROCCIA Fausto;

b. per € 13.700.491,94 (al netto della quota Airola) deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco

c. per € 29.311.670,07 (al netto della quota Airola) deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, BOTTA Marco, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. per € 4.914.369,67 (sottratta la quota Airola) deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, BOTTA Marco, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

13. GIORDANA Ferdinando, danno complessivo di € 36.946.697,37 del quale:

a. per € 4.755.396,06 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino e ROSSA Antonio;

b. per € 32.191.301,31 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO

Denis e ROSSA Antonio;

14. GIORDANA Luigi, danno di € 28.418.014,59 (detratta la quota Airola) di cui deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo Domenico, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;*

15. LENTA Giorgio, danno di € 28.418.014,59 (detratta la quota Airola), di cui deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, GIORDANA Luigi, MOSSO Giacomo Domenico, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;*

16. MACARIO BAN Adriano, danno di € 5.014.988,70, di cui deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, GALLO Matteo, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe;*

17. MAERO Denis, danno complessivo di € 74.870.585,61, del quale:

a. per 13.367.614,23 deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, BATTISTI Giovanni Battista, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;*

b. per € 32.191.301,31 deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;*

c. per € 29.311.670,07 (al netto della quota Airola) deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;*

18. MAINERO Dario, danno di € 2.010.960,65, di cui deve

rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MANA Francesco, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

19. MANA Francesco, danno di € 2.010.960,65, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

20. MORELLO Giuseppe, danno di € 5.014.988,70, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano e TERNAVASIO Giuseppe;

21. MOSSO Giacomo Domenico, danno complessivo di € 76.344.546,27 del quale:

a. per € 28.418.014,59 (al netto della quota Airola) deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

b. per € 13.700.491,94 (diminuito della quota Airola) deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, GILETTA Celestino, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

c. per € 29.311.670,07 (detratta la quota Airola) deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. per € 4.914.369,67 (sottratta la quota Airola) deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

22. PARIZIA Sergio, danno di € 13.700.491,94 (al netto della

quota Airola), di cui deve rispondere in solido con *BEDINO Sebastiano Alberto, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e TARICCO Gianfranco*;

23. RENALDO Angelo, credito di € 28.418.014,59 (somma diminuita della quota Airola) di cui deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo Domenico e SOLAVAGGIONE Lorenzina*;

24. ROBASTO Francesco, danno complessivo di € 34.226.039,74 del quale:

a. per € 29.311.670,07 (al netto della quota Airola) deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e TARICCO Gianfranco*;

b. per € 4.914.369,67 (diminuito della quota Airola) deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e TARICCO Gianfranco*;

25. ROCCIA Fausto, danno di € 13.367.614,23, di cui deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, BATTISTI Giovanni Battista, MAERO Denis, GILETTA Celestino*;

26. ROSSA Antonio, danno complessivo di € 36.946.697,37 del quale:

a. per € 4.755.396,06 deve rispondere in solido con *ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino e GIORDANA Ferdinando*;

b. per € 32.191.301,31 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis e GIORDANA Ferdinando;

27. SICCARDI Giovanni, danno di € 8.196.849,75, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio;

28. SOLAVAGGIONE Lorenzina, danno di € 28.418.014,59 (al netto della quota Airola) *di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo Domenico, RENALDO Angelo;*

29. STRUMIA Giuseppe, danno complessivo di € 5.028.346,98, del quale:

a. per € 3.017.386,33 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;

b. per € 2.010.960,65 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, MANA Francesco e VIGNOLO Elio Filippo;

30. TARICCO Gianfranco, danno complessivo di € 47.926.531,68, del quale:

a. per € 13.700.491,94 (ridotto della quota Airola) deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e PARIZIA Sergio;

b. per € 29.311.670,07 (decurtata della quota Airola) deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, BOTTA

Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e ROBASTO Francesco;

c. per € 4.914.369,67 (al netto della quota Airola) deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e ROBASTO Francesco;

31. TERNAVASIO Giuseppe, danno di € 5.014.988,70, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano e MORELLO Giuseppe;

32. VICINO Pierluigi, danno di € 3.017.386,33, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

33. VIGNOLO Elio Filippo, danno complessivo di € 6.360.889,78, del quale:

a. per € 3.017.386,33 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe e VICINO Pierluigi;

b. per € 2.010.960,65, deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, MANA Francesco e STRUMIA Giuseppe>>.

In detti termini, atteso che il carattere doloso delle condotte escludeva qualsivoglia applicazione del potere di riduzione, le impugnative, riunite ai fini di un'unica sentenza, possono trovare accoglimento (e con l'approssimazione degli importi imposta dal computo), ferme in ogni caso le statuizioni della prima Corte sulla

rivalutazione monetaria, secondo gli indici I.S.T.A.T., delle somme dovute dalle singole scadenze debitorie (ossia dalle date dei singoli omessi versamenti del prelievo supplementare) alla data del 24 gennaio 2013 (di pubblicazione della sentenza impugnata) e sugli interessi di legge, da tale data e sino all'effettivo pagamento. Confermato (e per l'intero) è altresì il capo delle spese di giustizia e di lite, in quella sede liquidate.

Le spese di giudizio del presente grado seguono invece la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano, in solido (nel rapporto interno paritariamente) tra gli appellanti tutti (con l'eccezione dell'Airola) e in favore dell'Erario dello Stato, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli, disattende tutte le eccezioni di rito e quelle preliminari di merito; nel merito, accoglie parzialmente le impugnative determinando il *quantum* dovuto da ognuno, con vincolo della solidarietà passiva, nei termini indicati nelle ragioni della decisione (da intendersi qui ripetute per rinvio), con riforma, in detti termini, della prima sentenza, di cui sono comunque convalidate le statuizioni sugli accessori del credito (come sopra) e le spese di giustizia e di lite ivi liquidate.

Le spese del presente grado seguono la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano, in favore dell'Erario statale e a carico degli appellanti, con vincolo della solidarietà passiva tra loro, nella

misura di **€ 800,00** (Euro ottocento/00).

Dichiara estinta l'azione nei confronti di Airola Elio. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per il più a praticarsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza in data 11 luglio 2018.

Il Consigliere Estensore

(F.to Dott. Giovanni Comite)

Il Presidente

(F.to Dott. Angelo Canale)

Depositata in Segreteria il 04/02/2019

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella